



*Parere dell'organo di revisione*

**SUL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027**

**DELLA GIUNTA REGIONALE**

**(ALLEGATO N. 1 AL VERBALE 2/2025)**

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

<b>PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI</b>
---

I sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori della Regione Piemonte nominati con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1/2019 rinnovati con Delibera del Consiglio regionale del 13/03/2024 n. 60/2024 - Cl. 1.24.5 con proroga nelle persone dei Sigg.ri:

D.ssa Elisa Venturini - Presidente

D.ssa Olivia Cutone – membro effettivo

Dott. Pietro Boraschi – membro effettivo

### Dichiarando

- A) di aver ricevuto con Pec prot. n. 00001506/2025 del 15/01/2025 nota di trasmissione a firma della Dirigente della Direzione della Giunta Regionale con richiesta di espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 contenente:
- 1) Testo disegno di legge con una brevissima relazione;
  - 3) All. 1 - BILR001 - Bilancio di previsione-entrate;
  - 4) All. 2 - BILR002 - Bilancio di previsione spesa;
  - 5) All. 3 - BILR005 - Riepilogo entrate per titolo;
  - 6) All. 4 - BILR003-BIL004 – Riepilogo spesa titoli missioni - Bilancio previsione spesa- titoli-missioni;
  - 7) All. 5 - BILR007 - Bilancio di previsione quadro riassuntivo generale;
  - 8) Estratto del verbale n. 17 della seduta di Giunta del 27 settembre 2024 nella quale è stato approvato il disegno di legge;
  - 9) Emendamento all'art. 2 del disegno di legge;
  - 10) Allegati Emendamento art. 2;
  - 11) Estratto del verbale n. 40, relativo alla seduta della Giunta del 13 gennaio 2025 nella quale è stato approvato l'emendamento all'art. 2 del disegno di legge
- B) che tra i documenti pervenuti la relazione al DDL è molto poco dettagliata e soprattutto non è stata emendata dall' E.-1;
- C) a parere del collegio si ribadisce che tale documento, prevista dall'art. 69 dello statuto e dall'art. 82 punto 1 del regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte, dovrebbe essere esaustivo ed esauriente dovendo assolvere alla funzione di consentire ai terzi di esprimersi circa sull' attendibilità delle iscrizioni delle entrate;
- D) di aver effettuato una video-call con gli uffici competenti in data 22 gennaio 2025 in cui il collegio chiedeva ulteriore documentazione necessaria per l'espressione del parere che veniva prontamente inviata dagli uffici;
- E) in data 23 gennaio 2025 il collegio ha inoltrato richiesta ufficiale di documenti ed in particolare, come ogni anno, i seguenti in via esemplificativa ma non esaustiva:
- lettera ricevuta dal Consiglio regionale in merito alle loro necessità di trasferimento;
  - Tabella con specifica delle somme previste a favore del Consiglio con capitoli di riferimento;
  - Elenco capitoli delle somme previste in entrare da Finpiemonte;
  - Relazione di ricognizione del contenzioso da parte del Dirigente dell'Avvocatura a norma dell'art. 20 comma 4 come da allegato in regolamento (modificato decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2023);
  - nota aggiuntiva da parte del Settore relativa al perimetro Sanitario inserito nel bilancio di previsione;
  - Previsioni di trasferimenti verso le partecipate (elenco);
  - Dettaglio Missione 20 dettaglio;
  - Richieste di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere ed eventuale ricognizione degli stessi debiti fuori bilancio da parte dei singoli responsabili al 31.12.2024;
  - Elementi utilizzati per la previsione dei dividendi da parte dell'ufficio Partecipate;
  - Capitoli di riferimento specifici previsti per la previsione di costo Assessori e sottosegretari;
  - Piano delle alienazioni propedeutico e coerente con quanto previsto nell'emendamento 2;
  - DGR o atti amministrativi diversi sull'avanzo presunto;
  - Somme previste per eventuali Transazioni;
  - dettaglio della spesa del personale e verifica dei limiti dei costi previsti nella spesa dell'emendamento 2;

- F) che tale documentazione è pervenuta nei giorni seguenti fino al 29 gennaio 2025;
- G) che la bozza di legge - DDL n. 49- denominato "Bilancio di previsione finanziario 2025-2027" approvata come da verbale n. 17 della seduta di Giunta del 27 settembre 2024 è la seguente:

**Art. 1.**  
**(Stati di previsione delle entrate e delle spese)**

1. Per l'esercizio finanziario 2025 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono previste entrate di competenza per 20.047.440.000,01 euro e di cassa per 16.837.495.992,74 euro, e spese di competenza per 20.047.440.000,01 euro e di cassa per euro 16.837.495.992,74 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. Per l'esercizio finanziario 2026 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011, sono previste entrate di competenza per 19.496.128.262,69 euro e spese di competenza per 19.496.128.262,69 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l'esercizio finanziario 2026 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d. lgs. 118/2011, sono previste entrate di competenza per 19.326.236.666,54 euro e spese di competenza per 19.326.236.666,54 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

**Art. 2. (Allegati al bilancio)**

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
  - a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
  - b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
  - c) il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
  - d) il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
  - e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5).

**Art. 3. (Fondi occorrenti per fare fronte a oneri che si manifestano nell'esercizio)**

1. Nella missione 20 del bilancio di previsione 2025-2027 sono iscritti i seguenti fondi:
  - a) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali;
  - b) fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
  - c) fondo occorrente a fare fronte agli oneri derivanti da contenzioso potenziale di nuova manifestazione scaturente dalle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e tributaria o da transazioni giudiziarie.

**Art. 4. (Dichiarazione d'urgenza)**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

- H) che come riportato in premessa la pec iniziale del 15 gennaio 2024 conteneva un emendamento non numerato ma denominato "allegato 2 emendamento al disegno di legge 49 del 30 settembre 2025-2027" – che da ora in poi per semplicità espositiva verrà denominato convenzionalmente EMENDAMENTO 1 o E-1 sostitutivo dell'art. 2 del DDL 49 che la Dirigente inoltrava quale documento da considerare;
- I) tale emendamento è stato approvato con verbale n. 40 di Giunta del 13 gennaio 2025;
- J) che tale emendamento ha il seguente tenore:

*L'Art. 2 ed i relativi allegati sono sostituiti dal seguente articolo ed allegati: Art. 2. (Allegati al bilancio)  
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:*

- a. il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);
- b. il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c. il riepilogo generale delle entrate di bilancio per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d. il riepilogo generale delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- e. il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
- f. il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
- g. il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);
- h. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);
- i. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);
- K) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);
- L) la nota integrativa recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14 e 15 (allegato 11);
- M) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

- N) *l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);*
- O) *l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);*
- P) *l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15).*
- Q) che l'allegato 2 è motivato quale "aggiornamento e completamento allegati di legge ex D.lgs 118/2011";
- R) che nonostante ciò l'emendamento sostituisce gli allegati approvati nel DDL 49 e ne aggiunge ulteriori, a conferma del rilievo da sempre sollevato dal collegio circa la carenza nel DDL iniziale degli elementi minimi obbligatori, ma modifica solo l'art. 2 e non gli altri articoli del DDL, seppur modificati negli importi;
- S) che l'approccio sopra riportato - come già rilevato - obbliga il collegio ad una collazione di documenti senza poter esprimere un parere complessivo;
- T) durante la call del 22 gennaio 2025 il collegio ha avuto un confronto con il Dirigente del settore Bilancio e il funzionario di riferimento (rif. verb. 1/2025) finalizzato alla presentazione del DDL e dell'emendamento da parte degli uffici;
- U) durante tale incontro si apprendeva che il DDL n. 49 iniziale approvato con verbale n. 17 della seduta di Giunta del 27 settembre 2024:
- a) non viene ritenuto dagli uffici un vero e proprio bilancio in quanto ci viene riportato che l'ente si è limitato ad una operazione di traslazione delle annualità 2025 e 2026 dal bilancio gestionale e l'appostazione di una annualità 2027 con le consuete modalità tramite una copia conforme, "comunque ragionata" dell'annualità 2026;
  - b) la versione dell'art. 2 emendato del DDL - predisposta durante il mese di dicembre e approvata il 13 gennaio - è ritenuta il "bilancio" contenendo la revisione di tutte le entrate anche alla luce della manovra 2024 – variazione di novembre - e quindi con tutti gli effetti attesi sui tributi regionali; solo tale versione, ritenuta comunque "il bilancio" dagli uffici - contiene anche le scelte di politica economica dell'amministrazione nell'indirizzare una parte della spesa su determinati settori ritenuti in grande difficoltà, e quindi in tale momento è stata fatta una revisione profonda con tagli da una parte e compensazioni dall'altra per poi tenere, conto sul lato spesa, degli effetti della Legge finanziaria 2025 dello Stato che - come noto - ha enormemente inasprito il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario;
  - c) non tiene conto degli elementi che hanno portato alla manovra 2024 di variazione al bilancio (rif. verb. 32/2024 allegato 1) la quale ha avuto, tuttavia, riflessi anche sulle annualità 2025 e 2026, in particolare riguardo ad alcune norme tributarie che prevedevano le esenzioni IRAP e le esenzioni per veicoli ad alimentazione ibrida;
  - d) che il bilancio dato dal DDL emendato è al 99,9% il bilancio che verrà approvato perché ha consolidato il 99,9 % delle questioni seppur siano in atto una serie di ulteriori scelte inerenti in particolare circa 100 MIL di eventuali maggiori entrate, a cui corrisponderanno altrettante spese che quindi, a parere degli uffici, non cambiando gli equilibri non cambierebbero nella sostanza il bilancio, dati questi ultimi dalle restituzioni delle somme da parte di Finpiemonte spa.

Il collegio – richiamate le citate premesse - richiama quanto dettagliatamente riportato nei propri pareri ai DDL ai bilanci 2021-2023, 2022-2024 e 2023-2025 e 2024-2026 relativamente ai dubbi e perplessità – peraltro già più volte manifestati – sull'approvazione di un bilancio di previsione che non preveda, in fase di presentazione del progetto, e quindi sin dall'inizio dell'iter legislativo, il "deposito" di una proposta di bilancio completa di tutti gli elementi minimi obbligatori di leggi. Atteso che, di fatto, viene predisposto il fascicolo solo in un momento successivo ovvero allorquando, utilizzando lo strumento degli emendamenti, l'ente presenta gli allegati obbligatori, pur chiedendo al collegio di

esprimersi prima della predisposizione del fascicolo completo, mettendolo in condizione di collazionare a tal fine autonomamente tali documenti, fermo restando che nel corso dell'iter legislativo successivo, potrà – e sempre lo è stato – ancora legittimamente esser modificato. Sulla citata problematica il collegio torna ancora anche quest'anno, rilevando che, nonostante l'estrema collaborazione, i rilievi e i suggerimenti del collegio sollevati in questi anni l'ente ha mantenuto in toto tale prassi.

L'ente ancora una volta per l'annualità 2025-2027 redige infatti un DDL iniziale che non contiene neppure gli elementi obbligatori minimi per predisporre un DDL a norma di D.Lgs 118/2011, ed evidenzia altresì al collegio che lo stesso non contiene – inizialmente - neppure le variazioni apportate all'annualità 2024 con DDL 52 – divenuta L.R. n. 26 del 29 novembre 2024 - che avrebbero dovuto avere ripercussioni e obbligazioni sulle annualità 2025 e 2026 almeno.

Su questo aspetto, infatti, il collegio già nel proprio parere al DDL 52 (rif. verb. 32/2024 allegato 1) aveva che la manovra degli uffici non aveva riguardato, ad eccezione di poche voci, anche le variazioni sulle annualità 2025 e 2026. Detto approccio in tale occasione era stato giustificato ritenendo l'ente che, stante la manovra in itinere del DDL 49 del 30 settembre 2024 di approvazione del bilancio 2025-2027 tutte le variazioni conseguenti non erano necessarie in quanto le stesse erano previste e ricalibrate in detto DDL 49 – all'epoca già depositato ma non notificato al collegio.

Tutto ciò a discapito del principio di unicità del bilancio, nonostante molti articoli del DDL 52 prevedevano variazioni e ripercussioni contabili proprio sulle annualità 2025 e 2026 in modo specifico.

Nonostante tale assunto e le motivazioni addotte, il DDL iniziale n. 49 non ha invece preso atto e considerato le variazioni avvenute sull'annualità 2024, approvate da legge che hanno tuttavia – e avrebbero dovuto avere – previsioni anche sulle annualità successive, quindi disattendendo alle motivazioni addotte in quella sede ai rilievi del collegio.

Ciò premesso il collegio riporta - per sola memoria - quanto in breve e non esaustivamente evidenziato nel tempo sull'argomento.

Come riportato nel parere al DDL 2021-2023 (rif. verb. 4/2021 allegato 1) e nel parere al DDL 2022-2024 (rif. verb. 6/2022 allegato 1) nonché nel parere al DDL 2023-2025 (rif. verb. 8/2023 allegato 1) il collegio ha avuto più di un confronto con gli uffici in merito alle conseguenze - soprattutto in un bilancio di previsione che, a norma dell'art. 39 comma 3 del D.lgs 118/2011, ha carattere autorizzatorio, che potrebbe scaturire dalla consuetudine dell'ente di ricorrere all'utilizzo eccessivo degli emendamenti quale strumento per addivenire alla definitiva predisposizione del bilancio.

In particolare, era stato evidenziato che: *"il collegio ...omissis...non riuscirebbe ad espletare la propria funzione nel caso venisse espresso su documenti che si differenziano sostanzialmente dal DDL che approda in aula per la discussione dopo l'iter legislativo delle commissioni. A parere del collegio le valutazioni sul momento e dei documenti su cui esprimere parere sarebbe positivo tenessero conto delle consuetudini organizzative – ormai consolidate che evidenziano un vero e proprio metodo di lavoro - e i tempi di programmazione dell'ente. Il collegio ha pertanto cercato di evidenziare che nel caso non si addivenisse ad una modifica, seppur assolutamente lecita giuridicamente, della prassi di avviare l'iter legislativo su un documento non completo degli elementi obbligatori minimi di legge, si auspicherebbe quantomeno la possibilità di espressione del proprio parere – con i dovuti tempi necessari per svolgere l'attività di vigilanza - su un documento prodotto dalla maggioranza completo del lavoro delle commissioni. Se ciò non fosse possibile o accolto dall'ente, l'espressione del parere sul solo DDL iniziale, risulterebbe poter essere unicamente un parere NEGATIVO tenuto conto della mancanza di qualsiasi allegato obbligatorio minimo richiesto dal D.Lgs 118/2011. Diversamente, a parere del collegio, si renderebbe necessario un confronto importante tra gli uffici sull'attività di programmazione affinché il DDL su cui esprimere il parere potesse contenere tutti gli allegati obbligatori e quindi esprimere la volontà politica e programmatica della maggioranza nel modo più completo possibile, senza ovviamente alcuna interferenza, lungi dal collegio, di limitare le modifiche delle volontà programmatiche inizialmente espresse in sede di avvio dell'iter legislativo. Questo per il collegio non significa fare "rientrare nel campo di osservazione del Collegio l'iter con cui si perviene all'approvazione dei disegni di legge" come è stato sottolineato dall'ente, ma permettere al collegio di effettuare il proprio controllo demandato dalla legge (art. 72 del D.Lgs 118/2011 che richiama il D.L.123/2012), rilevando che il comma 2 dell'art. 72 secondo comma individua i compiti minimi del collegio dei revisori nelle REGIONI. Infatti lo stesso articolo riporta che , "l'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori" e non quindi esenzioni ai controlli minimi dettati dalla legge nazionale seppur tenendo conto degli specifici ordinamenti dei singoli enti, e qui sicuramente si innesca la potestà legislativa dell'ente. Questo sistema di ricorso agli emendamenti come "routine organizzativa", e quindi già nella fase di iter legislativo nei lavori delle Commissioni, finalizzato a predisporre un documento che abbia tutti gli elementi obbligatori di un bilancio, ma che inoltre interviene in modo così importante anche sulle singole voci di bilancio*

*e sulle entrate, evidenzia che a parere dell'ente il collegio dovrebbe esprimersi unicamente sul DDL presentato dalla Giunta, così svilendo nella sostanza l'utilità del parere del collegio per i Consiglieri, i quali riceverebbero il parere del collegio ad iter praticamente terminato ma soprattutto su numeri completamente già superati, senza aver potuto nemmeno trarre un vantaggio nella fase iniziale per comprendere la portata degli emendamenti o per capirne i rischi facendo le dovute segnalazioni e verbalizzazioni. Per assurdo inoltre, secondo tale interpretazione, il contenuto contabile degli emendamenti non verrebbe verificato di fatto escludendo il collegio da qualsiasi controllo sul carattere autorizzatorio conseguente all'attendibilità delle entrate. Inoltre nel caso specifico poiché l'ente sembrerebbe voler escludere (conseguentemente alla propria interpretazione restrittiva e puntuale giuridica della norma) tutto il materiale degli emendamenti prodotti nell'iter legislativo, il parere del collegio potrebbe essere solo NEGATIVO, non potendo comprendere il collegio nelle proprie disamine per un principio di coerenza neppure alcuni emendamenti. Poiché inoltre a norma dell'art. 40 quater punto 1 della L.R. 7/2001 il "Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell'Assemblea consiliare" e lo stesso deve "esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, tenuto conto delle variazioni rispetto all'anno precedente, delle disposizioni legislative contenute nella legge finanziaria e sue modifiche e di ogni altro elemento utile ed indica inoltre le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostsazioni" il parere al suo deposito sarebbe ormai privo della sua funzione e non potrebbe né essere a supporto delle scelte dei consiglieri né funzionale alla Corte dei conti, venendo meno, ad avviso del collegio in sostanza la funzione del controllo a preventivo".*

Nel precedente DDL di bilancio al 2024-2026 il collegio prendeva atto che l'Ente, al fine di superare quantomeno alcune delle criticità sollevate dagli scriventi negli incontri con i Direttori e Dirigenti nel rispetto delle funzioni ed al fine di evitare che il parere fosse emesso su un documento estremamente diverso da quello che approderebbe in aula, aveva ritenuto, facendo un passo forse indietro rispetto all'iter iniziale del bilancio precedente 2023-2025 (che aveva deciso di attendere l'invio al collegio dopo la chiusura dell'iter delle commissioni così da avere un documento praticamente definito, contenente quantomeno la volontà dell'ente evitando al collegio inutili e faticose ricostruzioni della documentazione) di inviare la documentazione chiedendo di redigere la relazione unicamente sui documenti emendati e successivamente il collegio ha dovuto acquisire – sempre a fini collaborativi - ulteriori emendamenti rispetto a quello ricevuto per il rilascio del proprio parere.

Nel predetto parere 2024-2026 il collegio rilevava che quella modalità di lavoro risultava poco fruibile per i consiglieri, ritenuto che il collegio si trovava ad effettuare verifiche su un documento non definitivo - seppur lecitamente soggetto ad un iter di legge – ma molto distante da quanto sarebbe stato portato definitivamente all'attenzione dell'Aula, e la richiesta del collegio di considerare non solo il DDL iniziale bensì anche gli emendamenti, è stata sempre accolta in quanto finalizzata ad una fattiva collaborazione con l'ente.

Nonostante ciò, il collegio anche quest'anno, ha dovuto riscontare che l'ente non ha modificato le proprie consuetudini operative. Pur prendendo positivamente atto che l'iter di legge è iniziato nel mese di settembre con l'approvazione del DDL 49 in accoglimento dei rilievi effettuati dalla Corte dei conti anche nell'ultima Parifica al rendiconto 2023, si evidenzia che il documento presentato e approvato inizialmente non rappresenta un bilancio avente tutti i carismi, le obbligazioni pluriennali e la corretta appostazione anche in entrata delle politiche già approvate con legge dalla regione stessa.

Tale documento – vista la netta differenza con l'emendamento all'art. 2 in entrata per maggiori entrate di natura corrente di circa euro 500 Milioni e circa 100 Milioni di maggiori entrate in c/capitale e in totale complessivo passando da un bilancio di 20,047 Miliardi ad 20,624 Miliardi - non solo non sembrerebbe esaustiva delle scelte amministrative della maggioranza ma sicuramente non conteneva le obbligazioni e le previsioni e le scelte politiche pluriennali decise e già approvate nella L.R. 26/2024 (variazione di novembre) almeno sulle annualità 2025 e 2026.

Il collegio si è interrogato quest'anno se trascorsi cinque anni dall'inizio del mandato - nei quali ha cercato di convogliare gli iter verso una modalità differente - finalizzata alla presentazione in un DDL iniziale contenente la quasi totalità delle scelte gestionali programmatiche che permettesse anche al collegio di svolgere le proprie funzioni senza collazionare documenti differenti verso tutti i consiglieri – fosse necessario rilasciare il proprio parere - come da legge - unicamente sul DDL iniziale.

Poiché però questo approccio obbligherebbe il collegio ad una sterile emissione di un parere non favorevole, credendo fortemente nel proprio ruolo di supporto a tutti i consiglieri, anche quest'anno il collegio ha deciso all'unanimità di considerare anche l'art. 2 emendato.

Ciò nonostante, il collegio eccepisce che possa ritenersi un "bilancio completo" il DDL iniziale, così come presentato, e rimette la valutazione alla Corte dei conti rilevando che non trattasi di una particolare necessità sporadica, bensì di una modalità operativa ormai divenuta una consuetudine per la struttura.

Il collegio, infatti, ha riportato detta posizione ancora una volta puntualmente al Dirigente del settore Bilancio nel verb. n. 1/2025 agli atti dell'ente.

**Preso atto di quanto sopra il collegio durante i controlli ha evidenziato una mancata quadratura delle partite di giro del Titolo 9 in entrata e del titolo 7 in uscita, ciò nonostante, alla evidenza del pareggio complessivo di bilancio.**

In ottica estremamente collaborativa il collegio ha evidenziato tale problematica all'ente chiedendo di ricevere motivazioni dell'accaduto. Tale squadratura rilevata sia nel DDL n. 49 che nell'emendato delle appostazioni delle partite di giro (in E titolo 9 e in U titolo 7) non avrebbe permesso di redigere un parere, trattandosi di errore contabile che non permetteva il rispetto del principio cardine del pareggio di bilancio, principio imprescindibile.

In seguito alla richiesta di motivazione da parte del collegio, in data 4 febbraio 2025 è pervenuta dal Direttore Finanziario a mezzo mail e con conferma dell'Assessore a Bilancio nota di predisposizione di una apposita scrittura di variazione, così riassunta.

anno	Minori entrate titolo 9 Capitoli 67350 e 67360	Minore spesa corrente Capitoli 132745 – 133085 e 173488	equilibrio
2025	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2026	-50.000,00	-50.000,00	0,00
2027	-50.000,00	-50.000,00	0,00

Alla richiesta di ricevere apposita variazione anche negli allegati ci è stato comunicato che, stanti i tempi di approvazione del bilancio di previsione, le tabelle sarebbero state corrette e ripresentate in Aula, in concomitanza con la versione finale del bilancio che conterrà anche l'aggiornamento del dato dei residui attivi e passivi presunti e della cassa finale di stanziamento di entrata e di uscita, peraltro problematica evidenziata dal collegio nella parte di relazione a questo dedicata.

Alla luce di quanto sopra le tabelle della presente relazione, con le dovute note esplicative necessarie per evidenziare la non coerenza, conterranno i dati dell'emendamento allegato 2 (E-1) contenete l'errore delle partite di giro.

## **Assunto iniziale: oggetto del parere**

Tenuto conto della premessa sopra riportata e delle motivazioni evidenziate dal collegio, il collegio redige il presente parere sul documento collazionato dagli uffici coincidente con la sola documentazione inviata con PEC del 15 gennaio 2025 comprendente anche l'emendamento inviato quale emendamento 1 (E-1) che, nella sostanza, è un nuovo bilancio rispetto all'iter del DDL n. 49 inizialmente intrapreso. Tutto ciò pur non potendo esprimersi sul contenuto degli altri articoli di legge in quanto tutti da emendare al fine di renderli coerenti con gli allegati numerici del bilancio e nell'emendamento E-1. Si riporta di avere chiesto documenti aggiuntivi agli atti del collegio.

Ciò comporta che il parere sia comunque condizionato, in ottica collaborativa, all'accoglimento dell'emendamento E-1 inviato al collegio ma anche imprescindibilmente dalla presentazione e accoglimento di un ulteriore emendamento finalizzato alla correzione della coincidenza delle partite di giro:

	modifiche al DDL 49	Sostanza dell'emendamento
Emendamento 1 – E1	Emendamento al DDL 49 del 30 settembre 2024	Sostituzione dell'art. 2 e prospetti allegati all'art. 2 del disegno di legge n. 49
Emendamento 2 – E2	Apposita scrittura di variazione da presentare in aula	Variazione delle partite di giro e diminuzione di spesa per pari importo - modifica degli allegati e tabelle di bilancio

Pertanto in breve il collegio si trova a considerare non più gli allegati del DDL 49 (da 1 a 5) che perdono completamente sostanza – seppur inizialmente unico atto ufficiale dell'iter di legge - bensì quelli dell'emendamento allegato 2 (E-1) che tuttavia verranno modificati in aula a seguito della variazione predisposta finalizzata alla correzione delle partite di giro - emendamento (E-2) e, nonostante ciò, a lavorare su un testo di progetto di legge e sulla sua relazione (seppur scarna) diverso e incoerente rispetto ai numeri da considerarsi definitivamente.

Si evidenzia che le tabelle che seguono per le motivazioni di cui sopra non tengono conto, salvo note specifiche, della variazione che verrà presentata in aula bensì unicamente dell'emendamento E-1.

Ciò premesso, il collegio,

**dopo aver dato atto che:**

- la gestione contabile della Regione Piemonte è regolata dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, "*Ordinamento contabile della Regione Piemonte*", che disciplina in modo organico le regole finanziarie e contabili proprie dell'ordinamento regionale e dal "*Regolamento regionale di contabilità*" 5 dicembre 2001, n. 18/R modificato completamente con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R. recante: "*Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R*" e in seguito ulteriormente modificato in alcuni articoli come da Decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2023;
- la Giunta con DGR 12-166 del 12 settembre 2024 ha redatto la proposta di Consiglio n. 18 del 13 settembre 2024 avente ad oggetto "*Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1, punto 4.1. Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025-2027. Riadozione, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024, della proposta adottata con la D.G.R. n. 36-8770 del 10 giugno 2024*" di cui alla DGR 12-166/2024/XII;
- che successivamente la Giunta con DGR 13-695/2024/XII del 30 dicembre 2024 ha redatto proposta n. 68 del 31 dicembre 2024 avente ad oggetto: "*Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1, punti 4.1, lettera a), e 6. Nota di aggiornamento del DEFR 2025-2027: adozione*".
- che ad oggi siamo stati informati che risulta approvata in data odierna nella Commissione;
- che resta anche da approvare Legge di Stabilità ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Regolamento interno che dovrà essere approvata nella medesima seduta almeno di approvazione della legge di preventivo a norma dell'art. 5 e 8 della L.R. 7/2001;

**VISTI**

- in data 2 agosto 2024 con legge regionale n. 21 veniva approvato il Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2023 parificato in data 18 luglio 2024 con Deliberazione n. n. 136/2024/SRCPIE/PARI dalla Corte dei conti Sezione di controllo per il Piemonte e parere preventivo del collegio (rif. allegato 1 al verb. 18/2024);
- che con L.R. n. 9 del 26 marzo 2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 con parere del collegio (rif. verb. 1/2024 – allegato 1) pubblicato sul sito ma con gli evidenti problemi di discrasia tra i dati del parere (DDL ed emendamenti scelti dall'ente e dati della L.R. finale);
- in data 1° agosto 2024 con legge regionale n. 20 è stato approvato l'assestamento del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione seppur con parere negativo agli atti (rif. allegato 1 al verb. 23/2024) per le consuete ragioni tecniche che fa inizio mandato si evidenziano;



- in data 29 novembre 2024 con legge regionale n. 26/2023 è stata approvata la variazione di bilancio denominata “Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di previsione 2024- 2026” come da parere del collegio (rif. allegato 1 al verb. 32/2024);

### CONSIDERATO

- che, dopo l'intervenuta modifica della L.R. 25/2021 art. 125, poi modificata nuovamente dalla L.R. 6/2022 ai sensi dell'art. 40 quater della Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 punto 1 e 2, il “Collegio svolge i compiti previsti dall' articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell' articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), nonché quelli previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera b) e dall' articolo 72 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- che rispetto a tale norma il collegio ricorda che l'ente con L.R. 13/2022 ha accolto la richiesta del collegio di modificare un refuso presente nel comma 1;
- nonostante ciò il collegio richiama le criticità rilevate in merito ai termini ristretti che la L. 6/2022 ha modificato (da 20 giorni a 15 giorni) in fatti il collegio come previsto dal medesimo art. 40 quater comma 2 ad eccezione del rendiconto, ha a disposizione soli 15 giorni dal ricevimento degli schemi contabili allegati ai progetti di legge ed alle proposte di deliberazione senza peraltro bene indicare che i giorni devono essere liberi e non relativi a festività che spesso coincidono con la totale chiusura degli uffici come avvenuto in questo caso;
- che a tal fine il collegio richiama tutti i propri verbali e relazioni per ricordare i momenti in cui si è trattato delle varie modifiche dell'art. 40 quater - L.R. 7/2001 ed in particolare dell'ultimo verb. 19 – allegato 1, verb. n. 27 del 14 dicembre 2021 e il seguente verb. 12/2022 del 23 maggio 2022 e verb. 20 del 20 settembre 2022 avvenute con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22;
- che con L.R. n. 29 del 23 dicembre 2024 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2025) dal 1° gennaio 2025 fino al momento dell'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, comunque per un periodo non superiore a quattro mesi (vedasi articolo 12 punto 2 della L.R. 7/2001), è stato autorizzato l'esercizio provvisorio nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio del “Bilancio di previsione finanziario 2024-2026” della Regione approvato con L.R. n. 9/2024 del 26 marzo 2024;
- che a norma dell'art. 5 della L.R. 7/2001 è necessario che la Giunta predisponga ogni anno un documento di programmazione economico - finanziario che costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci pluriennale e annuale e per l'attuazione delle politiche della regione, documento che dovrebbe essere redatto entro il 30 settembre;
- che la mancanza di tale documento non impedisce comunque la presentazione del bilancio annuale, pluriennale e della legge finanziaria;
- per l'iter ad oggi in essere si rinvia a quanto più sopra riportato;
- lo Statuto della Regione Piemonte evidenziando che in merito allo Statuto era in corso una legge di modifica – Progetto di Legge 240 - che non riguarda gli aspetti contabili e di bilancio che non ha avuto una definitiva approvazione in legge e che ha avuto “fine anomala per decadenza”;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 del D.Lgs n. 123/2011;

- il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare tutto l'art. 39 relativo "il sistema di bilancio delle regioni";
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i. ed in particolare l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 e punto 2 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori con le modifiche ad oggi in vigore dettate dalla L. R. 6/2022 e L.R. 13/2022;
- la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.i. ed in particolare l'art. 10 relativamente al bilancio preventivo;
- il principio applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) e più in generale tutti i principi contabili applicabili alla Regione allegati al D.Lgs. n. 118/2011;

#### **tenuto conto**

- che la Regione approvava con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R. Regolamento regionale recante: "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011;
- che con Decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 dicembre 2023 l'ente ha modificato il regolamento del 16 luglio 2021, n. 9/R. recante: "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R";
- che pertanto dal 28 dicembre 2023 - giorno di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione - è in vigore tale regolamento;
- che nonostante l'adozione delle modifiche il regolamento di contabilità non ha ad oggi modificato il contenuto e che gli artt. 10 comma 5, 35 comma 3 e 40 comma 8 riportavano le medesime previsioni che erano state introdotte dall'art. 125 della L.R. 25/2021, poi cancellate dalla L.R. 6/2022 e L.R. 13/2022 seppur statuendo, comunque, all'art. 35 comma 2 che "Il Collegio svolge i compiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e dal Capo III bis della l.r. 7/2001";
- che in data 9 dicembre 2024 (rif. verb. 33/2024 – allegato 1) il collegio ha rilasciato parere positivo al bilancio 2025-2027 del Consiglio Regionale;
- che ad oggi il bilancio del Consiglio regionale 2025-2027 è stato approvato definitivamente come da Deliberazione n. 19-29662 del 23 dicembre 2023;
- che da tale bilancio si evince l'autorizzazione di spesa per il 2025 di euro 54.920.890,56 per somme trasferite dalla regione e che dalle verifiche effettuate si evince la corrispondenza delle somme previste in entrata del Consiglio nel bilancio di previsione 2025 come peraltro si evince dal parere del collegio (allegato 1 al verb. 33/2024);
- nonostante ciò, per le annualità 2026 e 2027 ad oggi somme non coincidono come meglio oltre evidenziato nella presente relazione **pertanto sarà necessario un ulteriore emendamento in aula per uro 30.000,00 di maggiore spesa e di conseguenza una variazione di minore spesa non obbligatoria.**

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio 2025-2027.

<b>GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2023 – RENDICONTO</b>
--

Con Legge Regionale n. 21 del 2 agosto 2024 è stato approvato il "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2023", che presentava un saldo di cassa di € 223.962.147,33 ed un disavanzo di € 1.201.188.772,98 (rispetto ad euro 1.328.601.509,46 del 2022) di primo livello ed euro 5.110.609.368,71 di secondo livello e che la Corte dei conti – Sezione di Controllo per il Piemonte, in relazione all'esercizio finanziario 2023 ha

adottato in data 18 luglio 2024 la deliberazione di parificazione del D.D.L. regionale del rendiconto 2023 (Deliberazione n. 136/2024/SRCPIE/PARI) e che i valori erano i seguenti:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				95.472.607,10
RISCOSSIONI	(+)	1.724.360.328,10	13.971.594.794,64	15.695.955.122,74
PAGAMENTI	(-)	2.266.914.903,72	13.300.550.678,79	15.567.465.582,51
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			223.962.147,33
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			223.962.147,33
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.084.858.700,43	2.157.156.344,35	5.242.015.044,78
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>				2.456.181,40
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.153.945.735,67	2.699.203.174,73	5.853.148.910,40
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			360.195.849,19
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			453.821.205,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA'	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			-1.201.188.772,98

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023		
<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023		360.366.003,79
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)		9.218.839,33
Fondo anticipazioni liquidità		3.291.683.955,34
Fondo perdite società partecipate		1.980.194,65
Fondo contezioso		44.138.703,00
Altri accantonamenti		38.539.578,00
<b>Totale parte accantonata (B)</b>		<b>3.745.927.274,11</b>
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		6.455.522,60
Vincoli derivanti da trasferimenti		154.818.910,44
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		267.795,31
Altri vincoli		0,00
<b>Totale parte vincolata (C)</b>		<b>161.542.228,35</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>		<b>1.951.093,27</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>		<b>-5.110.609.368,71</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare</b>		

Nella delibera di parifica la Corte dei conti ha parificato il rendiconto generale della Regione Piemonte per l'esercizio 2023 senza eccezioni ma con molte osservazioni e raccomandazioni.

**GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2024 e CASSA 2025**

Il bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato con L.R. n. 9 del 26 marzo 2024 rispetto al quale è stato rilasciato dal sottoscritto collegio dei revisori (rif. verbale n. 1/2024 – allegato 1) in data 17 gennaio 2024 il parere di competenza.

La situazione di cassa dell'Ente negli ultimi esercizi presenta i seguenti risultati al 31 dicembre:

	<b>Disponibilità chiusura esercizio</b>
Anno 2019	<b>161.427.898,70</b>
Anno 2020	<b>210.549.553,59</b>
Anno 2021	<b>229.498.262,51</b>
Anno 2022	<b>95.472.607,10</b>
Anno 2023	<b>223.962.147,33</b>
Anno 2024 presunto da prospetto	<b>0,00</b>

Come in anni passati (bilancio 2020-2023), nelle stampe ufficiali pervenute l'ente torna dopo quattro annualità a non dare evidenziazione del conto di fondo cassa iniziale presunto nonostante negli ultimi anni si fosse superata tale criticità. Pertanto, l'ente non ha ottemperato all'art. 99 punto 7 lettera c) del D.Lgs 118/2011 che richiede che "nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: ...omissis ...in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente".

Il collegio rileva che già nel 2020 a tal proposito il collegio riportava: "...omissis...richiama gli uffici alla puntuale previsione delle previsioni di cassa tenuto conto che anche i principi contabili hanno inteso riportare al centro dell'attenzione al liquidità degli enti ed in particolare il saldo non negativo di cassa che deve essere monitorato per il ruolo che i flussi hanno negli equilibri di bilancio. Si ricorda che il revisore è tenuto a verificare anche il permanere degli equilibri non solo di competenza ma anche di cassa. Si evidenzia che le entrate e le uscite di cassa non possono essere ritenute puntuali essendo di pari importo e pertanto non sembrerebbe coerente ad assicurare il rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 118/2011 pertanto si raccomanda all'ente un'apuntuale verifica dei flussi di cassa anche al fine di garantire la tempestività dei pagamenti. Si richiama il verbale n. 5/2020. Si chiede all'ente di modificare gli allegati obbligatori in quanto l'art. 9 punto 7 lettera c) del D.Lgs 118/2011 richiede che "nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, sono iscritti: .omissis... in entrata, il fondo di cassa presunto dell'esercizio precedente".

Pertanto, nell'anno 2025 le stampe non riportano la cassa presunta a inizio anno, nonostante oltretutto l'emendamento sia stato approvato in data 13 gennaio e quindi dopo la chiusura dell'anno della tesoreria, quantomeno finanziaria di giacenza, mentre diversamente dagli scorsi anni riporta la cassa finale presunta del 2025 ad euro 348.523,00 dato che si presume non coerente con la dimensione dell'ente.

Pertanto nonostante la previsione di un saldo al 31.12.2025 diverso da zero, per il 2025, si sottolinea che continuano a non essere del tutto accolte da parte degli uffici le raccomandazioni e i rilievi in quanto la previsione definitiva di una cassa a fine esercizio seppur per la prima volta non a zero non può presumere una puntuale verifica delle previsioni di cassa partendo peraltro con un saldo iniziale non veritiero di zero.

Tale assunto risulta un punto fermo, tenuto anche conto che i principi contabili hanno inteso riportare al centro dell'attenzione la liquidità degli enti ed in particolare il saldo non negativo di cassa che deve essere monitorato per il ruolo che i flussi hanno negli equilibri di bilancio.

Si ricorda infatti che il revisore è tenuto a verificare anche il permanere degli equilibri non solo di competenza ma anche di cassa che qui non possono essere verificati.

Di seguito si riporta il prospetto dell'andamento delle movimentazioni di cassa presunte:

**GESTIONE PREVISIONI DI CASSA dell'emendamento 2:**

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2025
	Fondo cassa all'1/1 esercizio di riferimento	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	10.970.481.361,53
2	Trasferimenti correnti	1.577.262.585,45
3	Entrate extratributarie	602.236.799,05
4	Entrate in conto capitale	853.532.156,44
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	402.868.134,10
<b>TOTALE ENTRATE FINALI</b>		<b>14.406.381.036,57</b>
6	Accensione prestiti	
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	2.989.213.329,65
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>17.395.594.366,22</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>		<b>17.395.594.366,22</b>

  

BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2025
	Disavanzo di amministrazione	0,00
1	Spese Correnti	12.651.205.203,08
2	Spese in conto Capitale	1.007.863.470,13
3	Spese per incremento di attività finanziarie	400.150.000,00
<b>TOTALE SPESE FINALI</b>		<b>14.059.218.673,21</b>
4	Rimborsi e Prestiti Chiusura anticipazioni ricevute da istituto	346.863.840,33
5	Tesoriere/Cassiere	0,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	2.989.163.329,65
<b>TOTALE TOTALI</b>		<b>3.336.027.169,98</b>
<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>		<b>17.395.245.843,19</b>
<b>CASSA PRESUNTA FINE 2025</b>		<b>348.523,03</b>

Oltre al mancato inserimento del fondo iniziale di cassa presunto negli allegati di bilancio e negli schemi, gli stanziamenti di cassa devono comprendere le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui che dovrebbero essere elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili nonché delle minori riscossioni per effetto delle riduzioni/esenzioni.

La previsione delle entrate deve rappresentare quanto l'amministrazione ritiene di poter accertare per ciascun esercizio considerato, mentre la previsione delle spese è quantificata nella misura necessaria allo svolgimento delle attività che daranno luogo ad obbligazioni esigibili in ciascun esercizio considerato e tiene conto degli impegni assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate ed esigibili negli esercizi considerati.

Seppur il saldo non a zero ipotizzato a fine esercizio – come più volte sottolineato – la mancata previsione iniziale evidenzia una non puntuale elaborazione della programmazione dei flussi presunti di cassa, e pertanto non sembrerebbe coerente ad assicurare il rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 118/2011; si raccomanda nuovamente all'ente una puntuale verifica dei flussi di cassa anche al fine di garantire la tempestività dei pagamenti. A tal proposito il collegio richiama gli uffici alla puntuale previsione delle previsioni di cassa tenuto conto che il saldo non negativo di cassa che deve essere monitorato per il ruolo che i flussi hanno negli equilibri di bilancio.

Nel contesto di cui sopra si affianca una novità relativa alla pronuncia della Deliberazione 17/SEZAUT/2023/QMIG della Corte dei conti Sezione Autonomie in merito alla gestione della cassa vincolata per gli enti locali (quindi riconducibile allo stato alle regioni) che si affianca però – per alcuni elementi di carattere generale tuttavia - agli elementi di richiamo inseriti nella Parifica della regione Lazio al Rendiconto 2022 n. 148/2023/PARI.

Il collegio pertanto auspica nuovamente un approfondimento - seppur non esistano obblighi normativi per la regione di tracciamento analitico delle risorse vincolate e in generale "di un sistema di rilevazione contabile della cassa vincolata (ad eccezione di quella sanitaria), così come di un sistema di rilevazione della ricostruzione delle entrate vincolate per cassa" tenuto conto che anche la Sezione Lazio ha rilevato un approfondimento sulla necessità di efficientamento del sistema contabile della regione in argomento. Nella Requisitoria del Procuratore regionale 2022 era riportato infatti che: Pur in mancanza di espressa previsione normativa, la Procura evidenzia l'importanza del rispetto del principio di "veridicità ed attendibilità" del bilancio, il cui scopo è la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria dell'esercizio, che presuppone un "corretto" utilizzo delle partite vincolate in parte entrata ed in parte spesa, con una corretta apposizione di vincoli alle entrate rimosse e la relativa osservanza nella successiva gestione ai fini dell'attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio"...omissis ..."In assenza di specifico tracciamento, costituito dall'elenco delle partite vincolate movimentate negli anni in bilancio e non ancora chiuse (con riferimento, quindi, non solo alla sola competenza) possono sorgere perplessità circa la corretta gestione degli accertamenti non impegnati o delle spese vincolate "disimpegnate".

A proposito di tempi di pagamento si richiama anche la recentissima circolare della Ragioneria dello Stato e il Dipartimento della funzione Pubblica - ragioneria Generale dello Stato (Circolare 1 del 3 gennaio 2024) nella quale si evince come - poiché la Comunità Europea considera necessario il rispetto dei tempi di pagamento dettati dalla Direttiva Europea del 2011 il corretto funzionamento del sistema economico - si sono ampliati i compiti dei revisori tramite un sistematico controllo non a campione (e non generalizzato) sui tempi di pagamento e sull'applicazione delle prescrizioni previste.

Inoltre da ultimo è necessario da quest'anno considerare una novità importante dettata dall'art. 6 del DL 155/2024 che prevede che "Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C (M1C1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza) PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 2. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che sia predisposto il piano di cassa di cui al comma 1.

Il collegio, pertanto, nei prossimi mesi dovrà effettuare il controllo della redazione del piano annuale e durante le proprie trimestrali verificare l'attuazione dello stesso.

#### Avanzo presunto 2024

Il collegio riporta che, a norma dell'art. 42 del D.Lgs 118/2011, l'ente sta provvedendo alla predisposizione della bozza che entro il 30 gennaio 2025 dovrà essere approvata dalla Giunta ed inviata al collegio.

Il prospetto di avanzo presunto 2024 è comunque un allegato obbligatorio a norma dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs 118/2011. Nonostante ciò, lo stesso non era presente nel DDL iniziale ma è stato inserito nel DDL emendato – approvato in data 13 gennaio 2025 tramite l'emendamento 1 (E-1) che è stato inviato al collegio per l'espressione del presente parere. Il collegio pertanto sta effettuando valutazioni su una prima ipotesi di avanzo presunto, che però deve ancora superare molti controlli, tra cui la ricognizione del contenzioso per la congruità del fondo medesimo nonché tutte le poste vincolate. Di seguito si riporta l'allegato all'emendamento:

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)\***

<b>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:</b>		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2024	- 1.201.188.772,98
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2024	814.017.054,69
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2024	16.684.980.620,62
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2024	17.224.333.686,36
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	-
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2024	-
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2024	-
=	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno N</b>	- 926.524.784,03
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2024	68.000.000,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2024	65.000.000,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	-
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	-
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2024	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2024	67.404.016,60
=	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024</b>	- 990.928.800,63
<b>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2024:</b>		
<b>Parte accantonata<sup>(3)</sup></b>		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	395.747.419,29
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni) <sup>(5)</sup>	9.218.839,33
	Fondo anticipazioni liquidità <sup>(5)</sup>	3.161.491.791,06
	Fondo perdite società partecipate <sup>(5)</sup>	1.980.194,65
	Fondo contenzioso <sup>(5)</sup>	46.830.585,07
	Altri accantonamenti <sup>(5)</sup>	39.701.025,77
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>3.654.969.855,17</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	31.455.522,60
	Vincoli derivanti da trasferimenti	197.169.824,67
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Altri vincoli	-
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>228.625.347,27</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>1.951.093,27</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>- 4.876.475.096,34</b>
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto <sup>(6)</sup>	0,00
<b>Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare<sup>(7)</sup></b>		
<b>3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1 previsto nel bilancio:</b>		
	Utilizzo quota accantonata (da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	-
	Utilizzo quota vincolata	-
	Utilizzo quota destinata agli investimenti (previa approvazione del rendiconto)	-
	Utilizzo quota disponibile (previa approvazione del rendiconto)	-
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>-</b>

(\*) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

Il collegio ha chiesto di ricevere la DGR inerente l'adempimento a norma dell'art. 42 comma da 8 del D.Lgs 118/2011, riservandosi di effettuare le verifiche necessarie in sede di rendiconto a seguito dell'importante, non ultimo, adempimento del riaccertamento ordinario. Si prende positivamente atto in questo senso del proseguimento dell'importante lavoro attivato dalla Ragioneria negli scorsi anni, in collaborazione con lo scrivente collegio.

In merito al riaccertamento 2024 il collegio riporta di non aver ancora ricevuto la documentazione finalizzata al campionamento e all'attività di controllo in quanto il DDL di previsione quest'anno è stato approvato in bozza già a settembre 2024, quindi con molto anticipo rispetto alla consuetudine dell'ente, seppur poi solo il 13 gennaio la Giunta ha approvato l'emendamento che gli uffici considerano essere "il Bilancio".

Il collegio è stato informato dall'Ufficio Ragioneria delle attività attualmente in corso relative a regolarizzazioni, verifica somme entrate vincolate, contenzioso, ricognizione debiti fuori bilancio, ecc. per la verifica degli accantonamenti e fondi dell'avanzo.

In data 1° febbraio è pervenuta copia della comunicazione inviata dalla Dirigente della Ragioneria– ai fini del rendiconto ed in ottemperanza all'art. 73 del D.lgs 118/2011 e alle norme regolamentari dell'ente – avente prot. 00083604 del 23 dicembre 2024 con richiesta di acquisire tutte le attestazioni sull'esistenza di debiti fuori bilancio entro il 24 gennaio 2024.

La ricognizione risulta terminata e non si evincono situazioni da necessitare ad oggi variazioni e/o accantonamenti, pertanto si rinvia alla prossima valutazione in fase di rendiconto.

In merito all'art. 42 comma 2 del D.Lgs 118/2011 si evidenzia che la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto è un allegato al bilancio di previsione (allegato 7) che evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. In particolare, la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto consente di verificare l'esistenza di un eventuale disavanzo e di provvedere alla relativa copertura, cosa peraltro già nota per questo ente.

Il collegio è stato informato dell'avvenuta approvazione in data 31 gennaio 2024, ma ad oggi non è stato possibile visionarne il contenuto in quanto non ancora pubblicata e nemmeno fruibile dagli uffici. Si rinviando pertanto le considerazioni al rendiconto.

Il principio contabile 4/1 prevede la descrizione della composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E) e, se negativo, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

L'ente con delibera di Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto *"Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), ai sensi dell'articolo 111, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)", ha deliberato sostanzialmente, sulla base delle risultanze di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019)", la modifica del piano di rientro precedentemente approvato da ultimo con delibera di Giunta n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91 così distinto:*

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		55.000.743,44
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	<b>Totale</b>	<b>325.272.399,91</b>

Si ricorda infatti che, poiché in sede di rendiconto 2019 il risultato di secondo livello (post-vincoli e accantonamenti) ha riportato un disavanzo più basso essendo pari ad euro 6.228.640.703,82 (rispetto al residuo debito di euro 6.279.996.119,86 che si stava ripianando) e quindi uno spazio per euro 51.355.416,04; seppur inizialmente l'ente non avesse ritenuto di ricorrere alla possibilità concessa dall'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia, con la DGR n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro, spalmando sostanzialmente questo minor disavanzo nei prossimi 17 anni addivenendo così in sostanza ad una maggior capacità annuale di spesa di circa 3 mil di euro il tutto ai sensi dell'art. 111 comma 4 del DL 18/2020.

Per addivenire a ciò, in sede di DDL di Assestamento di Bilancio 2020, approvato con L.R. 30 del 16 dicembre 2020, l'ente ha modificato in iter legislativo, l'allegato 26 della L. 25/2020 – legge al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 - evidenziando sostanzialmente il minor disavanzo, da rendiconto, appostandolo alla maggior copertura di disavanzo della *"quota Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla*



Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 – 36198”. La scelta dell’ente veniva comunicata al collegio in occasione del DDL assestamento (rif. verb. 23/2020) indicando una quota totale di ripianamento di euro 376.672.815,95 anziché di euro 325.272.399,91.

Pertanto, in seguito a tali atti, la copertura del 2021 è avvenuta in coerenza con il nuovo piano approvato di seguito riportato per memoria:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	<b>Totale</b>	<b>322.251.493,09</b>

Per il 2021 la copertura del disavanzo è avvenuta infatti come di seguito:

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO 2020 (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)	DISAVANZO RIPIANATO nel 2021 (c) =(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE nel 2021 (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)- (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera di Consiglio regionale n. 317-36198 del 2 ottobre 2018	883.657.222,46	831.677.385,84	51.979.836,62	51.979.836,62	0,00
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui disavanzo tecnico al 31 Dicembre....	1.247.094.515,18	1.195.132.243,71	51.962.271,47	51.962.271,47	0,00
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013 solo per Regioni	3.772.616.566,27	3.554.307.181,27	218.309.385,00	218.309.385,00	0,00
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL (solo enti locali)					0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio.....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.903.368.303,91</b>	<b>5.581.116.810,82</b>	<b>322.251.493,09</b>	<b>322.251.493,09</b>	<b>0,00</b>

L'entrata in vigore dell'art. 1 comma 603 della L. 234/2021 con decorrenza 1° gennaio 2022, ha sostituito l'art. 1 comma 458 della L.190/2014 prevedendo sostanzialmente la chiusura della gestione commissariale e stabilendo il subentro della Regione nei rapporti passivi assunti nei confronti dello Stato. In tal modo ha disciplinato la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.Lgs 35/2013 secondo le modalità previste dall'art. 1 commi da 692 a 700 della L. 208/2015 in luogo dell'ormai superato art. 1 comma 701 della L. 208/2015 inerente alla gestione commissariale.

Il collegio ha chiesto di acquisire gli atti amministrativi di riferimento ed in particolare ha attenzionato la DGR 16-4749 del 11 marzo 2022 avente ad oggetto "Proposta di modifica della deliberazione di Consiglio regionale 18 febbraio 2021 n. 120-3140 quale presa d'atto dell'art. 1 comma 603 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

Viene sostanzialmente a modificarsi una delle componenti del rientro da disavanzo costituente il fondo anticipazione di liquidità, restando invece invariate le restanti voci, e pertanto la somma prevista in base ai nuovi conteggi e metodo di rientro (comma 700 della L. 208/2015) risulta in diminuzione:

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014	831.677.385,84	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	675.737.875,98
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui disavanzo tecnico al 31 Dicembre....	1.195.132.243,71	51.962.271,47	51.962.271,47	51.962.271,47	1.039.245.429,30
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013	3.554.307.181,27	134.205.118,53	128.418.107,40	130.192.164,28	3.161.491.791,06
<b>TOTALE</b>	<b>5.581.116.810,82</b>	<b>238.147.226,62</b>	<b>232.360.215,49</b>	<b>234.134.272,37</b>	<b>4.876.475.096,34</b>

Per il 2023 la copertura nel preventivo era come di seguito indicata:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		128.418.107,40
	<b>Totale</b>	<b>232.360.215,49</b>

Per il 2024 la copertura del disavanzo è avvenuta come di seguito:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		130.192.164,28
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui alla L. 21/3/2023 art. 1 comma 527-ter		25.092.992,10
	<b>Totale</b>	<b>259.227.264,47</b>

Il riassorbimento annuale per il 2025-2027 è pertanto la seguente:

MODALITA' COPERTURA DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO (5)	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizio 2027	Esercizi successivi
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014	675.737.875,98	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	519.798.388,12
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	1.039.245.429,30	51.962.271,47	51.962.271,47	51.962.271,47	883.358.814,89
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013 (solo per le regioni)	3.161.491.791,08	131.996.012,33	133.830.230,38	135.695.409,83	2.759.970.138,52
Ulteriore disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui alla L. 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 527-ter					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
<b>Totale</b>	<b>4.876.475.096,34</b>	<b>235.938.120,42</b>	<b>237.772.338,47</b>	<b>239.637.517,92</b>	<b>4.163.127.119,53</b>

Il collegio ha verificato l'appostazione nella parte spesa di tali importi. Nonostante ciò, si evidenzia che tale importo potrebbe cambiare in quanto sarà definitivo solo dopo le operazioni di ROR ancora in fase di approvazione.

In merito all'esito della somma di disavanzo presunto è sempre necessario rilevare la necessaria verifica della corretta determinazione degli accantonamenti e dei vincoli. A tal proposito già nei precedenti pareri si richiamava alla prudenza, ad esempio come richiesto in passato non addivenendo ad alcun utilizzo della quota venuta disponibile conseguentemente all'introduzione del comma 111 del Cura Italia dell'avanzo 2019, valutando un maggior accantonamento in sede di legge di assestamento, in quanto l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti consiste anche nella corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro o viceversa.

In estrema sintesi il collegio:

- nel rendiconto 2019 chiedeva *“tenuto conto dell'importanza delle imputazioni e calcolo degli accantonamenti e fondi, per la corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro o viceversa – alla luce delle vigenti nuove normative - per avere la corretta dimensione della somma in eccedenza da poter reinvestire a norma dell'art. 111 comma 4 bis del “Cura Italia” il collegio tenuto conto della delicatezza di dell' art. 111 comma 4 bis e della sua ratio giuridica, richiamando quanto inserito nello specifico nel corpo della presente relazione chiede di valutare con estrema prudenza l'eventuale stanziamento di tali somme”;*
- nel rendiconto 2020 riportava *“In merito al miglioramento, come spesso insiste il collegio – dettato anche dalla parte accantonata - è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo. Stesse considerazioni per un ente in disavanzo che sta ripianando lo stesso in quote annuali. Infatti l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti consiste anche nella corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro o viceversa – alla luce delle vigenti nuove normative - per avere oltretutto la corretta dimensione della somma in eccedenza da poter reinvestire a norma dell'art. 111 comma 4 bis del “Cura Italia”;*

- nel rendiconto 2021 riportava: *“ In merito al miglioramento, come spesso insiste il collegio – dettato anche dalla parte accantonata - è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo.. Stesse considerazioni per un ente in disavanzo che sta ripianando lo stesso in quote annuali. Infatti l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti consiste anche nella corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro”.*
- nel rendiconto 2022 riportava *“In merito al miglioramento, come spesso insiste il collegio – dettato anche dalla parte accantonata - è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo. Stesse considerazioni per un ente in disavanzo che sta ripianando lo stesso in quote annuali;*
- nel rendiconto 2023 riportava: *“In merito al disavanzo, come spesso insiste il collegio – dettato anche dalla parte accantonata - è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e, di conseguenza, solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo. Stesse considerazioni per un ente in disavanzo che sta ripianando lo stesso in quote annuali. Infatti l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti consiste anche nella corretta valutazione del disavanzo da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro”.*

In merito al disavanzo il collegio evidenzia che il comma 786 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 dispone un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario pari a 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 1.310 milioni per il 2029.

Il comma successivo 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, debbano iscrivere nel bilancio – parte corrente - per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, un fondo di pari importo al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica di cui al comma 786. Dette risorse devono costituire un'economia che per gli enti in disavanzo viene finalizzato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione.

Come è noto, il punto 9.2.30 dell'Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone che "nel caso in cui non sia possibile riferirlo ai piani di rientro, il maggiore ripiano del disavanzo è attribuito alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell'esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto”.

Detto meccanismo è stato previsto nelle somme previste del DDL 49 emendato; in particolare tale fondo è appostato alla missione 20 della parte spesa.

A tal fine siamo stati informati che in data 31 gennaio l'ente ha approvato con DGR le modifiche e direttive necessarie sulla nuova manovra del disavanzo.

#### Applicazione avanzo

Il collegio deve evidenziare che la situazione del DDL iniziale e di quello emendato (E-1) non ha rilevato applicazione delle quote vincolate e/o accantonato dell'avanzo ad eccezione della quota relativa alla anticipazione di liquidità meglio oltre attenzionata.

#### Analisi fondi risultato presunto

In merito agli accantonamenti e vincoli di seguito si riportano alcune preliminari osservazioni.

#### **Parte accantonata al RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2024**

Gli accantonamenti previsti sul risultato di amministrazione presunto è il seguente come riportato nell'allegato obbligatorio al bilancio denominato “allegato 7 – tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto” inserito come da emendamento (E-1) in sostituzione dell'art. 2 al DDL n. 49 che vengono raffrontati con gli accantonamenti presenti al rendiconto 2023.

PARTE ACCANTONATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2023	Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	Avanzo Presunto 2024
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	340.100.270,37	360.366.002,79	395.747.419,29
Accantonamento residui perenti al 31/12	9.218.839,33	9.218.839,33	9.218.839,33
Fondo anticipazioni liquidità	3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06
Fondo perdite società partecipate	2.869,25	1.980.194,65	1.980.194,65
Fondo contenzioso	39.291.054,40	44.138.703,00	46.830.585,07
Altri accantonamenti	52.845.253,23	38.539.578,00	39.701.025,77
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>3.861.560.349,32</b>	<b>3.745.927.274,11</b>	<b>3.654.969.855,17</b>

### **Fondo crediti dubbia esigibilità**

Relativamente al fondo svalutazione crediti dubbia esigibilità il collegio, non avendo ancora potuto prendere atto del calcolo effettuato dall'Ente, sottolinea l'importanza del corretto calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità soprattutto per un ente che presenta un disavanzo.

Il fondo risulta accantonato per un importo per il 2024 pari ad euro 395.747.419,29 contro euro 360.366.002,79 per il 2023 contro euro 340.100.270,37 per il 2022 e 330.049.640,49 per il 2021, euro 261.076.695,35 per il 2020 ed euro 232.085.452,03 per il 2019.

Si rinvia alla parte di detta relazione relativa alla parte competenza – sezione FCDE competenza 2025-2027.

Si effettueranno maggiori controlli in sede di rendiconto 2024 tenuto conto che questo aspetto dovrà essere oggetto di analisi da parte dell'ente a seguito del riaccertamento dei residui, soprattutto in merito ad alcune partite pregresse, tra cui quelle relative a crediti inerenti procedure fallimentari in essere e quelle relative ai crediti deteriorati di FINPIEMONTE.

Il collegio evidenzia che in parte competenza sono state stanziare le seguenti cifre come da allegato 9:

anno	Accantonamento di competenza
2025	25.004.488,63
2026	22.196.144,26
2027	22.196.144,26

### **CREDITI FINPIEMONTE PNL**

Il collegio ricorda che:

- con L.R. di assestamento 2020 l'ente aveva provveduto ad iscrivere 121 mil al netto della svalutazione all'83,5% come comunicato in data 9 ottobre 2019 dal direttore generale di Finpiemonte Spa. Tale comunicazione riportava un importo di credito di euro 121.007.465,41 al 31 dicembre 2018. L'ente in tale sede provvedeva ad effettuare una iscrizione complessiva di euro 118.507.465,41 sul 2022 che risultava pari esattamente all'83,5% di 121.007.465,41 (decurtato dell'incasso già avvenuto di 2,5 Mli) e di un FCDE di euro 98.953.733,62 calcolato sulla base imponibile già al netto dell'incasso pari ad euro 118.507.465,41. Il collegio rilevava in quella sede che i calcoli effettuati non avevano tenuto conto degli incassi già avvenuti sull'annualità 2019 per circa euro 2.500.000,00 e che al 31.12.2019 erano stati mantenuti ulteriori residui attivi che sembravano relativi alla medesima partita; per tali ragioni, al collegio la parte accantonata quale svalutazione appariva non capiente. Inoltre il collegio rilevava il mancato rispetto dei principi contabili ritenendo all'epoca che tale partita, trattandosi di obbligazione giuridica già scaduta che avrebbe dovuto essere appostata a suo tempo tra i residui, con fondo dedicato, sarebbe dovuta essere iscritta tutta in competenza dell'annualità 2020 e non nel pluriennale annualità 2021. Da questo punto di vista è intervenuto poi una modifica al principio contabile 4/2 al punto 3.5 modificato a fine 2021. Nonostante ciò, non trattandosi di una obbligazione di entrate proprie rateizzate, bensì di entrate dovute la cui esigibilità è già scaduta in quanto inerente entrate da recuperare, è necessario restare fermi a tali principi.

Quindi nonostante le richieste del collegio di modificare la competenza, l'ente ha iscritto le somme – per euro 118.507.465,41 sull'annualità 2022;

- conseguentemente a quanto sopra nel bilancio di previsione 2021-2023, nella sola previsione anno 2021, suddivisa in quattro capitoli di entrata, erano rimaste le previsioni complessive di euro 118.507.465,41 relative ai Crediti deteriorati "Non Performing Loans";

- durante le operazioni di ROR dell'anno precedente era stato verificato che dalla previsione di euro 118.507.465,41 si è avuto un incasso avvenuto nel 2021 di euro 9.865.000,00 e una cancellazione da ROR in seguito a comunicazioni ufficiali avvenute da parte dell'area accrediti di Fimpiemonte spa per euro 2.493.135,47. Pertanto a rendiconto 2021, è stato evidenziato un residuo mantenuto di euro 106.149.329,94 e allora risultante ancora presente l'FCDE nell'avanzo per il 79% del residuo, per un totale di euro 84.060.719,09. Tenendo conto che tale residuo attivo per euro 6.018.831,97 è relativo a n. 77 posizioni con garanzia di Finpiemonte, non hanno fatto parte dell'imponibile per l'accantonamento a FCDE, la % di copertura passa al 84%.

Nel 2022 da ROR tale posta pur non essendo stata campionata è stata verificata.

La situazione era la seguente: erano stati mantenuti a residuo posizioni per euro 96.383.032,59 ed erano avvenute cancellazioni da ROR per euro 981.909,62 mentre durante il 2022 sono stati incassati euro 8.784.387,73 cancellati in corso di anno.

Durante il rendiconto 2022 il collegio ha verificato la composizione dell'FCDE che è rimasto quello precedentemente inserito (precedentemente a copertura dell'84%) pertanto con una copertura al 31.12.2022 di oltre l'87% per i soli crediti qui trattati.

Sul 2023 il residuo attivo 96.383.032,59 al 31 dicembre 2023 risultava pari ad euro 83.781.086,02 in quanto sono stati incassati durante l'anno euro 12.591.314,78 e cancellati in sede di ROR euro 10.631,79. Il collegio ha verificato la composizione dell'FCDE che è rimasto quello precedentemente inserito (precedentemente coprente l'87%) pertanto con una copertura al 31.12.2023 di oltre l'88% per i soli crediti qui trattati.

Ad oggi non si hanno ancora notizie definitive di detta partita per il 2024.

Si effettueranno pertanto le valutazioni in sede di rendiconto.

### **Fondo contenziosi**

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso nell'avanzo presunto risulta pari ad euro 46.830.585,07. Tale dato è in aumento rispetto al 2023 che era pari ad euro 44.138.703,00 ed euro 39.291.054,40 appostati nel rendiconto 2022. In nota integrativa viene rilevato che *"è pari alla quota risultante dal rendiconto dell'esercizio 2023 incrementato dell'accantonamento al fondo contenzioso per euro 2.691.882,07 tenuto conto dell'andamento del contenzioso nel corso del 2024"*.

Il collegio effettuerà le verifiche necessarie in sede di rendiconto essendo la situazione estremamente complessa da valutare, tenuto conto anche dei relativi possibili interessi e importi per spese legali in caso di soccombenza. Il collegio ha chiesto di ricevere una valutazione dall'Avvocatura interna della Regione, una sorta di "relazione valore contenzioso pendente" che comunque si renderà obbligatorio formalizzare per il prossimo rendiconto a firma della Responsabile del settore chiedendo comunque l'espressione di un proprio parere sulle varie percentuali di soccombenza ai fini di una valutazione del collegio sulla congruità del fondo.

Il regolamento Regionale in essere n. 9/2021 – tenendo conto delle modifiche riportate - denominato Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale all'art. 20 comma 8 riporta che "Il Collegio dei revisori dei conti, nel corso dell'esame della proposta di legge di bilancio di previsione, di assestamento generale di bilancio e di rendiconto, verifica la congruità degli stanziamenti previsti nell'ambito del fondo rischi per le spese legate al contenzioso".

Rispetto a detto inciso, il collegio anche in rendiconto 2022 e 2023 aveva rilevato che il passaggio dei principi contabili, unico documento da cui si evince che il collegio debba addivenire ad una sua valutazione in merito alla congruità del Fondo contenzioso, vuole sottolineare che tale valutazione non sia possibile senza una preventiva valutazione precisa e puntuale da parte dell'Avvocatura stessa, unico organo in grado di effettuare una valutazione meramente tecnica.

Il collegio in merito all'osservazione - a rendiconto 2022 - della necessaria rimodulazione dei commi 4 e 2 del medesimo art. 20 in quanto riteneva che la periodicità semestrale della relazione dell'avvocatura non fosse adeguata ai tempi dell'Ente (che ha necessità di avere tale monitoraggio almeno a preventivo, assestamento, variazioni e rendiconto), prende atto che la modifica avvenuta con Decreto del Presidente della Giunta regionale regolamento n. 11/2023 del 21 dicembre 2023 ha riguardato unicamente l'integrazione del comma 4-bis che risulta al collegio di notevole importanza come la modifica del comma 5.

A tal proposito il collegio ha richiesto la nota dell'Avvocatura che è pervenuta solo in data 29 gennaio 2025 quanto inviato al Settore Ragioneria tramite procedura interna DOQUI prot. 3216/A1018A del 19 gennaio 2025.

Il collegio non ha potuto arrivare a conclusioni in quanto il file non permette un immediato calcolo delle somme potenzialmente richieste in quanto alcune non riportano il dato e vi sarebbe necessità di ricalcolare tutte le somme.

Si rileva pertanto che ad oggi risulta impossibile addivenire alla verifica della congruità dell'accantonamento presunto e alla verifica di eventuali passività non inserite a copertura nel DDL – neppure emendato - di bilancio.

Alla data dell'emendamento (E-1) la situazione dell'accantonamento, come riportata dall'ente nella nota integrativa, rispecchia il seguente calcolo:

STATO DEL CONTENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2024	PERCENTUALE DI COPERTURA		VALORE TEORICAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2024 (A)	ACCANTONATO DA REGIONE
CAUSE PROBABILI	Controversie non sanitarie	12.446.226,00	1,00		12.446.226,00	12.446.226,00
CAUSE POSSIBILI	Controversie non sanitarie	15.655.143,73	0,43		6.731.711,80	6.731.711,80
CAUSE PROBABILI	Controversie sanitarie		1,00		0,00	0,00
CAUSE POSSIBILI	Controversie sanitarie	64.287.743,83	0,43		27.643.729,85	27.643.729,85
<b>TOTALI</b>		<b>92.389.113,56</b>			<b>46.821.667,65</b>	<b>46.821.667,65</b>
STATO DEL CONTENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2024	PERCENTUALE DI COPERTURA		VALORE TEORICAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2024 (B)	ACCANTONATO DA REGIONE
CAUSE REMOTE	Controversie non sanitarie	891.742,00	0,01		8.917,42	8.917,42
<b>TOTALI</b>		<b>891.742,00</b>	<b>0,01</b>		<b>8.917,42</b>	<b>8.917,42</b>
<b>TOTALI CAUSE</b>		<b>93.280.855,56</b>			<b>46.830.585,07</b>	<b>46.830.585,07</b>
<b>SPESE LEGALI</b>						
CAUSE POSSIBILI E PROBABILI ( C )		489.500,00				
CAUSE REMOTE		28.000,00				
<b>TOTALE SPESE LEGALI</b>		<b>517.500,00</b>				
<b>TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO CONTENZIOSO (A+B+C)</b>					<b>46.830.585,07</b>	

Rispetto ai rilievi inseriti nella precedente relazione, il collegio si attende, a seguito dei confronti in presenza con la Dirigente, di ricevere uno schema di relazione rivisto con le necessità rilevate dal collegio e dagli uffici. Si richiama per le precedenti criticità il parere al DDL bilancio 2023-2025 (rif. verb. 8/2023 – allegato 1) oltre ad altri pareri (rif. verb. 6/2022 e rif. verb. 15/2022).

Si raccomanda di acquisire i suggerimenti della Corte dei conti in sede di ultima parifica ed in particolare che in merito alle cause di valore indeterminato *“pur comprendendo la difficoltà di individuare un valore a fronte di cause come ...omissis..., si raccomanda, in ogni caso, per il futuro, un maggiore sforzo interpretativo nella individuazione del valore da attribuire alla causa in corso al fine della classificazione del relativo rischio per il necessario accantonamento al Fondo contenzioso; e ciò sempre allo scopo di tutelare gli equilibri di bilancio ed evitare che l'Ente si trovi a dover finanziare eventuali soccombente di cui non si era preventivamente individuato e classificato il rischio nell'ambito di tale fondo”*.

Si ricorda che, come da parifica al rendiconto 2022, l'ente "ha seguito le raccomandazioni formulate dalla Sezione nei giudizi di parificazione dei precedenti esercizi, riunificando in un unico accantonamento all'interno del bilancio regionale i rischi relativi al contenzioso sanitario (gestito precedentemente attraverso sub impegni in capitoli della gestione sanitaria) e non sanitario in capo all'Ente medesimo; ciò permetterà di certo una maggiore chiarezza e trasparenza nella gestione di tale partita finanziaria".

Il collegio evidenzia che in parte competenza non sono state stanziare cifre:

anno	Accantonamento di competenza
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00

Come verrà oltre evidenziato questo determina una criticità, tenuto conto che nel triennio sarà certamente probabile la presenza di nuove cause. Si rileva che anche la Corte dei conti Emilia-Romagna chiede motivazioni agli enti per la mancata iscrizione del fondo contenzioso (vedasi da ultimo le Deliberazione n. 27/2022/INPR). Il collegio ritiene la mancata appostazione del fondo contenzioso anche di parte competenza una criticità, tenendo anche conto che il bilancio è unico seppur con tre annualità. In ordine al questo profilo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha avuto modo di sottolineare che "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso". Si rileva che tali principi sono applicabili anche alle regioni seppur riguardino gli enti locali hanno carattere generale.

Si evidenzia inoltre che la Sezione di controllo Emilia-Romagna nel 2022 ha effettuato una serie di indagini su un campione di 100 Comuni della regione, per verificare la corretta applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza di cassa e del fondo rischi da contenzioso che hanno portato ad una serie di interessanti deliberazioni (ad esempio la deliberazione n. 131/2022) tutte aventi un filo comune in particolare, per quello ad ora di interesse finalizzato alla presente relazione, **sia la criticità del mancato accantonamento del fondo rischi contenzioso sia l'obbligo dell'ente tenuto ad una attenta ricognizione delle cause pendenti, da formalizzare (oltretutto specifica) in un apposito atto deliberativo.** In particolare, in dette deliberazioni si evidenzia un concetto più volte rilevato dal collegio in merito all'importanza della correttezza degli accantonamenti ai fini dei controlli e al mantenimento degli equilibri di bilancio.

### **Fondo perdite società Partecipate**

Il collegio prende atto dell'importo accantonato nell'avanzo del fondo perdite società partecipate per euro 1.980.194,65 e pertanto senza nessuna nuova parte accantonata rispetto all'anno 2023 che in sede di rendiconto era stato appostato – dopo le raccomandazioni del collegio – rispetto al dato inizialmente presunto 2023 di euro 2.869,25 nel DDL.

L'accantonamento sarebbe in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 550-552, art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", nonché l'art. 21 del TUSP sulla base dei risultati di bilancio conseguiti dalle società partecipate. Infatti, la Regione deve, nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, accantonare nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

Si evidenzia, infatti, che in alcune delibere di alcune Corti dei conti sezione controllo si ritiene si debbano attuare prudenzialmente gli accantonamenti a bilancio non solo in relazione alle perdite delle società partecipate dirette, ma anche per le partecipate in via indiretta (CC Veneto 485/2018). Sarà cura del collegio, tenuto conto delle richieste e precisazioni indirizzate a tale Settore con richiesta di una azione importante, attuare le dovute verifiche in sede di rendiconto. A tal proposito il collegio ricorda, per il rendiconto 2021, che la stessa Corte dei conti durante la parifica 2020, ha richiamato la decisione della Corte dei conti per la regione Veneto che, con Deliberazione n. 485/2018/PRSE/Verona, evidenziava la notevole responsabilità connessa alla gestione delle risorse pubbliche e rimarcava la necessità di addivenire, prudenzialmente, anche agli accantonamenti per le partecipate indirette.

Il collegio, pur perfettamente consapevole del dibattito sulla opportunità in base ad un principio prudenziale di copertura delle perdite delle partecipate indirette e comprendendo i dubbi da parte degli enti in generale ad uniformarsi alla giurisprudenza contabile nonché le perplessità sull'opportunità di tali accantonamenti trattandosi comunque nella sostanza di somme per un certo periodo bloccate, invitava - in sede di relazione al rendiconto 2022 - l'ente per il futuro ad un esame completo del fondo.

La Sezione nella parifica 2021 ha raccomandato, altresì, per il futuro, quanto all'esigenza di quantificazione del Fondo in parola, di considerare anche le partecipazioni indirette secondo l'orientamento prudenziale della giurisprudenza contabile sopra ricordata. Inoltre, in sede di parifica al rendiconto 2022 ha riportato che *"Come già raccomandato negli scorsi esercizi, si è richiamato quanto osservato dall'Organo di revisione su questo aspetto in relazione all'esigenza di considerare, in via prudenziale, per il futuro, anche le società partecipate indirette, come, peraltro, auspicato dalla stessa giurisprudenza contabile...omissis ... Tuttavia, anche alla luce delle osservazioni effettuate dal Collegio dei Revisori, si rappresenta l'esigenza che la Regione, nella quantificazione del fondo in esame ai sensi dell'art 21 del D. Lgs. n. 175/2016, estenda la valutazione, secondo canoni di prudenza, anche agli effetti riflessi che eventuali perdite delle partecipate indirette producono sul risultato di esercizio della società controllante partecipata direttamente dalla Regione, che potrebbe realizzare i presupposti per l'adozione delle misure indicate nell'art. 21 cit., fermo restando l'attuazione della disciplina prevista dall'art. 14 del TU ed il divieto di soccorso finanziario ivi disposto"*.

Pertanto, in seguito a tali raccomandazioni l'ente era addivenuto – come riportato nel rendiconto 2023 – ad una percentuale di accantonamento anche sulle perdite delle partecipate indirette.

Poiché l'accantonamento attuale non ha subito ad ora modifiche il collegio rinvia a quanto riportato a rendiconto per le finalità del prossimo rendiconto 2024 e cioè che *"Nel merito il collegio ritiene indispensabile acquisire la situazione aggiornata di tutte le partecipate dirette ed indirette come carta di lavoro nonché i bilanci 2023 (almeno per quanti ad oggi abbiano già approvato i bilanci) al fine di verificare che non siano aumentate le perdite tenuto conto che la percentuale applicata del 15% risulta al collegio, seppur un primo passo positivo, non del tutto coerente con le indicazioni di alcune Corti dei conti che chiedono un accantonamento proporzionale alla quota (direttamente o indirettamente) detenuta; si auspica comunque un maggior dettaglio in merito all'eventuale verifica dell'ente sui potenziali risvolti indiretti sul bilancio della regione rispetto all'assorbimento delle eventuali perdite da parte della capogruppo e quindi le possibili conseguenze sul bilancio della Regione, anche sotto l'aspetto patrimoniale.*

*Si rileva positivamente che per quanto pervenuto dei bilanci 2020/3 ad oggi non sembrano esservi ulteriori problematiche di accantonamento.*

*Si rileva che anche la Corte dei conti anche durante la parifica 2022 ha richiesto che fosse comunque effettuata una disamina puntuale sulle posizioni che potrebbero potenzialmente avere risvolti sul bilancio dell'ente. A tal fine sarebbe opportuna una comunicazione ufficiale anche interna da parte del settore in sede di previsione e rendiconto che relazioni dettagliatamente le considerazioni effettuate".*

Rispetto all'opportunità di ricevere anche in sede di previsione una comunicazione ufficiale anche interna da parte del settore che relazioni dettagliatamente le considerazioni effettuate sulle perdite delle partecipate, nulla è pervenuto.

In merito alla parte di accantonamento indirette si rileva che la somma riguarda il conteggio effettuato nel 2023 con i risultati di bilanci 2022 anziché 2023. Il collegio richiama l'ente a maggiori approfondimenti e a valutare un maggior accantonamento rispetto al 15% attualmente calcolato. Si prende comunque atto che a richiesta il collegio ha acquisito la comunicazione ufficiale dell'ufficio partecipare ove sono indicati i risultati dei bilanci 2023 delle società direttamente e indirettamente possedute, proprio ai fini del prossimo rendiconto.



Gli uffici durante la call hanno inoltre evidenziato che quanto riportato in nota integrativa deriva sostanzialmente come gli altri anni da mancate segnalazioni di necessità legate alla gestione di partecipate.

Il collegio evidenzia che in parte competenza non sono state stanziare cifre:

anno	Accantonamento di competenza
2025	0,00
2026	0,00
2027	0,00

### **Fondo anticipazioni liquidità**

Si evidenzia che tale fondo riguarda l'accantonamento previsto dal DL 179/2015 confluito nell'art.1, commi 692-700, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" e novellato dalla L. 232/2016 art. 1 comma 521, per anticipazioni di liquidità ricevute nel 2013 e nel 2014 al netto delle quote rimborsate negli esercizi dal 2014 al 2023 ed è pari al 31 dicembre 2023– nel prospetto presunto - ad euro 3.291.683.955,34 meglio specificato in nota integrativa. Tale importo, infatti, come richiesto dalla norma – in particolare dall'art. 1 comma 10 del DL 179/2015 poi novellato nella L. 232/2016 art. 1 comma 521 e 522 e dal 2022 da ultimo dall'art. 1 comma 603 della L. 234/2021 - viene evidenziato come seconda voce della parte entrate del bilancio per euro 3.161.491.791,06 , ed in parte spesa la quota annua di euro 131.996.012,33 pari al residuo di rientro al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente per un importo complessivo di debito ancora aperto a fine 2024 previsto di euro 3.161.491.791,06.

Nell'allegato 14 allegato a/1 (allegato introdotto dall'emendamento E-1) si evince la movimentazione 2024. Si rinvia al contenuto della nota integrativa. Si è verificata l'iscrizione di spesa per le annualità 2025-2027 delle quote di rientro pari ad euro 131.996.012,33 per il 2025 nonché per gli esercizi successivi.

### **Altri fondi e accantonamenti**

Sono stati accantonati negli altri fondi per euro 39.701.025,77 - contro euro 38.539.578,00 del rendiconto definitivo 2023. La nota integrativa riporta che il dettaglio è relativo alle seguenti voci:

- euro 7.000.000 fondo per possibile restituzione IRBA a seguito dell' ordinanza della corte di giustizia europea c - 255/20 del 9 novembre 2021:
- euro 25.269.000 accantonamento fondo concorso alla finanza pubblica da parte delle regioni a statuto ordinario per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 – art. 1, comma 527, L 213/2023;
- euro 7.432.025,77 accantonamento FONDO RINNOVI CONTRATTUALI 2022-2024.

Per quanto riguarda l'accantonamento 2024 presunto di somme per euro 7 mil (euro 13.000.000,00 nel rendiconto 2023 rif. verb. 1/2024 e utilizzato parzialmente a causa dei limiti di utilizzo delle somme vincolate per un ente in disavanzo come indicato nl verb. 32/2024 all. 1), è dovuto ad una potenziale restituzione dell'imposta sulla benzina denomina poi parziale utilizzato in sede di DDL 52 riportata già in diversi nostri verbali. Trattasi di una imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni istituita dall'Erario con L. 158/1990 e con legge regionale L.R. n. 47/1993 come previsto normativa quale possibilità per le Regioni a statuto ordinario. Poichè tale norma è stata oggetto di diverse controversie che hanno portato a ricorsi presso la Corte di Giustizia in quanto IRBA, in quanto sarebbe stata ritenuta una imposta indiretta (quindi ulteriore) gravante su un prodotto già colpito da accisa e conseguentemente avrebbe dovuto essere applicato l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008. Pertanto, essendo stata aperta una procedura di infrazione per l'Italia, conseguentemente lo Stato è

addivenuto all'abrogazione dell'IRBA dall'anno 2021; la regione rispetto a ciò era comunque già intervenuta allineandosi con la L.R. 31/2020. Visto poi l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che ha nelle ultime sentenze aperto alla possibilità in ordine al diritto al rimborso dell'imposta versata nelle annualità precedenti al 2021 l'ente ha stimato – per le motivazioni a cui si rinvia inserite nella relazione di Giunta - a titolo prudenziale un rischio di restituzione dell'imposta pari ad euro 7.000.000,00.

Si ricorda infatti che come da proprio parere (rif. verb. 32/2024 – allegato 1) l'articolo 10 del DDL 52 – divenuta legge 26/2024 del 29 novembre 2024 - prevedeva il riconoscimento di un debito fuori bilancio di euro 12.068.049,00 per sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di I e II grado del Piemonte inerenti i ricorsi dei contribuenti per il riconoscimento del diritto al rimborso dell'IRBA. Tale somma contiene anche la condanna alla refusione di spese legali e oneri accessori. Tale debito fuori bilancio corrisponde alle Sentenze già passate in giudicato mentre per la parte ancora di sentenze in itinere si verificherà se l'accantonamento di 7 mil è sufficiente in sede di rendiconto.

Dal controllo del collegio sembrerebbero non considerate - in coerenza con il rendiconto 2023 - le seguenti somme accantonate relative alle garanzie prestate che avevano un accantonamento previsto.

	<b>Rendiconto 2022</b>	<b>Rendiconto 2023</b>	<b>Avanzo Presunto 2024</b>
S.A.A.P.A. S.P.A.	25.793.000,00	25.269.000,00	0,00
T.N.S. S.C.R.L.	141.586,00	141.586,00	141.586,00
JUDO GINNIC CLUB VALENZA	53.894,00	32.935,00	32.935,00
COMUNE DI ACQUII TERME (codice censito 1000044)	140.547,00	96.057,00	96.057,00
<b>Totale</b>	<b>26.129.027,00</b>	<b>25.539.578,00</b>	<b>270.578,00</b>

Si evidenzia che sono inoltre presenti garanzie aggiuntive che non sono coperte da vincolo ma che concorrono al limite di indebitamento pari ad euro 190.488.612,69 come meglio specificato in nota integrativa.

Tali garanzie non sono coperte da vincolo ma concorrono al limite di indebitamento, per le quali è prevista la corresponsione di un contributo in conto rata sui mutui stessi e sono nel 2025 così suddivise:

- euro 176.586.866,49 a S.C.R. Società di Committenza Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3 bis della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007;
- euro 1.556.685,00 alla Fondazione Stadio Filadelfia, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 18/2012 e s.m.i
- euro 2.451.846,20 a Edisu Piemonte – Ente regionale per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 5/2022 e dell'art. 6 della L.R. n. 6/2023 mutuo che – come specificato nei precedenti pareri la società a norma della L.R. 6/2023 art. 6 comma 2 e comma 4 (legge di bilancio 2023-2025) avrebbe stipulato nel 2025.
- euro 9.893.215,00 a Edisu Piemonte – Ente regionale per il diritto allo studio universitario, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 6/2023.

Tali somme non sono coperte da vincolo in quanto l'ente ritiene che essendo in questo caso garantito un contributo a copertura della rata sui mutui stessi, non vi sia obbligo di accantonamento.

Il collegio rinvia alla sezione indebitamento in quanto detto rischio, a parere del collegio, così come descritto deve alternativamente almeno essere inserito quale limite di indebitamento a norma degli articoli di riferimento del D.Lgs 118/2011.

In ordine alle garanzie rilasciate occorre richiamare il punto 5.5 dell'all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - in materia di trattamento delle garanzie fornite dagli enti sulle passività emesse da terzi.

Per quanto riguarda la parte corrente rinviamo alla sezione dedicata alle garanzie ma si evidenzia che nelle annualità 2025 -2027 sono presenti per rate mutui ad S.C.R. Società di Committenza Regionale:

- 2025 euro 21.310.000,00;
- 2026 e 2027 euro 20.800.00,00.

Si raccomanda all'ente di effettuare ogni anno la verifica dei rischi presso la Banca d'Italia; inoltre, si raccomanda sempre un approfondimento relativo agli AIUTI di STATO o SOCCORSO FINANZIARIO in quanto anche la concessione di fidejussioni potrebbe rientrare in questa fattispecie. Per la verifica puntuale si rinvia al prossimo rendiconto.

### **Accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2024**

Si evidenzia che negli accantonamenti sono ancora presenti euro 9.218.839,33 dato che nel triennio non è cambiato. In nota integrativa l'ente nulla specifica sulla percentuale rispetto ai residui perenti passivi stimati al 31 dicembre 2024.

### **Parte vincolata del RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2024**

<b>PARTE VINCOLATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31.12.2023</b>	<b>Rendiconto 2021</b>	<b>Rendiconto 2022</b>	<b>Rendiconto 2023</b>	<b>Avanzo Presunto 2024</b>
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.184.222,34	2.839.314,88	6.455.522,60	31.455.522,60
Vincoli derivanti da trasferimenti	190.005.659,16	127.065.861,38	154.818.910,44	197.169.824,67
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.683.660,58	1.683.660,58	0,00	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	16.555.295,31	19.267.795,31	267.795,31	0,00
Altri vincoli	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>212.428.837,39</b>	<b>150.856.632,15</b>	<b>161.542.228,35</b>	<b>228.625.347,27</b>

Si prende atto che, come indicato nella nota integrativa, la Regione non ha previsto l'utilizzo anticipato nel bilancio di previsione delle quote vincolate del risultato di amministrazione. Tale evidenza è compresa anche nella nota dell'allegato 14 a/2 (allega inserito dall'emendamento E-1) che non è stato predisposto.

Tenuto conto dei rilievi effettuati negli anni in merito ai dubbi sui vincoli, il collegio si riserva di effettuare le verifiche necessarie per il rilascio del parere al rendiconto richiamando quanto inserito nel proprio parere (rif. verb. 16/2023 allegato 1) per il reddito 2022 in merito alla natura del vincolo formalmente attribuito dall'ente inerente i 101 MIL di contributi alle imprese per il COVID ancora in attesa di definitiva verifica e parifica da parte della Corte dei conti tenuto conto che dall'avanzo presunto sembrerebbero essere state liberate ulteriori somme.

Si ricorda comunque che, in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in presenza di un risultato di amministrazione presunto negativo relativo all'esercizio precedente (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015, per il Piemonte fino all'anno 2020 era pari ad euro 106.963.014,91, mentre in seguito alla rideterminazione del piano di rientro da disavanzo avvenuto con DGR 120-3140 (vedasi per la disamina paragrafo precedente "avanzo presunto") è pari ad euro 103.942.108,09.

Si verificheranno le variazioni prossime e/o l'assestamento di bilancio al fine del rispetto di quanto sopra tenuto conto che ad oggi l'ente non ha applicato alcuna quota.

Il collegio in generale sulla partita dell'avanzo presunto evidenzia che, ad oggi, non sono pervenuti documenti inerenti le operazioni di riaccertamento ordinario 2023 previste e obbligatorie a norma dell'art di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs.118/2011 relativi alla regione Piemonte, pertanto potrebbero esservi modifiche in seguito a tale atto amministrativo.

In merito alla parte accantonata si ricorda, come inserito in sede di ogni rendiconto, che è necessario sottolineare l'importanza del corretto calcolo, ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza **solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare l'entità di un risultato in disavanzo.**

**VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**

Tenuto conto dei documenti pervenuti, il collegio riporta quanto di seguito, sottolineando di aver considerato l'emendamento con il quale l'ente ha approvato gli allagati obbligatori al DDL pur rilevando che la variazione che verrà proposta in aula (E-2) cambierà leggermente il contenuto per la parte spese correnti e entrate vincolate.

**RIEPILOGO GENERALE ENTRATE E SPESE PER TITOLI**

L'Organo di Revisione ha verificato che i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata. La legge di bilancio di previsione viene proposta nel rispetto del pareggio finanziario complessivo di competenza e nel rispetto degli equilibri di parte corrente e in conto capitale.

**ENTRATE PREVISIONI DI COMPETENZA**

Le previsioni di competenza per gli anni 2025, 2026 e 2027 sono così formulate come da stampe ufficiali pervenute al collegio da emendamento. Si evidenzia che i dati riguardano l'allegato 2 (E-1) e quindi non tengono conto di quello denominato emendamento 2 (E-2) relativo alla variazione presentata che verrà portata in aula.

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI				
TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2025	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	27.435.241,61	402.436,41	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	39.968.774,99	7.610.349,39	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	2.895.665.548,35
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	2.895.665.548,35
	Fondo di Cassa all'1/1/2025	-	-	-
<b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>10.970.481.361,53</b>	<b>10.988.290.361,53</b>	<b>10.642.859.980,38</b>
<b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>1.577.262.585,45</b>	<b>1.328.814.521,15</b>	<b>1.303.564.000,14</b>
<b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>602.236.799,05</b>	<b>573.901.448,05</b>	<b>537.251.916,89</b>
<b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>853.532.156,44</b>	<b>703.434.153,03</b>	<b>575.947.121,49</b>
<b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>402.868.134,10</b>	<b>402.595.011,55</b>	<b>402.321.889,26</b>
<b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>	-	-	-
<b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	-	-	-
<b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>2.989.213.329,65*</b>	<b>2.989.213.329,65*</b>	<b>2.988.213.329,65*</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>17.395.594.366,22</b>	<b>16.986.248.824,96</b>	<b>16.450.158.237,81</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>20.624.490.173,88</b>	<b>20.023.757.389,49</b>	<b>19.345.823.786,16</b>

\*dato soggetto a modifica con E-2 di - 30.000,00

## SPESE PREVISIONI DI COMPETENZA

Le previsioni di competenza, dovendo rispettare il principio generale n. 16, devono rappresentare le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti. Le previsioni di bilancio, per quanto si è potuto appurare, sono state predisposte in maniera tale da assicurare la copertura finanziaria integrale nel triennio 2025-2027 alle spese di funzionamento e alle spese obbligatorie, tenuto conto delle obbligazioni giuridiche in essere, dei contratti, dei mutui, degli oneri del personale e di tutte le altre spese di carattere rigido e obbligatorio. Le risorse regionali, al netto delle sopraindicate spese e degli accantonamenti obbligatori per legge, di seguito descritti, sono state destinate alle spese per attuazione delle scelte strategiche del programma di mandato della legislatura regionale.

Si evidenzia che i dati riguardano l'allegato 2 (E-1) e quindi non tengono conto di quello denominato emendamento 2 (E-2) relativo alla variazione presentata che verrà portata in aula.

SPESE	PREVISIONE 2025	PREVISIONE 2026	PREVISIONE 2027
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	235.938.120,42	237.772.338,47	239.637.517,92
<b>Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto</b>	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese correnti	12.607.405.285,23	12.266.201.744,32	11.869.397.026,19
- di cui fondo pluriennale vincolato	402.436,41	0,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.015.473.819,52	876.349.654,69	740.299.201,92
- di cui fondo pluriennale vincolato	7.610.349,39	0,00	0,00
Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	400.150.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese finali</b>	<b>14.023.029.104,75</b>	<b>13.542.551.399,01</b>	<b>13.009.696.228,11</b>
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	3.376.359.619,06	3.254.270.322,36	3.108.326.710,48
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità	3.029.495.778,73	2.895.665.548,35	2.759.970.138,52
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	2.989.163.329,65	2.989.163.329,65	2.988.163.329,65
<b>Totale titoli</b>	<b>20.388.552.053,46</b>	<b>19.785.985.051,02</b>	<b>19.106.186.268,24</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>20.624.490.173,88</b>	<b>20.023.757.389,49</b>	<b>19.345.823.786,16</b>

\*dato soggetto a modifica con E-2 di - 30.000,00

## VERIFICA EQUILIBRIO CORRENTE ED IN C/CAPITALE ANNI 2025-2027

Nel prospetto che segue si pone in evidenza la verifica dell'equilibrio corrente, in conto capitale e finale per il triennio 2025- 2027 a norma dell'art. 40 del D.Lgs 118/2011:

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (**)	(+)	3.161.491.791,06	3.029.495.778,73	2.895.665.548,35
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente <sup>(1)</sup>	(-)	235.938.120,42	237.772.338,47	239.637.517,92
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	27.435.241,61	402.436,41	-
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(+)	338.285,52	-	-
Entrate titoli 1-2-3	(+)	13.150.030.746,03	12.891.056.330,73	12.483.725.897,41
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(+)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	331.330.717,95	283.270.161,96	278.710.160,97
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
Spese correnti	(-)	12.607.405.285,23	12.266.201.744,32	11.869.397.026,19
- di cui fondo pluriennale vincolato		402.436,41	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <sup>(4)</sup>	(-)	196.363.618,15	210.603.777,36	155.436.117,36
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	-	-	-
Rimborso prestiti	(-)	3.376.359.619,06	3.254.270.322,36	3.108.326.710,48
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.029.495.778,73	2.895.665.548,35	2.759.970.138,52
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>254.560.139,31</b>	<b>235.376.525,32</b>	<b>285.304.234,78</b>
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (**)	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	39.968.774,99	7.610.349,39	-
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(-)	338.285,52	-	-
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)	853.532.156,44	703.434.153,03	575.947.121,49
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	-	-	-
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche <sup>(2)</sup>	(-)	-	-	-
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti <sup>(3)</sup>	(-)	-	-	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	-	-	-
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	331.330.717,95	283.270.161,96	278.710.160,97
Spese in conto capitale	(-)	1.015.473.819,52	876.349.654,69	740.299.201,92
- di cui fondo pluriennale vincolato		7.610.349,39	-	-
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale <sup>(4)</sup>	(+)	196.363.618,15	210.603.777,36	155.436.117,36
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale <sup>(4)</sup>	(-)	150.000,00	-	-
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto) debito autorizzato e non contratto (presunto)(7)	(-)	-	-	-
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	2.868.134,10	2.595.011,55	2.321.889,26
<b>B) Equilibrio di parte capitale</b>		<b>- 254.560.139,31</b>	<b>- 235.376.525,32</b>	<b>- 285.304.234,78</b>

EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2025	COMPETENZA ANNO 2026	COMPETENZA ANNO 2027
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie (**)	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(-)	-	-	-
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	402.868.134,10	402.595.011,55	402.321.889,26
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie <sup>(4)</sup>	(-)	400.150.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	-	-	-
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale <sup>(4)</sup>	(+)	150.000,00	-	-
- di cui fondo pluriennale vincolato		-	-	-
<b>C) Variazioni attività finanziaria</b>		<b>2.868.134,10</b>	<b>2.595.011,55</b>	<b>2.321.889,26</b>
<b>EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario<sup>(5)</sup></b>				
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>		<b>254.560.139,31</b>	<b>235.376.525,32</b>	<b>285.304.234,78</b>
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	-	-	-
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord	(-)	26.289.565,98	402.436,41	-
Entrate titoli 1-2-3 non sanitarie con specifico vincolo di destinazione	(-)	1.013.178.185,08	847.436.498,85	802.779.024,80
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN	(-)	10.179.381.541,51	10.047.226.755,24	9.716.034.469,73
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione	(+)	1.047.064.754,43	819.449.358,53	785.130.392,37
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.	(+)	402.436,41	-	-
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN	(+)	10.160.801.541,51	10.028.646.755,24	9.697.454.469,73
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>243.979.579,09</b>	<b>188.406.948,59</b>	<b>249.075.602,35</b>
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali<sup>(6)</sup></b>				
<b>A) Equilibrio di parte corrente</b>				
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	-	-	-
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>				

## ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello Stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e

della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. I principi evidenziano in modo chiaro quali siano le entrate e le spese da considerare.

Dalla nota integrativa si evidenzia che la Regione ha ritenuto tali le seguenti, senza specificarne la tipologia ma specificando in linea generale quali siano comunque quelle dettate dai principi:

	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Entrate non ricorrenti</b>	<b>569.706.527,90</b>	<b>481.351.447,55</b>	<b>457.102.165,86</b>
<b>Spese non ricorrenti</b>	<b>1.017.528.403,50</b>	<b>867.640.109,62</b>	<b>854.171.086,56</b>

Rispetto a tali voci si rinnova l'invito per il futuro a differenziare le varie tipologie di entrata specificandone la natura in modo dettagliato rispetto al totale indicato.

## **LA NOTA INTEGRATIVA**

La nota integrativa allegata al bilancio **rappresenta un documento fondamentale di approfondimento.**

Tale documento di previsione – contenente i dati e le notizie anche degli emendamenti fino ad oggi presentati ed inviati al collegio – riporta formalmente come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutti i seguenti elementi, seppur rubricati con lettere diverse e non sempre presenti, per il cui contenuto e approfondimento si rinvia a quanto in calce al presente paragrafo:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet (fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel);
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

In particolare, si prende atto che relativamente alla lettera j) l'ente ha inserito in nota integrativa l'elenco delle spese di personale disaggregato per missioni e programmi.

Il collegio, riguardo al contenuto della nota integrativa, rileva che la prima parte della stessa, che dovrebbe riguardare i criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata, per quanto molto discorsiva, risulta ancora poco dettagliata, seppur meglio evidenziate - rispetto agli anni passati - le singole tipologie di entrata, la modalità seguita per la individuazione delle stesse, riportando unicamente incisi metodologici generici.

Si rileva che per il 2025 l'ente ha reinserito una parte leggermente più ampia rispetto all'anno passato relativa ad una importante parte sulla spesa sanitaria e del perimetro sanitario che si era sempre attenzionata essendo ritenuta dal collegio di interesse generale; si chiede in futuro di ampliarla. Si ribadisce, sul punto, che essendo la parte relativa al perimetro sanitario molto importante si rende necessario inserire una sezione dedicata ben articolata; a tal proposito il collegio ha richiesto una nota aggiuntiva da parte del Settore.

Riguardo "agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità " vengono alcuni dati in più rispetto all'esercizio precedente ma nonostante ciò tenuto conto della mancanza di dettaglio negli allegati sarebbe importante rifarsi a quanto richiede il principio contabile su questo tema.

Le quote vincolate in nota non sono dettagliate ma si rinvia all'allegato 14.

Quanto alla spesa, la nota integrativa dovrebbe illustrare i criteri di formulazione delle previsioni con riguardo, in particolare, alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale nonché degli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il collegio ritiene, pertanto, che tale documento, come inserito gli scorsi rendiconti, sia un documento da integrare da parte degli uffici, risultando l'unico documento che permette un approfondimento sull'operato delle risorse dedicate al bilancio.

Si ritiene inoltre che la nota integrativa dovrebbe evidenziare le somme trasferite al Consiglio della Regione, mentre si prende atto dell'inserimento di una breve parte relativa alla spesa di investimento.

Si invita l'Ente, pertanto, almeno per il futuro, ad integrare la Nota Integrativa con tutti gli elementi opportuni al fine di garantire la funzione di completamento ed integrazione delle informazioni contenute nel bilancio, approcciando a tale documento non come un mero adempimento volto ad ottemperare ai punti inseriti nella legge, ma ritenere questo documento come di principale importanza, per la lettura di elementi, per un principio di trasparenza, non altrimenti rinvenibili dalla lettura del bilancio.

<p style="text-align: center;"><b>VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI</b> <b>ANNO 2025-2027</b></p>
---

Si evidenzia che tutti i dati riguardano l'allegato 2 (E-1) e quindi non tengono conto di quello denominato emendamento 2 (E-2) relativo alla variazione presentata che verrà portata in aula.

### **PREVISIONI RELATIVE ALLE ENTRATE**

Il collegio si è concentrato nella verifica dei trend delle entrate effettuando le verifiche a campione nonché il controllo delle entrate con scostamenti importanti e significativi rispetto alla storicità dei dati e dell'accertato anno 2024– dato ormai definitivo – nonché del consuntivo 2023.

Da tale verifica si evidenzia che vi sono tipologie di entrata che, nonostante siano supportate da trend storico in linea e/o da considerazioni e motivazioni degli uffici, hanno necessità di essere monitorate. Si evidenzia inoltre che non sono ancora ad oggi possibili verifiche definitive sugli incassi 2024.

Pertanto pur ritenendo - tenuto conto degli andamenti degli esercizi precedenti - che le impostazione del bilancio debbano garantire gli equilibri, trattandosi di bilancio autorizzatorio, poiché la situazione socio-politica ed economica è sempre purtroppo molto difficile si crea indubbia incertezza nella possibilità di prevedere l'andamento delle entrate direttamente conseguenti alla socialità e alle scelte economiche delle persone, soprattutto



rispetto al turismo, al movimento delle persone ma anche alle somme per compartecipazione IRPEF tenuto conto della manovra fiscale, IRAP, bollo auto così come dalla parte spese sarà necessario attenzionare il rincaro delle forniture di energia, gas e l'acquisto di materie.

Di seguito le entrate per tipologia, con raffronto all'asestato definitivo – da allegato:

ENTRATE	Assestato 2024	2025	2026	2027
<b>Utilizzo avanzo presunto di amministrazione tutto relativo ad anticipazione liquidità</b>	€ 3.395.626.063,43	€ 3.161.491.791,06	€ 3.029.495.778,73	€ 2.895.665.548,35
<b>Fondo pluriennale vincolato</b>	€ 814.017.054,69	€ 67.404.016,60	€ 8.012.785,80	€ -
<b>Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	€ 10.638.690.980,38	€ 10.970.481.361,53	€ 10.988.290.361,53	€ 10.642.859.980,38
<b>Titolo 2 - Trasferimenti correnti</b>	€ 2.228.596.127,16	€ 1.577.262.585,45	€ 1.328.814.521,15	€ 1.303.564.000,14
<b>Titolo 3 - Entrate extratributarie</b>	€ 698.207.033,89	€ 602.236.799,05	€ 573.901.448,05	€ 537.251.916,89
<b>Titolo 4 - Entrate in conto capitale</b>	€ 1.273.699.535,38	€ 853.532.156,44	€ 703.434.153,03	€ 575.947.121,49
<b>Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	€ 402.868.134,10	€ 402.868.134,10	€ 402.595.011,55	€ 402.321.889,26
<b>Titolo 6 - Accensione di prestiti</b>	€ 29.670.000,00	€ -	€ -	€ -
<b>Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro</b>	€ 3.536.213.329,65	€ 2.989.213.329,65*	€ 2.989.213.329,65 *	€ 2.988.213.329,65*
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>	<b>€ 23.017.588.258,68</b>	<b>€ 20.624.490.173,88</b>	<b>€ 20.023.757.389,49</b>	<b>€ 19.345.823.786,16</b>

SPESE	Assestato 2024	2025	2026	2027
<b>Disavanzo di amministrazione</b>	€ 234.134.272,37	€ 235.938.120,42	€ 237.772.338,47	€ 239.637.517,92
<b>Titolo 1 - Spese correnti</b>	€ 13.167.997.927,16	€ 12.607.405.285,23 *	€ 12.266.201.744,32 *	€ 11.869.397.026,19 *
<b>Titolo 2 - Spese in conto capitale</b>	€ 2.182.317.148,54	€ 1.015.473.819,52	€ 876.349.654,69	€ 740.299.201,92
<b>Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie</b>	€ 400.010.000,00	€ 400.150.000,00	€ 400.000.000,00	€ 400.000.000,00
<b>Titolo 4 - Rimborso di prestiti</b>	€ 3.496.825.580,96	€ 3.376.359.619,06	€ 3.254.270.322,36	€ 3.108.326.710,48
<b>Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	€ 3.536.213.329,65	€ 2.989.163.329,65	€ 2.989.163.329,65	€ 2.988.163.329,65
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>€ 23.017.498.258,68</b>	<b>€ 20.624.490.173,88</b>	<b>€ 20.023.757.389,49</b>	<b>€ 19.345.823.786,16</b>

\*dato soggetto a modifica con E-2 di - 30.000,00

Come già più volte rilevato dall'analisi degli accertamenti e impegni definitivi rispetto alle previsioni di entrata il collegio rinnova la raccomandazione circa l'esigenza di una importante riorganizzazione volta ad individuare singoli Responsabili del procedimento ovvero soggetti che, oltre ad amministrare le risorse, siano anche gli unici e primi attuatori delle previsioni di entrata motivate da atti giuridici e/o storici. Si ricorda l'importanza dello stanziamento iniziale di entrata, non solo sotto l'aspetto giuridico ma anche, e soprattutto, atteso il carattere autorizzatorio che l'entrata assume in termini di capacità e disponibilità di spesa che avviene con l'approvazione della legge di bilancio; documento centrale per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Inoltre, il collegio ribadisce l'importanza che vengano coinvolti tutti i Responsabili di settore nella valutazione delle risorse a disposizione dell'ente al fine di addivenire alla certezza dell'attendibilità della parte entrata del bilancio seppur ad oggi vi sia una procedura condivisa dal collegio finalizzata alla eventuale asseverazione degli equilibri pluriennali che in qualche modo supporta ed è alla base di questa attività di previsione.

## PREVISIONI RELATIVE ALLE SPESE

Di seguito il collegio analizza alcune voci di spesa ritenute di particolare importanza e rilievo.

<b>Riconciliazione trasferimenti al Consiglio regionale</b>
---

Il Collegio, riporta che:

- lo "statuto della Regione Piemonte" approvato con L.R. n. 1/2005 modificato da ultimo con L.R. n. 7/2016 all'art. 29 ha assicurato l'autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio Regionale richiamata anche all'art. 1 punto 1 del "Regolamento per l'autonomia contabile del consiglio regionale del Piemonte" che stabilisce che *"il consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. Il bilancio ...omissis...del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio...omissis... della regione"*;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ove all'art. 67 statuisce *"l'autonomia contabile del Consiglio Regionale"*, ed in particolare:
  - il punto 1 in cui si stabilisce che la Regione, sulla base dei propri statuti, assicura l'autonomia contabile del Consiglio Regionale;
  - il punto 2 ove si stabilisce che il Consiglio Regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs.118/2011;
- il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori, anche verso il Consiglio Regionale;
- è vigente un *"Regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte"* approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 269-33786 del 24 luglio 2009 modificato in seguito più volte e da ultimo con DCR n. 368 – 7231/2019 del 26 marzo 2019 emanato in ottemperanza all'art. 44 della L.R. n. 7/2001;
- l'art. 6 del *"Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte"* prevede che il bilancio del Consiglio ha durata triennale e ne definisce i criteri di predisposizione, tra cui l'obbligo di mantenimento in sede previsionale dell'equilibrio di competenza tra entrate e spese;
- l'art. 7 punto 4 del *"Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte"* rispetto al quale si è preso atto che in data 10 dicembre 2024 il Presidente del Consiglio ha comunicato con nota prot. n. 00080555 al Presidente della Giunta Regionale l'ammontare del fabbisogno del Consiglio ai fini dell'iscrizione nel bilancio di previsione della Regione;
- che anche l'art. 42 comma 3 della L.R. 7/2001 prevede che ai fini dell'iscrizione nel bilancio della Regione il Presidente del Consiglio comunica alla Giunta l'importo del fabbisogno occorrente, entro 10 giorni dalla deliberazione del bilancio del Consiglio;
- che a norma del medesimo art. 42 comma 4 della L.R. 7/2001 il fabbisogno del Consiglio costituisce spesa obbligatoria per la Regione;
- che pur non essendo chiaro se la norma interna intenda che i 10 giorni siano riferibili alla DUP di approvazione del bilancio di previsione o dalla delibera di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale;
- che con Delibera di Consiglio n. 19-29662 del 23 dicembre 2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2025-2027;

- nel caso specifico i tempi di cui all'art. 42 comma 3 della L.R. 7/2001 non hanno inficiato i tempi per le dovute conseguenti prese d'atto e azioni di bilancio e nonostante non siano termini perentori si chiede di rispettare i termini di L.R e regolamentari per la buona azione amministrativa;
- il collegio ha ricevuto a mezzo PEC in data 26 novembre 2024 la comunicazione prot. n. 00027644 del 26/11/2024 contenente la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 225 del 20 novembre 2024 avente ad oggetto la delibera di "Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Piemonte per il triennio 2025-2026-2027. Proposta al Consiglio regionale " unitamente agli allegati di legge;
- il collegio ha rilasciato parere favorevole con proprio verbale n. 33/2024 allegato 1 - in data 9 dicembre 2024;
- Si rileva che a norma dell'art. dall'art. 7 punto 5 del medesimo "Regolamento per l'autonomia contabile del Consiglio Regionale del Piemonte" "omissis ...approva...omissis...e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione", il bilancio del Consiglio è stato già approvato come meglio sopra evidenziato;
- che il Bilancio del Consiglio è stato già approvato definitivamente con delibera di Consiglio Regionale n. 19-29662 del 23 dicembre 2024;
- che in base alle verifiche inizialmente effettuate in merito alla coerenza dei trasferimenti tra Regione e Consiglio regionale le voci previste nel DDL e nel bilancio definitivo del Consiglio - oltre i 30.000,00 euro annui per trasferimento incentivare per l'uso del mezzo pubblico di trasporto da parte dei dipendenti – non risultano coerenti come sotto rappresentato:

anno	Trasferimenti in E nel bilancio del Consiglio Regione	Trasferimenti in U nel bilancio della Regione
2025	54.890.890,56 oltre ad euro 30.000	54.890.890,56 oltre ad euro 30.000
2026	53.521.354,56 oltre ad euro 30.000	53.521.354,56
2027	53.216.202,82 oltre ad euro 30.000	53.216.202,82

Si rileva che pertanto quest'anno, pur prendendo atto che le risorse previste del bilancio del Consiglio e nel Bilancio emendato 2025-2027 della Regione coincidono per l'annualità e non vi è necessità di emendamenti correttivi per le annualità successive, per quanto pervenuto dall'ente regione non sembrano previste le risorse di euro 30.000,00 annuali per trasferimento per incentivare l'uso del mezzo pubblico di trasporto da parte dei dipendenti, invece evidenziate nella comunicazione ufficiale e coerenti con il bilancio del Consiglio regionale..

**Si ritiene che sia necessario effettuare un emendamento aggiuntivo per rendere coerenti tutte le annualità chiedendo per il futuro di fare attenzione alle comunicazioni che pervengono dal Consiglio.**

<b>ALTRE spese</b>
--------------------

Il collegio riporta che nelle annualità emendate 2025 -2027 sono state previste le spese per la copertura delle competenze per gli emolumenti degli assessori – prima gestiti tramite il Consiglio - e per la nuova figura dei sottosegretari in particolare le seguenti:

anno	2025	2026	2027
<b>Spese per sottosegretari – L.R. 15/2023</b>	264.400,00	264.400,00	264.400,00
<b>Spese espletamento incarico assessore – L.R. 10/1972</b>	1.508.000,00	1.508.000,00	1.508.000,00
<b>Indennità fine mandato assessori – L.R. 10/1972</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Sono inoltre previste le spese per i compensi dell'ORECOL come da L.R. 27/2021 e le seguenti DGR 1-6445 del 30 gennaio 2023 la DGR 2-8325 del 25 marzo 2024 e la delibera di Consiglio iniziale di nomina dei componenti n. 251-23147 del 22 novembre 2022.

Il bilancio in generale inoltre nella parte spesa, avendo indirizzato importanti risorse al fondo per il diritto allo studio (di sole risorse regionali circa 37 mil), per il co-finanziamento della spesa sanitaria, tenuto conto dell'inasprimento del contributo alla finanza pubblica prevista dalle ultime normative oltre ad una serie di rientri già dettati dalla Finanziaria 2024 dell'anno scorso, ben evidenziati anche nel parere del precedente bilancio di previsione, nonché gli ingenti trasferimenti verso le partecipate di alcune partite a carattere straordinario di circa 40 Mil sul quale il collegio raccomanda un approfondimento, il tutto a parità sostanzialmente delle entrate - e quindi senza particolari entrate in esubero - ha obbligato l'ente ad una contrazione delle spese non ripetitive e non obbligatorie. Questa sorta di spending review applicata in modo orizzontale obbliga ad un attento monitoraggio da parte dei singoli Responsabili.

Inoltre si rinvia alla compartecipazione alla finanza pubblica per le particolari necessità di impegno date, in particolare dalle ultime due Finanziarie.

<b>Entrate da FINPIEMONTE per restituzioni</b>
--

Il collegio riporta che dai dati ricevuti dall'Ufficio bilancio le somme previste in entrate in restituzione, a vario titolo in parte competenza da FINPIEMONTE spa sono state attenzionate.

Si riporta di essere stati informati che l'ente nel DDL emendato con E-1 ha iscritto solo somme per euro 8,5 MIL.

Ad oggi infatti nell'E-1 le somme previste sono unicamente le seguenti:

Capitolo	Descrizione Capitolo	Competenza 2025	Competenza 2026	Competenza 2027
293654	FONDO REGIONALE PER IL POTENZIAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE SPORTIVE (L.R. 23/2020 E L.R.18/2000) - Rientri Finpiemonte	3.500.000,00	0,00	0,00
240718	FONDI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI SVILUPPO TURISTICO - rientri Finpiemonte	1.000.000,00	0,00	0,00
253367	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OFFERTA TURISTICA (L.R. 18/1999) - Rientri Finpiemonte	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
217546	SPESE PER INVESTIMENTI DEI DISTRETTI COMMERCIALI (L.R. 28/1999) - rientri Finpiemonte	1.000.000,00	0,00	0,00

Nonostante ciò, durante gli incontri con l'ufficio preposto al Bilancio il collegio è stato informato che è stato fatto dagli uffici regionali insieme a Finpiemonte un importante lavoro per portare "a fattore comune" la chiusura definitiva di tutti i fondi ancora giacenti ed è stata quindi concordato con Finpiemonte un flusso di rientro legato a questi fondi. La massa complessiva dei rientri è stata identificata dagli uffici ma sembrerebbe che possa rientrare in un arco temporale quinquennale. Tenuto conto della mole ipotizzata di 100 MIL nel quinquennio, durante l'iter di legge è presumibile che venga riprogrammato il rientro di queste risorse nel 2025.

Il collegio rileva che tali modifiche, seppur permesse nell'iter di legge, non permettono al collegio di evidenziare le variazioni che verranno apportate conseguentemente al bilancio che potrebbero anche non limitarsi a +100 Mil di entrate e +100 mil di spese, ma rimodulare in generale tutte le tipologie di spese. Inoltre, così facendo non è immediata al collegio la verifica della corretta destinazione delle somme alle medesime finalità o a vincoli inizialmente imposti.

Detta problematica si è infatti già evidenziata – ed in parte è ancora in osservazione non essendosi conclusa la gestione di tali fondi e delle verifiche richieste dalla Corte dei conti – per la posta di 101 MIL trasferiti dall'ente in seguito alla legge regionale 12/2020 e 13/2020 ed in parte poi restituito con la difficoltà, trattandosi di risorse relative a vincoli dell'avanzo, che hanno necessitato – e ancora è incorso – una attenta ricostruzione dei flussi in rientro e delle loro destinazione. A tal proposito si rinvia alle varie relazioni ai rendiconti dell'ente.

Il collegio ha attenzionato fin da subito l'aspetto della rotazione – soprattutto per ARPEA - e delle giacenze liquide presenti in Finpiemonte ritenendo che debba esser una priorità per l'ente monitorare e gestire il veloce rientro delle somme trasferite e non utilizzate da Finpiemonte per una corretta gestione dei fondi disponibili.

In generale si rinnova comunque il suggerimento per il futuro di dedicare, almeno nella documentazione a supporto del collegio, una nota esplicativa dei rapporti di accertamenti di entrata che riguardano le partecipate ritenute dal collegio di centrale importanza.

<b>Entrate da dividendi</b>
-----------------------------

Il collegio riporta che nel bilancio di previsione sono previsti euro 1.800.000,00 euro per ogni annualità di dividendi corrisposti da società partecipate. Il dato comunicato accertato nel 2024 è pari ad euro 2.196.000,00 tutti incassati.

Atteso che trattasi di un elemento ancora non certo si chiede di vincolare l'entrata in attesa dell'avversarsi della condizione.

<b>FCDE</b>
-------------

Per l'FCDE le disposizioni previste dal principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (4/2) sono le seguenti per quanto riguarda la quota di competenza:

1. individuare le categorie di entrate stanziare che potevano dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto precedente, la media semplice tra incassi in conto competenza e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata degli ultimi 5 esercizi;
3. Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
4. Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa;
5. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

L'accantonamento al FCDE deve essere determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di bilancio di ciascuna entrata di dubbia esigibilità la percentuale pari al completamento a 100 della media sopra individuata, tenuto conto che la progressività è stata normata solo per gli enti locali e non per le Regioni. Per le entrate di nuova istituzione, per le quali non esisteva una evidenza storica, l'ufficio ha applicato la percentuale di FCDE risultante dalla media delle percentuali di accantonamento al fondo dell'intero Titolo di appartenenza. Si allega tabella di calcolo delle percentuali per le tipologie di entrata desunte dall'allegato 9.

DESCRIZIONE	PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTO
<b>Titolo 1</b>	
Tipologia 101 <i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>	5,57%
Tipologia 102 Tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00%
Tipologia 103 Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00%
Tipologia 104 Compartecipazione di tributi	0,00%
<b>Titolo 2</b>	
Tipologia 101 Trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche	0,00%
Tipologia 102 Trasferimenti correnti da Famiglie	3,47%
Tipologia 103 Trasferimenti correnti da imprese	0,003%
Tipologia 104 Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00%
Tipologia 105 Trasferimenti correnti Unione Europea e resto del Mondo	0,00%
<b>Titolo 3</b>	

Tipologia 100 Vendita beni e servizi e proventi derivanti dalla gest.	1,07%
Tipologia 200 Proventi derivanti dall'attività di controllo erepressione	14,98%
Tipologia 300 Interessi attivi	1,13%
Tipologia 400 Altre entrate da redditi di capitale	0,00%
Tipologia 500 Rimborsi ed altre entrate correnti	5,36%
<b>Titolo 4</b>	
Tipologia 200 Contributi agli investimenti	0,00%
Tipologia 300 Altri trasferimenti in c/capitale	0,00%
Tipologia 400 Entrate da alienazione di beni materiali edimmateriali	0,00%
Tipologia 500 Altre entrate in c/capitale	0,00%
<b>Titolo 5</b>	
Tipologia 100 Alienazione di attività finanziarie	0,00%
Tipologia 200 Riscossione crediti di breve termine	0,00%
Tipologia 300 Riscossione crediti di medio-lungo termine	7,57%
Tipologia 400 Altre entrate per riduzione attività finanziarie	0,05%

La nota integrativa dovrebbe meglio esplicitare le ragioni e le modalità di calcolo che sottendono alla costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità tenuto conto che la normativa prevede di ivi inserire i criteri di valutazione adottati per la formulazione al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo. Come per l'anno precedente unicamente detta denominazione, e non l'illustrazione, è stata inserita in nota integrativa. Si rinvia al paragrafo dedicato alla nota integrativa.

La composizione del fondo crediti dubbia esigibilità – quota stanziata di competenza da allegato 9 come inserito dall'emendamento (E-1) - risulta così composto:

anno	Accantonamento complessivo FCDE
2025	25.004.488,63
2026	22.196.144,26
2027	22.196.144,26

Tale accantonamento complessivo riguarda principalmente le seguenti voci.

E' stato evidenziato nei documenti dell'ente che per le annualità 2025-2027 sono state inserite in parte competenza i seguenti accantonamenti relativi principalmente al "recupero tassa automobilistica" rappresentanti un di cui dell'FCDE rispetto alle entrate per recupero inserite in entrata in previsione come di seguito evidenziato:

anno	Entrate recupero evasione previste anno (cap. 13362)	Entrate competenza per bollo (cap. 13360)	Accantonamento FCDE Solo su parte recupero
2025	80.000.000,00	579.596.317,27	9.744.000,00
2026	80.000.000,00	572.596.317,27	9.928.138,95
2027	80.000.000,00	560.596.317,27	10.427.853,45

Per quanto riguarda l'FCDE non sono stati previsti accantonamenti per le somme di entrata previste in parte competenza in quanto l'accertamento di tale tipologia avviene per cassa da parte dell'ente e quindi non vi sono rischi da evidenziare, ad eccezione di un continuo monitoraggio sui flussi di entrata trattandosi comunque di importante parte dell'entrata ed avendo il bilancio carattere autorizzatorio di spesa. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2025-2027 parte competenza risulta come dai seguenti prospetti.

Di seguito si evidenziano infatti le tabelle ufficiali - allegato 9 rilevando che per le regioni non incidono ad oggi le nuove disposizione di L. 207/2024 – comma 785:

**ALLEGATO 9**  
**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'** (Allegato n. 9 al D.Lgs 118/2011)  
**Esercizio finanziario 2025**

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) dati al	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio cont. applicato 3.3 (d)=(c/a)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.584.559.668,53 1.401.681.298,53 182.878.400,00		10.183.207,08	5,57%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	9.343.859.386,00 9.343.859.386,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	42.062.307,00	0,00	0,00	0,00%
1090100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1090200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>10.970.481.361,53</b>	<b>10.183.207,08</b>	<b>10.183.207,08</b>	<b>0,09%</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.251.727.288,74	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	150.000,00	5.198,17	5.198,17	3,47%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	187.793.566,80	5.768,50	5.768,50	0,003%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	137.591.729,91 137.591.729,91 0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.577.262.585,45</b>	<b>10.966,67</b>	<b>10.966,67</b>	<b>0,0007%</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	425.858.144,30	4.538.230,64	4.538.230,64	1,07%
3020000	Tipologia 200: Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	32.517.109,44	4.870.612,69	4.870.612,69	14,98%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	57.706.500,00	666.125,20	666.125,20	1,15%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	84.355.045,31	4.518.115,43	4.518.115,43	5,36%
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>602.236.799,05</b>	<b>14.593.083,97</b>	<b>14.593.083,97</b>	<b>2,42%</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	497.101.438,49 495.584.638,49 1.516.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	331.330.717,95 184.965.769,84 146.364.948,11 0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	25.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>853.532.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	2.868.134,10	217.230,92	217.230,92	7,57%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>402.868.134,10</b>	<b>217.230,92</b>	<b>217.230,92</b>	<b>0,05%</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>14.406.381.036,57</b>	<b>25.004.488,63</b>	<b>25.004.488,63</b>	<b>0,17%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>	<b>13.552.848.880,13</b>	<b>25.004.488,63</b>	<b>25.004.488,63</b>	<b>0,18%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>853.532.156,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**ALLEGATO 9**  
**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**  
**Esercizio finanziario 2026**

(Allegato n. 9 al D.Lgs 118/2011)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) dati al	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio cont. applicato 3.3 (d)=(c/a)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	1.652.368.668,53			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	1.470.490.268,53			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	181.878.400,00	10.367.346,03	10.367.346,03	5,70%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	9.293.859.386,00	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	9.293.859.386,00			
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	0,00			
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00			
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00			
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	42.062.307,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)	0,00			
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>10.988.290.361,53</b>	<b>10.367.346,03</b>	<b>10.367.346,03</b>	<b>0,09%</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.022.843.691,74	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	150.000,00	5.198,17	5.198,17	3,47%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	187.096.640,00	5.768,50	5.768,50	0,003%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	118.724.189,41	0,00	0,00	0,00%
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	118.724.189,41			
	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00			
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.328.814.521,15</b>	<b>10.966,67</b>	<b>10.966,67</b>	<b>0,0008%</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	425.858.144,30	4.538.230,64	4.538.230,64	1,07%
3020000	Tipologia 200: Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	32.467.109,44	4.866.990,88	4.866.990,88	14,99%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	57.706.500,00	666.125,20	666.125,20	1,15%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	56.069.694,31	1.587.248,64	1.587.248,64	2,83%
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>573.901.448,05</b>	<b>11.658.595,36</b>	<b>11.658.595,36</b>	<b>2,03%</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	402.063.991,07	0,00	0,00	0,00%
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	399.841.929,07			
	Contributi agli investimenti da UE	2.222.062,00			
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00			
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	283.270.161,96	0,00	0,00	0,00%
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	152.047.060,33			
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	131.223.081,63			
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00			
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>703.434.153,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	2.595.011,55	159.236,21	159.236,21	6,14%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>402.595.011,55</b>	<b>159.236,21</b>	<b>159.236,21</b>	<b>0,04%</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.997.035.495,31</b>	<b>22.196.144,26</b>	<b>22.196.144,26</b>	<b>0,16%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>	<b>13.293.601.342,28</b>	<b>22.196.144,26</b>	<b>22.196.144,26</b>	<b>0,17%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>703.434.153,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



**ALLEGATO 9**  
**COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'**  
**Esercizio finanziario 2027**

(Allegato n. 9 al D.Lgs 118/2011)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a) dati al	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (b)	ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio cont. applicato 3.3 (d)=(c/a)
	<b>ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA</b>				
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	1.634.946.781,93 1.458.068.381,93 176.878.400,00	10.867.060,54	10.867.060,54	6,14%
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità non accertati per cassa	8.965.850.891,45 8.965.850.891,45 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00%
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	42.062.307,00	0,00	0,00	0,00%
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00%
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per gli Enti locali)				
1000000	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>10.642.859.980,38</b>	<b>10.867.060,54</b>	<b>10.867.060,54</b>	<b>0,10%</b>
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>				
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.013.866.846,63	0,00	0,00	0,00%
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	150.000,00	5.198,17	5.198,17	3,47%
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	187.096.640,00	5.768,50	5.768,50	0,003%
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00%
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	102.450.513,51 102.450.513,51 0,00	0,00	0,00	0,00%
2000000	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>1.303.564.000,14</b>	<b>10.966,67</b>	<b>10.966,67</b>	<b>0,00008%</b>
	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	403.567.400,30	4.538.230,64	4.538.230,64	1,12%
3020000	Tipologia 200: Proventi da attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	32.467.109,44	4.866.990,88	4.866.990,88	14,99%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	49.006.500,00	666.125,20	666.125,20	1,36%
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00%
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	50.410.907,15	1.145.528,79	1.145.528,79	2,27%
3000000	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>537.251.916,89</b>	<b>11.216.875,51</b>	<b>11.216.875,51</b>	<b>2,09%</b>
	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>				
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00%
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	279.136.960,52 277.336.399,51 1.800.561,01 0,00	0,00	0,00	0,00%
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Altri trasferimenti in conto capitale da UE Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	278.710.160,97 147.487.079,34 131.223.081,63 0,00	0,00	0,00	0,00%
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00%
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	18.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
4000000	<b>TOTALE TITOLO 4</b>	<b>575.947.121,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00%
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00%
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	2.321.889,26	101.241,55	101.241,55	4,36%
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
5000000	<b>TOTALE TITOLO 5</b>	<b>402.321.889,26</b>	<b>101.241,55</b>	<b>101.241,55</b>	<b>0,03%</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>13.461.944.908,16</b>	<b>22.196.144,26</b>	<b>22.196.144,26</b>	<b>0,16%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE</b>	<b>12.685.997.786,67</b>	<b>22.196.144,26</b>	<b>22.196.144,26</b>	<b>0,17%</b>
	<b>DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE</b>	<b>575.947.121,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Altre ENTRATE</b>
----------------------

Il collegio, riporta alcuni andamenti delle entrate attenzionati al fine dei controlli dei trend storici e degli incassi. Il collegio prende atto che il raffronto dei dati rispetto al DDL del preventivo precedente e le previsioni attuali sono i seguenti.

**Tassa regionale di circolazione sui veicoli ed autoscafi (cap. 13360)**

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
607.486.475,34* ora 596.596.317,27 da L.R. 9/2024	467.620.100,42	579.596.317,27	572.596.317,27	560.596.317,27

\* da parere DDL n. 1/2024 allegato 1

Il collegio pur tenendo conto dell'incasso di competenza 2024 ad oggi di euro 461.611.732,62 - oltre ad euro oltre 12 Mil a residuo seppur non utili ai fini del presente verbale - e considerando che sono ancora in atto le regolarizzazioni di fine anno, rileva la necessità di effettuare un vincolo per una percentuale tenuto conto dell'aumento della previsione di entrata.

**Recupero evasione tassa automobilistica (cap. 13362)**

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
120.000.000,00	107.785.909,27	80.000.000,00	80.000.000,00	75.000.000,00

Il collegio, è stato edotto sulla modalità di calcolo e previsione, in parte dovuta alla nuova metodologia di recupero adottata da SORIS che a regime ha portato, tramite anticipazione anche di una parte di richieste di recupero effettuate l'anno scorso, ad una previsione a regime di recupero di circa 80 mil annui. Nonostante ciò, tenuto conto che l'incasso del 2024 è pari ad euro 22.768.631,88, seppur rilevando che una grossa percentuale viene recuperata a residuo (nel 2024 euro 43.897.052,02) e del lavoro importante del nuovo Dirigente, si raccomanda una periodica verifica del trend delle entrate e una forte azione immediata dei solleciti annuali.

**Gettito derivante dal tributo speciale discariche (cap. 11315)**

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
10.000.000,00* ora 10.500.000,00 da L.R. 9/2024	9.323.517,22	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

\* da parere DDL n. 1/2024 allegato 1

Il dato accertato 2024 risulta maggiore al dato previsto 2025, pertanto la previsione può ritenersi attendibile anche alla luce degli incassi 2024 che sono pari ad euro 9.323.517,22.

**Addizionale regionale gas naturale (cap. 10500)**

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
65.000.000,00	42.951.410,13	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00

Il collegio rileva che il trend è in linea tenuto conto dell'accertato e del dato incassato nel 2024 pari ad euro 42.951.410,13; nonostante ciò vista la rilevanza della somme e le variabili che incidono sulla tipologia di entrata, chiede che venga effettuato un confronto con il collegio sul monitoraggio al mese di giugno circa le procedure in atto da parte dell'ufficio che si occupa dell'accertamento.

**Ristoro perdite di gettito derivante dalla soppressione imp. sulla benzina (cap. 26165)**

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
18.290.000,00	18.290.000,00	18.290.000,00	18.290.000,00	18.290.000,00

Il dato previsto 2024 risulta uguale al dato effettivamente accertato e all'incassato 2024 pari a 1+euro 18.290.000,00, pertanto la previsione può ritenersi attendibile.

**Gettito concessione grandi derivazioni idroelettriche (cap. 30600)**

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
70.662.905,00	68.663.525,00	69.000.000,00	69.000.000,00	69.000.000,00

Il dato accertato 2024 è in linea rispetto alla previsione 2025 pertanto si ritiene che possa essere congruo pur tenendo conto che tale entrata – come più volte evidenziato dal responsabile del settore competente, è soggetta alla oscillazione dei prezzi dell'energia elettrica e che l'incasso ad oggi è pari ad euro 45.553.656,71.

A tal proposito si evidenzia che in passato il collegio ha richiesto una relazione da parte del Dirigente a supporto delle iscrizioni degli anni passati. Il Dirigente sottolineava appunto che il significativo incremento delle somme accertate era dovuto principalmente all'importante incremento dei prezzi dell'energia elettrica, a loro volta frutto di dinamiche relative ad un mercato complesso e particolare per sua stessa natura e regole.

Nella stessa informativa il Dirigente rilevava che le previsioni di "entrata della Regione dovranno tener conto che l'attuale condizione di prezzi dell'energia potrebbe subire parimenti variazioni anche in negativo e quindi, di anno in anno, occorreranno puntuali e prudenti valutazioni per riuscire a collocare in un campo di ragionevole attendibilità le previsioni di bilancio", raccomandazione a cui il collegio si era associato rilevando inoltre che sarebbe stato forse importante vincolare l'utilizzo delle maggiori somme in seguito ad una verifica degli andamenti di periodo, tenuto conto della crisi energetica in atto che comporta una fluttuazione dei prezzi sul 2024 ma anche sul 2025.

Inoltre, il collegio ricorda che detta tipologia di entrata era soggetta a querelle a livello nazionale sulle modalità di calcolo del novellato canone del grande idroelettrico tale da rilevare che alcuni concessionari avevano versato le somme "con riserva di ripetizione" o addirittura disconoscendo la costituzionalità dell'attuale normativa.

Poiché i flussi finanziari in entrata sono semestrali con cadenza nell'anno di riferimento (gennaio e luglio) il collegio chiede una prima verifica a febbraio in concomitanza con l'accesso del collegio ipotizzato per tale mese, in quanto pur sottolineando che la metodologia di calcolo è corrispondente alle previsioni di legge attuali, obbliga ad una sorta di precauzione di cui il collegio ha ampiamente trattato nei propri verbali precedenti anche in termini di potenziale contenzioso. Si apre invece ora una fase di recupero che verrà attenzionata dal collegio in sede di prossimo ROR per una serie di concessionari non versato appoggiandosi al contenzioso allora in atto, o hanno versato meno usufruendo dei precedenti conteggi disconoscendo quindi la legittimità della norma. L'ente sta azionando le operazioni di recupero coattivo gestita direttamente tramite SORIS.

**Entrate varie (cap. 39580)**

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
16.000.000,00* ora 6.000.000,00 da L.R. 9/2024	7.424.193,76	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00

\* da parere DDL n. 1/2024 allegato 1

Il dato accertato 2024 è in linea rispetto al previsto 2025 ed è in linea con gli incassi 2024 pari ad euro 5.160.458,44. Poiché inoltre trattasi di entrate varie si chiede di monitorare l'andamento dei primi mesi dell'anno.

**Entrate varie (cap. 30865)**

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
24.000.000,00* ora 39.000.000,00 da L.R. 9/2024	33.357.489,70	0	0	0

\* da parere DDL n. 1/2024 allegato 1

Il collegio evidenzia che tale somma prevista nel 2024 è stata complessivamente incassata per 33.357.489,70. Il collegio ha chiesto delucidazioni in merito. Gli uffici hanno rilevato che la mancata previsione nei prossimi anni è dovuta ad una diversa appostazione al capitolo 13367 che risulta di titolo I più conforme per la tipologia di entrata ai principi contabili. Pertanto in sede di preventivo, è stato superato mediante "accorpamento" degli stanziamenti previsionali nell'ormai unico capitolo 13367 per il quale sono previsti stanziamenti (prudenziali rispetto agli accertamenti dei due capitoli dello scorso anno) pari a:

- euro 34.000.000,00 per l'anno 2025;
- euro 33.000.000,00 per gli anni 2026 e 2027.

**Entrate per procedure di certificazione energetica (cap. 32430)**

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
1.870.000,00* ora 2.070.000,00 come da L.R. 9/2024	2.428.603,50	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00

\* da parere DDL n. 1/2024 allegato 1

Il dato accertato 2024 è in linea con le previsioni ipotizzate tenuto conto anche degli incassi 2024 pari a complessive 2.428.648,50

**Proventi per sanzioni amministrative depenalizzazione reati punibili con ammenda L. 689/1981 (cap. 32066)**

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
26.547.729,45* ora 26.000.000,00 come da L.R. 9/2024	23.686.811,44	26.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00

\* da parere DDL n. 1/2024 allegato 1

Il dato accertato 2024 risulta in linea con le previsioni annuali; nonostante ciò, tenuto conto dell'esigua riscossione (pari ad euro 6.449.762,86) il dato resta da monitorare in quanto risulta importante la capacità di riscossione soprattutto in un periodo di crisi economica rilevando la necessaria tutela in parte spesa.

**Pay Back aziende farmaceutiche (cap. 29613)**

Sono previste sul triennio le seguenti somme in entrata e che in spesa sono trasferite alle Aziende Sanitarie regionali

Preventivo 2024	2024 accertato	2025	2026	2027
<b>165.000.000,00</b>	29.817.635,49	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00

Su richiesta del collegio, come riportato nella sezione Sanità delle presente relazione, il dirigente della sanità ha motivato gli scostamenti della riscossione rispetto allo stanziamento iniziale. Si raccomanda comunque di effettuare le verifiche periodiche.

**Manovra da DL Milleproroghe e Legge di Bilancio 2204 e 2025**

Il collegio rileva che le manovre che hanno riguardato le Regioni inserite nel Milleproroghe (D.L. n. 215/2023) e nella Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) erano principalmente le seguenti:

commi 464-469 L.213/2023 risorse per investimenti diretti a favore delle Regioni a statuto ordinario	50 MIL dal 2024 al 2028 con possibilità per la Regione Piemonte di prevedere euro 4.115.000 salvo Conferenza Stato Regioni entro 31 gennaio 2024
DL 78/2015 modificato dal DL 132/2023	DEROGA al vincolo: Per gli anni dal 2015 al 2026, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.
Comma 70	Possibilità di affidare incarichi qualora la disponibilità finanziaria sia limitata al progetto (anche senza iniziale copertura dell'opera da finanziare – sblocca cantieri senza limiti di tempo)
Comma 27,28, 29 e 30	Rinnovi contrattuali e anticipi
Comma 496-501 L. 213/2023	Istituzione Fondo Speciale equità Livello dei Servizi
Comma 210-216 (comma 214 modificato con successiva L.202 del 2025)	Fondi per inclusione persone disabilità
Commi 791-798 della L. 197/2022	-
Comma 283 e prec.	Possibilità di presentare progetti pilota per contrastare il disagio abitativo
Comma 37	assunzioni di personale in deroga da destinare al potenziamento degli uffici per la gestione dei registri del terzo settore
Comma 170	70 mil. da ripartire sulle regioni per Fondo sociale occupazione
Comma 189 e seg.	Realizzazione centri anti violenza e case rifugio
Commi 198-199 218,219 e 220 e 244, 281, 306 e 307	Attuazione livelli essenziali delle prestazioni sociali, carenza personale sanitario, standard organizzativi
Comma 443	Agricoltura
Comma 455-456 -458 e seg.	Regioni in disavanzo
Comma 496	Fondo speciale diritti alla persona
Comma 527 e 527 quater seguenti	per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, le Regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui – auto coordinamento tra le regioni. Decreto entro il 30 aprile 2024 da versare entro o il 30 giugno 2024

Le manovre che hanno riguardato le Regioni inserite nel Milleproroghe (D.L. n. 202/2024) e nella Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) sono principalmente le seguenti, ribadendo un inasprimento alla compartecipazione delle Regioni a statuto ordinario:

commi 14 e 15 e seguenti della L. 207/2024 risultati differenziali. Fondi speciali	Compartecipazioni e fiscalità regionale
Comma 104 comma 735 e seg.della L. 207/2024	Disposizioni TPL e modifiche erogazione e utilizzo risorse – aggiornamento Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti
Comma 118 comma 735 e seg.della L. 207/2024	Disposizioni TPL e modifiche erogazione e utilizzo risorse – aggiornamento Decreto del Ministero Infrastrutture e trasporti
Comma 121 della L. 207/2024	Modalità di incremento delle somme destinate a trattamento accessorio dipendenti
Comma 189 risorse per piani di recupero occupazionali	Rinnovi contrattuali e anticipi
Comma 197	Utilizzo risorse
Comma 227	Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, incremento
Comma 267	Valorizzazione ciclismo professionistico
Comma 303-380 e seguenti	monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell'assistenza sanitaria – integrazione indicato. Liste di attese impianti e varie disposizioni sanità , fascicolo sanitario, ecc.
Comma 526	rinnovo del parco degli autobus adibiti ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale
Comma 559 e seg.	Risorse FEASR
Comma 604	Fondi per valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale
Comma 786-790	concorso alla finanza pubblica
Comma 850	Limiti incarichi Presidente Regione
Art. 3 punto 3 seg. del DL 202	modifiche a norme per cessione e/o acquisizioni patrimonio

Il collegio in generale ritiene esservi la necessità di una maggior coinvolgimento della struttura, tutta, alle operazioni di costruzione del bilancio di previsione, trattandosi peraltro di bilancio a carattere autorizzatorio e tenuto conto delle singole norme di interesse specifico settoriale di fine anno..

Si evidenzia infatti che sia la parte dell'entrata, la cui precisa previsione permette una programmazione dell'azione amministrativa e risulta necessaria per le scelte degli amministratori, ma anche la precisa responsabilità dei singoli Dirigenti di settore per parte spesa, come peraltro il dato di spesa del personale, permettono di addivenire ad un bilancio attendibile ed affidabile.

Si chiede pertanto ai singoli Direttori di far pervenire da parte dei singoli responsabili di Entrate e Spese di ufficializzare al Settore Bilancio le richieste e le possibili entrate da accertare.

<b>Particolari quote di spesa eccezionali</b>
---

Il collegio evidenziava che il DDL al bilancio di previsione 2024-2026 prevede alcune spese di carattere non ripetitivo particolarmente caratterizzanti in particolare le più significative, in attesa delle eventuali variazioni conseguenti alla L. 213/2023 e al DL 215/2023, relative a disposizioni previste durante il 2023.

In particolare, alcune relative alla richiesta dello Stato di restituzione di importanti come meglio oltre richiamato:

- sono dovute importanti somme in restituzione di importi sulla tassa automobilistica per maggiori benefici come previsto dai Decreti che prevedono i seguenti importi complessivi:

anno	
2016	18.419.601,52
2017	17.749.064,41
2018	15.296.860,94 da restituire nel 2025
2019	13.968.536,81*
2020	15.287.591,08
2021	13.038.621,92
2022	14.853.356,62
2023	non ci sono notizie di ulteriori richieste

\*dato con piccolo refuso in nota integrativa

Come previsto dalla comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2023 inerente la legge 296/2006 art. 1 comma 322 e l'art. 2 commi 63 e 64 del DL 262/2006 concernente le regolazioni finanziarie del maggior gettito derivate dalle tasse automobilistiche da riversare allo Stato come inserito nello schema del decreto interdipartimentale, la restituzione delle quote per le annualità 2014 e 2015 annui è avvenuta tramite la diminuzione nel 2023 del Trasferimento statale mentre per il 2016-2022 è stata prevista questa quota annua, di cui per il 2023 l'annualità 2016, pari ad euro 18.419.601,52 sarà verificata in sede di rendiconto 2023.

Per le annualità successive è stata prevista una restituzione annualmente dal 2024 entro marzo di ciascun anno quindi per il 2024 euro 17.749.064,41 (annualità 2017) mentre per il 2025 il DDL prevede le somme di euro 15.296.860,94 (annualità 2018) mentre per il 2026 sono previste euro 15.296.860,94 nel DDL.

Erano previsti euro 14.393.957,31 per tutti gli anni 2024 e 2025 di restituzione quale concorso alla finanzia pubblica per regioni e Province autonome dal 2023 al 2025 a norma dell'art. 1 comma 850-853 della L. 178/2020 per risparmi dovuti allo smartworking in considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile.

Inoltre a norma del comma 527 della L.213/2023 sono previsti euro 28,805 mil per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, le Regioni a statuto ordinario assicurano un contributo alla finanzia pubblica pari a 350 milioni di euro annui – auto coordinamento tra le regioni in seguito al Decreto formalizzato.

Per il 2025 - oltre a quanto sopra - le norme principali dispesa hanno riguardato i commi da 786-790 della L. 207/2024 – Legge Finanziaria per il 2025 che per la regione ha cubato ulteriori 23 mil. La norma dispone un contributo aggiuntivo alla finanzia pubblica per le regioni a statuto ordinario pari a 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 1.310 milioni per il 2029. Il comma successivo 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, debbano iscrivere nel bilancio – parte corrente - per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, un fondo di pari importo al contributo aggiuntivo annuale alla finanzia pubblica di cui al comma 786. Dette risorse devono costituire un'economia che

per gli enti in disavanzo viene finalizzato al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione. Detto meccanismo è stato previsto nelle somme previste del DDL 49 emendato; in particolare tale fondo è appostato alla missione 20 della parte spesa che prevede tali accantonamenti:

anno	Accantonamento missione 20 competenza
2025	23.004.000,00
2026	69.132.000,00
2027	69.132.000,00

La manovra obbliga l'ente ad una serie di attenzioni aggiuntive alla parte spesa tenuto conto che ad oggi per gli anni seguenti il trend è nettamente in aumento.

Per il dettaglio complessivo si rinvia alla nota integrativa nel prospetto riepilogativo.

#### Fondo di riserva di competenza

Il collegio ha verificato che il bilancio di previsione 2024-2026, in ottemperanza all'art. 48 del D.lgs 118/2011 e degli artt. da 18 a 21 delle L.R. 7/2001 e s.m.i., ha previsto le iscrizioni relative ai fondi.

A norma dell'art. 48 del D.lgs. 118/2011 infatti nel bilancio regionale sono iscritti:

- *nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese obbligatorie» dipendenti dalla legislazione in vigore. Le spese obbligatorie sono quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamenti di mutui, nonché quelle così identificative per espressa disposizione normativa;*
- *nella parte corrente, un «fondo di riserva per spese impreviste» per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui alla lettera a), e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità;*
- **il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui al comma 3.**

*L'ordinamento contabile della regione disciplina le modalità e i limiti del prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1, escludendo la possibilità di utilizzarli per l'imputazione di atti di spesa. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera a), sono disposti con decreto dirigenziale. I prelievi dal fondo di cui al comma 1, lettera b), sono disposti con delibere della giunta regionale.*

*Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa è iscritto nel solo bilancio di cassa per un importo definito in rapporto alla complessiva autorizzazione a pagare ivi disposta, secondo modalità indicate dall'ordinamento contabile regionale in misura non superiore ad un dodicesimo e i cui prelievi e relative destinazioni ed integrazioni degli altri programmi di spesa, nonché dei relativi capitoli del bilancio di cassa, sono disposti con decreto dirigenziale."*

In particolare si è proceduto inizialmente a verificare le seguenti iscrizioni:

- **Fondo di riserva per le spese obbligatorie - art. 18 LR 7/2001 nonché art. 15 del regolamento di contabilità**  
Stanziamiento annualità 2025 per euro 18.377.874,84, in termini di competenza e di cassa per un importo più alto in quanto complessivo con art. 20 della L.R. 7/2001 e art. 15 del regolamento di contabilità, euro 18.900.000,00 per annualità 2026 ed euro 19.000.000,00 per l'annualità 2027.
- **Fondo di riserva per le spese impreviste - art. 19 LR 7/2001 nonché art. 16 del regolamento di contabilità**

Stanziamiento annualità 2025, per euro 1.000.000,00, in termini di competenza e di cassa per un importo più alto in quanto complessivo con art. 20 della L.R. 7/2001 e art. 15 del regolamento di contabilità così come per il 2026 e 2027 per la sola competenza ovviamente.

Per un totale di competenza di Fondo di riserva di:

2025– euro 19.377.874,84;

2026 – euro 19.900.000,00

2027 – euro 20.000.000,00

Tali totali quadrano con le risultanze dell'allegato 2 – missione 20, vedasi anche art. 48 del D.Lgs 118/2011.

- **Fondo di riserva di cassa - art. 20 LR 7/2001 nonché art. 17 del regolamento di contabilità**

E' stato iscritto come sopra specificato per l'annualità 2025 anche il Fondo di riserva in termini di cassa per euro 87.883.423,63 che riporta alle perplessità della gestione delle previsioni di cassa.

Dall'allegato 13 di bilancio – inserito con emendamento considerato per il presente parere E1- di bilancio si evince che sono da considerarsi spese impreviste finanziabili con fondo di riserva per spese impreviste come per l'anno precedente:

1. le manutenzioni straordinarie agli immobili regionali aventi caratteristica di urgenza e legate ad eventi non programmabili;
2. l'acquisto di arredi e attrezzature non rinviabile e legato ad eventi non programmabili;
3. l'acquisto di beni e servizi urgenti, non rinviabile, per prevenire ed affrontare danni derivanti da agenti atmosferici non prevedibili;
4. l'erogazione di contributi straordinari a privati o ad enti pubblici per interventi di necessità aventi caratteristica emergenziale e di urgenza non rinviabile, volti a fronteggiare danni derivanti da eventi atmosferici non prevedibili, ivi compreso il ripristino danni ad edifici scolastici;
5. le spese per espropri e occupazioni di urgenza legate alla prevenzione o alla riduzione di danni derivanti da agenti atmosferici non prevedibili;
6. le transazioni non programmate, finalizzate ad evitare un maggior onere per l'ente;
7. le spese connesse ad azioni esecutive intraprese dopo l'approvazione del bilancio e non previste nell'apposito fondo rischi;
8. le spese correnti e di investimento indifferibili e urgenti intervenute successivamente all'approvazione del bilancio.

<b>Altri fondi</b>
--------------------

Per quanto riguarda gli **Altri Fondi** previsti nella missione 20 della spesa per il 2025 per un totale di euro 3.057.225.422,79 si evidenziano in particolare i seguenti:

- euro 750.000,00 per la copertura delle garanzie fideiussorie rilasciate dalla regione;
- euro 400.000,00 per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese correnti attinenti alle funzioni normali;
- euro 300.000,00, per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo;
- euro 23.044.000,00 per concorso alla finanza pubblica aggiuntivo da parte delle regioni a statuto ordinario per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 come previsto dalla Legge finanziaria 2025 come riportato nella parte del disavanzo;
- euro 235.644,06 per far fronte ad oneri derivanti per i rinnovi contrattuali;
- euro 3.000.000,00 per fondino per le note preliminari – Direzione;
- euro 1.267.764.668,38 ed euro 1.761.731.110,35 per fondi anticipazioni di liquidità per iscrizione dovuto a meccanismo e regole contabili.

Per gli anni successivi sono previste le seguenti somme:

- 2026 e 2027 complessivi euro 2.967.034.520,93 per il 2026 ed euro 2.832.971.822,87 per il 2027.



L'accantonamento di euro 23.044.000,00 sull'annualità 2025 riguarda, come accennato già nella sezione del disavanzo, l'inasprimento dettato dalla nuova legge Finanziaria dai comma 786- 790 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 che dispone un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario - pari a 280 milioni per il 2025, 840 milioni per ciascun anno 2026, 2027 e 2028 e 1.310 milioni per il 2029 a diminuzione del disavanzo.

Per le successive annualità sono stati iscritti euro 69.132.000,00 per il 2026 e 2027 per poi aumentare nelle successive annualità.

### **Fondo di garanzia debiti commerciali**

Il collegio prende atto che l'ente al 31.12.2024 rispetta i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali tenuto conto della modifica apportata dall'art. 9 del DL 152/2021.

Si rinvia alla nota integrativa per maggiori dettagli.

In merito ai tempi di pagamento il collegio richiama quanto inserito nel paragrafo della gestione di cassa in particolare in merito alla recentissima circolare della ragioneria dello stato e il Dipartimento della funzione Pubblica - ragioneria Generale dello Stato (Circolare 1 del 3 gennaio 2024) nella quale si evince come - poiché la Comunità Europea considera necessario il rispetto dei tempi di pagamento dettati dalla Direttiva Europea del 2011 il corretto funzionamento del sistema economico - si sono ampliati i compiti dei revisori tramite un sistematico controllo non a campione (e non generalizzato) sui tempi di pagamento.

### **PNRR**

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è dotato di soluzioni organizzative per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni nonché tramite una commissione apposita di lavoro potenziando il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR.

Premettendo che il collegio effettuerà le verifiche di competenza, rileva che per quest'anno una piccola parte è stata inserita in nota integrativa. Si chiede per il futuro di dare spazio alle informazioni, inerenti tenuto conto dell'importanza della gestione di detti fondi nel bilancio dell'ente, evidenziando un paragrafo in nota integrativa ancor più dettagliato almeno per rilevare la situazione attuale per tipologia di interventi pur prendendo atto di un ampliamento della sezione dedicata.

### **Le partecipazioni societarie regionali e gli altri organismi**

Il sistema delle partecipazioni societarie e di altri organismi della Regione Piemonte, come spesso accade, tenuto conto della notevole crescita negli ultimi decenni del fenomeno legato alla costituzione di organismi partecipati - come peraltro già nel passato evidenziato nelle proprie relazioni - è un sistema molto complesso; ciò per la Regione Piemonte in particolare vista, non ultima, la numerosità delle posizioni attive tra partecipazioni societarie, enti ed organismi strumentali e partecipazioni indirette.

Le partecipazioni dell'ente sono detenute soprattutto tramite Finpiemonte Partecipazioni spa (riorganizzata inizialmente dalla L.R. 7/2007 e che da L.R. 10/2024 dovrebbe modificare la propria denominazione in Impresa Piemonte Spa), sulla quale è necessario, anche alla luce dell'importanza di questa parte del controllo demandata agli organismi di vigilanza e dell'attenzione normativa dell'ultimo quinquennio su tali aspetti e dell'accentuazione dell'attività di vigilanza imposta dai nuovi vincoli ai collegi di revisione, effettuare controlli sempre più mirati e puntuali anche attraverso il confronto con gli eventuali organi di controllo delle singole realtà.

In merito a Finpiemonte Partecipazioni spa come sopra riportato la L.R. 10/2024 del 4 aprile 2024 ha modificato la propria denominazione in Impresa Piemonte Spa. Nonostante ciò, e richiamando i verbali di seduta del collegio (da ultimo il verb.34/2024), la società, nonostante il sollecito della Dirigente del settore partecipate, prot. 00020069 di 26 aprile 2024 – non ha ancora ad oggi convocato l'assemblea notarile in tal senso. Poiché all'art.

16, stabilisce che "la denominazione "Impresa Piemonte S.p.A." sostituisce a ogni effetto e, laddove presente, in qualsiasi ulteriore disposizione normativa regionale, la denominazione "Finpiemonte Partecipazioni S.p.A." è necessario, onde evitare discrasie e confusione nei terzi, addivenire a tale modifica nel più breve termine.

Si evidenzia infatti che la legge di riordino n. 10/2024 all'art. 15 ha già modificato tale denominazione nella legge 17/2007.

Il collegio fin dal suo insediamento ha sollecitato una serie di azioni da parte dell'ufficio preposto finalizzato ai controlli delle partecipate ma anche dell'intera struttura per quanto riguarda anche tutti gli altri organismi partecipati dalla Regione.

In nota integrativa è stato inserito ancora l'elenco presso ANAC nonostante il l'art. 226 D.Lgs 36/2023 lo abbia abrogato. Resta quanto inserito per le stazioni appaltanti dall'63 comma 1 facendo attenzione alle nuove modifiche apportate a fine 2024.

Infatti, l'ente ha riportato l'elenco delle società ed organismi in-house iscritte al registro presso l'ANAC non più in essere – seppur ancora una volta mancante di una partecipata (5T che risulta in-house anche da piano di razionalizzazione così come CEIPIEMONTE oltre a VISITPIEMONTE che risulta ancora denominata DMO e con la problematica della denominazione di FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI). Sul punto si chiede di modificare il contenuto della nota integrativa rendendole peraltro coerenti con i dati delle in-house indicate nella DGR di razionalizzazione ultima redatta. Viene inoltre indicato l'elenco delle società di capitali, con evidenziazione delle perdite seppur relative non all'ultimo bilancio approvato (si veda la parte dedicata al food perdite per le considerazioni riportate dal collegio), finalizzati alla verifica del corretto accantonamento a fondo perdite partecipate.

Nel merito delle perdite il collegio ha acquisito dall'ufficio Partecipate la nota n. 00000198 del 7 gennaio 2025 relativa alla situazione dei risultati dei bilanci 2023 delle società partecipate dirette e indirette. Detta verifica viene rinviata al rendiconto 2024.

E' inoltre riportato l'elenco delle partecipazioni possedute con indicazione della relativa percentuale di possesso.

Il collegio effettuerà a breve, nel rendiconto e SP finalizzate al prossimo consolidato, le verifiche mirate sulle partecipate e alla verifica della corrispondenza con le quote in CCIAA e in conto annuale dell'agente consegnatario delle azioni. Si rileva che tale verifica avviene anche trimestralmente nei verbali di verifica di cassa dell'ente.

Il collegio evidenzia che il principio contabile prevede che relativamente alle partecipate la nota integrativa riporti quanto meglio anche sopra evidenziato ed, in particolare, le seguenti informazioni:

- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet (fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel);
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale.

Tali elementi minimi – anche quest'anno seppur con le carenze sopra rilevate - sono stati inseriti nel documento.

Il collegio, in merito alle importanti attività di cartolarizzazione, evidenzia che per molto tempo vi sono state estreme difficoltà come peraltro verbalizzato (rif. verb. 10/2021, verb. 12/2021 allegato 1, verb. 18/2021 e 26/2021 allegato1 e n. 5/2022, 18/2024 e allegato1 e in particolare il verbale da ultimo n. 19/2024) ad una asseverazione delle riconciliazioni effettuate dall'ente, stante l'impostazione della procedura adottata. Il collegio a partire dal 2022 ha cercato di intravedere una sorta di percorso per addivenire, seppur a steps, ad alcune riconciliazioni, cercando di ovviare alle difficoltà metodologiche dell'ente rilevando quale fosse la portata di una ASSEVERAZIONE.

Il collegio aveva evidenziato di essere nell'impossibilità di addivenire alla riconciliazione ma di poter inizialmente rilasciare solo una attestazione di concordanza tra le partite riconciliate dall'ente e la conferma definitiva della società, senza poter entrare nel merito (se non a campione) della correttezza delle singole operazioni che avevano portato alla riconciliazione.

Durante il 2023 (vedasi verbale 16/2023) il collegio si è adoperato per addivenire insieme all'ente alla quasi totalità delle riconciliazioni.

Durante il 2024 il collegio, alla luce della sussistenza e persistenza delle problematiche ha effettuato diversi incontri sia con l'ente che con Sezione di controllo.

Al termine dei lavori il collegio, oltre a quanto riportato a rendiconto 2023, è addivenuto ad un successivo passaggio riportato nel verb. 19/2024 nel quale sono state illustrate, posizione per posizione, le problematiche non risolte per addivenire alle asseverazioni oltre a specificare le incoerenze da riallineare. Inoltre, nel citato verbale il collegio ha definitivamente rilevato:

*“...omissis..., il collegio ritiene che sia necessario un cambio di prospettiva affinché gli uffici acquisiscano consapevolezza dell'importanza delle riconciliazioni per gli equilibri della Regione. Si rileva la necessità di modificare le modalità di predisposizione dell' allegato 22a4) affinché in esso non vengano rilevate righe di riconciliazione generiche di importi spesso anche molto elevati (milioni di euro) e che l' ufficio o il team preposto alle riconciliazioni, oltre ad operare con la collaborazione anche della Responsabile dei controlli e indirizzi partecipate, almeno per le società, possa portare avanti un lavoro che parte dal ROR cercando di standardizzare le operazioni di riconciliazioni prevedendo una assunzione di responsabilità dei singoli Dirigente. Inoltre, e non ultimo, si rende necessaria una condivisione delle modalità di verifica e di contabilizzazione delle risorse a rendicontazione che hanno fatto emergere molte differenze oltre ad evidenziare che, per quanto riguarda le discordanze con le società in-house, non si ritiene possibile esservi necessità di tanto tempo per le riconciliazioni rilevando che le stesse, seggette al controllo analogo, dovrebbero essere considerate quale un ufficio della regione e come tale anche la contabilità dovrebbe essere medio tempore allineata. Altro tema che resta importante è l' utilizzo di fondi rotativi e trasferimenti alle società (ad esempio ARPEA e FIPIEMONTE) che portano notevoli problematiche di compensazione. In generale si ritiene che sia necessaria una riorganizzazione complessiva da parte dei settori interessati che preveda, oltre all' utilizzo di tutte le possibili implementazioni delle procedure durante l'anno e in sede di ROR, un controllo di primo livello tracciato e idoneamente documentato attraverso l'individuazione di un team dedicato da affiancare al funzionario interno - il quale è stato destinato, in maniera residuale, anche a tale complessa attività ivi dedicandovi tante energie e tempo ma non potendo, ovviamente, da solo sopperire a ciò - tanto per giungere alla riconciliazione delle singole poste.”*

Il collegio evidenzia che tali operazioni sono di estrema importanza poiché possono far emergere eventuali importanti passività, debiti eventuali fuori bilancio ed evidenziare una non puntuale applicazione dei principi dettati dal D.Lgs 118/2011, come peraltro già segnalato in diversi pareri e verbali, in merito al principio imprescindibile della competenza. Si rileva inoltre che detta attività non dovrebbe essere svolta solo in sede di rendiconto bensì durante tutto il corso dell'anno come qualunque fornitore/cliente privato effettuerebbe. Si raccomanda pertanto all'ente di organizzare apposite procedure e risorse da dedicare a detta attività.

Il collegio ricorda inoltre di effettuare, anche per l'imminente rendiconto e parifica degli agenti, tra cui anche i detentori dei titoli azionari e quote, una verifica puntuale tramite la CCIAA delle percentuali possedute al 31.12.2024 e le garanzie dell'ente tramite verifica presso la Banca d'Italia.

Il collegio inoltre, in varie sedi ha sempre evidenziato la necessità di addivenire alla redazione di un apposito “regolamento di controllo strategico e controllo analogo” di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate in particolare, da ultimo, dal TUSP ed in particolare evidenziando le varie tipologie di controllo delle partecipate, delle controllate e delle in-house non ritenendo sufficienti le poche delibere prese in modo da ampliare i controlli sulle stesse. Il collegio rinnova la raccomandazione.

Si evidenzia inoltre che, come verbalizzato durante la seduta del collegio dello scorso 28 novembre 2022 (rif. Verb. 23/2023) in seguito anche alle richieste del collegio che richiedeva da alcuni anni la corretta verifica delle posizioni debito/credito delle partecipate - ma anche degli enti del territorio, l'ente ha sollecitato CSI affinché lo stesso sviluppasse un software/portale a questo finalizzato. Si ricorda che CSI ha sviluppato un portale denominato “portale delle rilevazioni contabili” nel quale, abilitando inizialmente i soggetti, vengono inserite tutte le movimentazioni di dare e avere tra i soggetti terzi e la regione. Tale software permetterà nel tempo di poter immediatamente verificare la posizione di impegni/accertamenti e nel tempo, pertanto i residui (ma solo in futuro), in quanto l'avvio è partito senza inserire il pregresso ma solo dalle movimentazioni del 2022.

Si ricorda che l'inserimento dei dati nel portale avviene automaticamente da CONTABILIA, pertanto, non obbliga gli utenti ad alcun adempimento ulteriore che potrebbe portare anche a dimenticanze. In un primo periodo il sistema è stato aperto verso le partecipate e i comuni capoluogo per poi, una volta testato, essere esteso anche a tutti i piccoli comuni del territorio.

Il collegio aveva accolto con positività l'iniziativa dell'ente che avrà sicuramente risvolti costruttivi in relazione a molte delle criticità riscontrate.

In merito al sistema dei controlli si effettueranno le dovute osservazioni in sede di Rendiconto. Si ribadisce, tenuto conto che il sistema dei controlli è comunque ancora improntato soprattutto alle società in-house, la necessità di addivenire alla predisposizione del regolamento

ove indicare gli obblighi di rendicontazione economico-patrimoniale di periodo – almeno semestrale - asseverati dagli organi di controllo, verifiche di periodo in merito alla conoscenza del collegio sindacale dell'attività degli OdV, nelle società a partecipazione pubblica del RPCT anche eventualmente attraverso l'ORECOL, e tutti i tempi e gli elementi per la raccolta delle informazioni del rispetto degli obblighi previsti dal TUSP - D.Lgs. n. 175/2016 (in generale e per le società a controllo pubblico, limite dei compensi degli amministratori di società partecipate - art. 11 comma 6 e 7, costo del personale - art. 19 comma 5, la verifica della redazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che si concretizza nella redazione della relazione sul governo societario – art. 6 rispetto alla quale l'ente potrebbe chiederne dei contenuti minimi non essendovi obblighi specifici, la conferma dei requisiti dei componenti degli organi amministrativi – art. 11 comma 1, in caso di deroga al comma 2 dell'art. 11 la verifica dell'invio della delibera alla Corte dei conti art. 11 comma 3, le preliminari verifiche del contenuto minimo degli statuti - art. 11 comma 9, nonché tutte le previsioni relative alle società in-house a cui si applica il DL 293/1994 convertito con modifiche nella L. 444/94, invio dei provvedimenti necessari in caso di crisi di impresa e relative comunicazioni ai sensi dell'art. 14, rispetto dei requisiti per le in-house art. 16, l'acquisizione dei provvedimenti delle società a controllo pubblico per il reclutamento del personale; la redazione della ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze per le annualità anche del 2022 tenuto conto dell'importante obbligo previsto in capo alle Regioni di cui all'art. 25 comma 2). Si rinvia alle osservazioni inserite nel rendiconto 2022 (rif. verb. 16/2022 allegato 1).

In merito all'ORECOL si ricorda che i componenti dell'organismo sono stati nominati con due diverse DGR (n. 251-23147 del 22 novembre 2022 e n. 1.6445 del 30 gennaio 2023). Come viene riportato sul sito ufficiale l'ORECOL istituito con legge regionale 8 novembre 2021, n. 27 da ultimo modificata dal 4 dicembre 2024 (L.R. 27/2024) *“ha lo scopo di verificare il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni della Giunta regionale e dei relativi provvedimenti attuativi, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti stipulati dalla Giunta regionale e dagli organismi in house e in controllo regionale, di supportare la Giunta regionale e gli organismi in house e in controllo regionale nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale”* e che con DGR del 25 marzo 2024 n. 2-8325 è stato approvato il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dello stesso.

Il collegio chiederà copia della relazione annuale 2024 per il prossimo rendiconto ipotizzando anche un incontro dedicato.

Si ricorda che:

- la Regione Piemonte ha approvato nel 2015 il Piano di Razionalizzazione con D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015; successivamente aggiornato - ultimo aggiornamento datato 29 dicembre 2016, approvato con D.G.R. n. 29-4503;
- con D.G.R. 1-5687 del 28.09.2017 aggiornata da D.G.R. 28-7601 del 28 settembre 2018 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Piemonte;
- Con D.G.R. 19 - 8253 del 27.12.2018 è stato approvato Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate come previsto dall'art. 20 Dlgs. 175/2016 e s.m.i. per l'anno 2018 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2017;
- Con D.G.R. 14 - 898 del 30 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2019 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2018;
- Con D.G.R. 44-2724 del 29/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata per l'anno 2020 la Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Piemonte al 31 Dicembre 2019;
- Con D.G.R. 39-4492 del 29 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs.

- 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2021 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2020;
- con Deliberazione di Consiglio n.182-20509 del 30/11/2021 la Regione ha approvato il bilancio consolidato anno 2020 nei termini previsti dalla normativa in vigore di cui al nostro parere (rif. verb. 26/2021);
  - Con D.G.R. 50-6396 del 28 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2022 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2021;
  - con Deliberazione di Consiglio n. 243-18680 la Regione ha approvato il bilancio consolidato anno 2021 nei termini previsti dalla normativa in vigore di cui al nostro parere (rif. Verb.19/2022).
  - con D.G.R. 30-8020/2023/X-I ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2023 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre;
  - con Deliberazione di Consiglio n. 297-23156 del 24/10/2023 la Regione ha approvato il bilancio consolidato anno 2022 nei termini previsti dalla normativa in vigore di cui al nostro parere (rif. Verb.25/2023).
  - con D.G.R.32-661/2024/XII ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2024 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre;
  - con Deliberazione di Consiglio n. **13-21615** del 01/10/2024 la Regione ha approvato il bilancio consolidato anno 2023 con un lieve ritardo rispetto ai termini in vigore (rif. verb. collegio 28/2024).

Tenuto conto dell'approvazione entro il 31 dicembre del piano di razionalizzazione il collegio evidenzia che non vi sono limitazioni al diritto di voto della Regione nelle singole assemblee societarie anche ai fini dell'approvazione dei prossimi bilanci 2024.

Si raccomanda di inserire le motivazioni e di inviare alla Corte dei conti il verbale a norma dell'art. 11 comma 3 ultimo capoverso del TUSP ove si addivenga alla nomina di più di un amministratore in deroga all'art. 11 comma 2 e come previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

Il collegio effettuerà ulteriori controlli in sede di rendiconto, nonché nei prossimi mesi in base alla pianificazione già effettuata anche alla luce degli obblighi di eventuali accantonamenti anche verso le partecipazioni indirette, come evidenziato meglio nella parte del Fondo perdite accantonato nell'avanzo presunto.

<b>INDEBITAMENTO</b>
----------------------

L'articolo 62 comma 6 del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. disciplina il limite di indebitamento delle regioni specificando espressamente quanto segue: *“Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183 del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”*.

Nella tabella che segue viene evidenziato il prospetto del rispetto del vincolo in ottemperanza all'art. 62, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011 tenuto conto che l'ente non ha previsto nuovo indebitamento nel triennio 2025-2027 riportando correttamente la tabella rispetto alla quota "garanzie per le quali è stato costituito accantonamento":

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME				
Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario)				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, c. 6 del D.Lgs. 118/2011		COMPETENZA ANNO N	COMPETENZA ANNO N+1	COMPETENZA ANNO N+2
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	11.470.481.361,53	11.488.290.361,53	11.142.859.980,38 (*)
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità	(-)	9.343.859.386,00	9.293.859.386,00	8.965.850.891,45
<b>C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)</b>		<b>2.126.621.975,53</b>	<b>2.194.430.975,53</b>	<b>2.177.009.088,93</b>
<b>SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI</b>				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)	(+)	425.324.395,11	438.886.195,11	435.401.817,79
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12 esercizio precedente	(-)	545.662.394,28	546.385.494,28	519.227.362,77
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	(-)	0,00	0,00	0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale	(-)	23.535.000,00	23.025.000,00	23.025.000,00
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	185.759.779,05	185.759.779,05	185.759.779,05
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)		41.886.779,88	55.235.479,88	78.909.234,07
<b>TOTALE DEBITO</b>				
Debito contratto al 31/12 esercizio precedente	(+)	5.010.782.487,12	4.859.875.708,68	4.705.456.276,01
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato dalla Legge in esame	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE DEBITO DELLA REGIONE</b>		<b>5.010.782.487,12</b>	<b>4.859.875.708,68</b>	<b>4.705.456.276,01</b>
<b>DEBITO POTENZIALE</b>				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti		190.759.190,69	190.759.190,69	190.759.190,69
di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento		270.578,00	270.578,00	270.578,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		190.488.612,69	190.488.612,69	190.488.612,69

(\*) Ai sensi dell'art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, nella voce A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I) sono ricomprese anche le risorse del Fondo nazionale trasferite dallo Stato per il concorso agli oneri del trasporto pubblico, precedentemente alimentato dalle partecipazioni regionali al gettito derivante dalle accise.

Il collegio prende atto che le previsioni di bilanci non prevedono l'accensione di nuovo indebitamento.

### TPL

Si evidenzia che il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, TPL, risulta istituito nel 2013 della legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301, che ha modificato l'articolo 16-bis D.L. 95/2012. Il fondo è stato poi riformato con il DL n. 50 del 2017.

Il comma 3 dell'art. 27 del D.L. n. 50/2017 prevede che gli effetti finanziari sul riparto del Fondo, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 si verifichino nell'anno successivo a quello di riferimento. Il comma 4 dell'art. 27 stabilisce che nelle more dell'emanazione del decreto annuale di riparto previsto dalla riforma, sia concessa alle regioni con decreto ministeriale, entro il 15 gennaio di ciascun anno, un'anticipazione dell'80 per cento delle risorse del Fondo e l'erogazione con cadenza mensile delle quote ripartite. L'anticipazione è effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione l'anno precedente. Il decreto-legge n. 124 del 2019 ha precisato che tale modalità di riparto è applicabile a decorrere dal gennaio 2018.

Come evidenziato è in atto da tempo un complesso iter di modifica iniziato con la L. 42/2009 di attuazione del federalismo fiscale che la Corte costituzionale proprio recentemente (sentenza n. 133 del 2024) ne ha sollecitato la conclusione.

Nel periodo 2024 vi è stata infatti una serie di lavori da parte della Conferenza Stato-Regioni per modificare i criteri di divisione a livello nazionale poi in qualche modo rinviata ai prossimi anni per addivenire ad un cambiamento graduale.

Per il 2025 sono stati pertanto confermati i criteri adottati nel 2024 e previsti 500 mil in entrata ad eccezione di quanto sotto riportato. Siamo stati informati che l'ente ha cofinanziato per ulteriori oltre 40 mil di risorse proprie.

Infatti l'articolo 1 comma 730 della legge di bilancio 2025 incrementa il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni ordinarie di 120 milioni di euro per il 2025, previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).

Tali maggiori risorse saranno ridistribuite in base ai criteri basati sulla base di valutazioni del criterio standard e sulle conseguenti percentuali di accesso rispetto a quelle del 2020.

Si evidenzia inoltre che la Legge di bilancio 2024 al comma 465 dell'art. 1 ha previsto che *“Le regioni a statuto ordinario utilizzano i contributi di cui al comma 464 per la realizzazione di una o più opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili.”* Mentre il comma 464 riporta che *“Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti diretti nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Gli importi spettanti a ciascuna regione, a valere sui contributi di cui al primo periodo, sono indicati nella tabella 1 allegata al presente comma e possono essere modificati, a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2024, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.*

La Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), recava uno stanziamento per il Fondo TPL su tale capitolo, di 5.179.554.000 € per il 2024, di 5.223.554.000 € per il 2025 e di 5.274.554.000 € per il 2026.

Come riportato nella Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha espresso nel 2024 l'intesa condizionata alla riformulazione dell'art. 97 del ddl bilancio 2025 nei termini seguenti:

- riparto dell'annualità 2025 con gli stessi criteri adottati nel 2024;
- riparto della quota di 120 milioni per il 2025 solo tra le Regioni che si avvantaggerebbero del riparto con i costi standard;
- elaborazione e approvazione dei LAS, sentite le Regioni, entro il 30 giugno 2025 e prima applicazione degli stessi nel 2026.

La legge di bilancio 2025 riporta infatti che:

- **al comma 730:** *Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025. Le risorse derivanti dall'incremento di cui al primo periodo sono ripartite proporzionalmente tra le regioni che, in conseguenza dell'applicazione del criterio dei costi standard, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell'anno 2020.*
- **al comma 731:** *all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:*
  - a) *al comma 2-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025»;*
  - b) *al comma 6, primo periodo, le parole: «entro il 31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2025», le parole: «previa intesa in sede di» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dall'anno 2026».*

Il collegio ricorda l'avvenuta modifica della codifica in bilancio, avvenuta sin dal bilancio di previsione 2021/2023, come richiesto dalla Corte dei conti nel giudizio di parifica del Rendiconto 2019, ed in coerenza con l'attuale dettato normativo. L'ente dà atto in nota integrativa di aver fatto confluire in un unico capitolo di entrata i trasferimenti a titolo di Fondo Nazionale TPL (titolo II) e di aver creato due capitoli di spesa, distinti tra trasporto ferroviario e trasporto su gomma, finanziati dalle risorse statali trasferite e pertanto vincolati all'unico capitolo di entrata sopra citato, ed altri due capitoli di spesa, anch'essi distinti tra trasporto ferroviario e trasporto su gomma, relativi alle maggiori risorse regionali attribuite al TPL a titolo di cofinanziamento proprio.

Il collegio rileva che nonostante il settore movimenti risorse importanti nella Regione, la nota integrativa è ancora scarna e non fornisce gli elementi utili a fornire una analisi dettagliata. Invita pertanto l'ente, anche attraverso il coinvolgimento con il settore interessato, per il futuro a descrivere in nota integrativa tutti gli elementi a rendere fruibili i dati di bilancio.

### LA GESTIONE dei CONTRATTO di FINANZA DERIVATA

Come riportato nella nota Integrativa, il Collegio evidenzia che la Regione in data 27 novembre 2006 ha emesso un titolo obbligazionario (ISIN: XS0276060083) a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (Bullet) avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e collocato sui mercati dei capitali internazionali. Contestualmente è stata strutturata l'operazione in derivati, in cui le tre controparti bancarie, Merrill Lynch, Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo, hanno partecipato in uguale misura, e che ha portato alla sottoscrizione, da parte della Regione, di tre identici contratti derivati con nozionale iniziale pari ad € 600 milioni, con gli stessi istituti bancari.

Tali contratti risultano parte di una operazione a copertura finalizzata dalla Regione all'accantonamento del capitale da restituire a scadenza sul prestito obbligazionario Bullet sottostante e al contenimento del rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) della stessa emissione obbligazionaria.

Con la sottoscrizione di tali contratti derivati, la Regione aveva deciso di contenere il rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito obbligazionario sottostante e di costituire quote accantonamento dello stesso in modo tale da distribuire l'onere del rimborso del capitale su tutto il periodo di vita della struttura, piuttosto che sull'ultimo anno accantonando periodicamente il capitale in caso di emissione di titoli obbligazionari con rimborso in unica soluzione a scadenza.

Ogni contratto prevede tre componenti:

- Componente di Tasso: definita tecnicamente "Interest Rate Swap & Collar", che consente alla Regione di scambiare due tassi variabile su nozionali diversi e di contenere il rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del BOR sottostante, prevedendo un corridoio delimitato da un livello di tasso massimo (tasso Cap) e da un livello di tasso minimo (tasso Floor);
- Componente di Capitale: definita tecnicamente "Amortizing Swap" che prevede l'accantonamento collaterale di quote capitali crescenti e la restituzione dell'intera somma versata a scadenza, con la quale la Regione farà fronte al rimborso finale del capitale previsto nel prestito obbligazionario Bullet sottostante;
- Componente di Credito: definita tecnicamente "Credit Default Swap" con la quale la Regione vende protezione alle banche in relazione al rischio di credito della Repubblica Italiana, operazione collegata all'impegno di pagamento assunto dalla Regione stessa con la componente "Amortizing Swap".

#### **Informazioni sui contenuti fondamentali dei contratti**

Di seguito si riporta una sintetica descrizione del contratto Swap, identico per tutte e tre le controparti bancarie:

Nozionale iniziale: € 600.000.000,00.

Primo regolamento flussi: 27-05-2007; scadenza: 27-11-2036.

La banca paga alla Regione: con cadenza semestrale (dal 27-05-2007 al 27-11-2036) sul nozionale di € 600 mln, un tasso variabile pari all'indice Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread dello 0,155%. Alla data del 27.11.2016, scadenza del derivato, un flusso capitale predeterminato pari ad € 600.000.000,00.



La Regione paga alla banca: in data 27.05.2007, sul nozionale iniziale di € 600 mln, l'indice Euribor 6 mesi, senza spread, con un livello di tasso minimo pari al 3,74% (Floor) e un livello di tasso massimo pari al 6,00% (Cap).

- con cadenza semestrale (dal 27-11-2007 al 27-11-2036), su un nozionale decrescente come da piano di ammortamento l'indice Euribor 6 mesi, senza spread, con un livello di tasso minimo pari al 3,75% (Floor) e un livello di tasso massimo pari al 6,00% (Cap).

- con cadenza semestrale (dal 27-05-2007 al 27-11-2036) una quota capitale predeterminata come da piano. L'indice di riferimento è il tasso Euribor 6 mesi (Base: giorni effettivi/360) fissato due giorni lavorativi precedenti l'inizio del semestre di riferimento (fixing in Advance).

Il collegio dà atto che l'ente in nota integrativa ha analizzato gli eventi finanziari attesi negli anni 2025, 2026 e 2027 deducendo che: "La politica di rialzo dei tassi attuata dalla BCE, tesa a far rientrare l'inflazione in Europa rispetto all'obiettivo del 2,00%, avviata nel 2023, si è allentata nel corso del 2024, determinando nel corso dello stesso anno una tendenziale riduzione dei tassi di mercato di riferimento a breve termine dell'operazione (Euribor 6 mesi), arrivando al 2,656% il 13 dicembre 2024. Sulla base delle quotazioni odierne, il mercato prevede tassi Euribor 6 mesi (tassi forward) tendenzialmente decrescenti, toccando valori al di sotto del 2,00% dal secondo semestre 2025, per poi risalire leggermente, raggiungendo valori intorno al 2,00% negli anni successivi."

Le proiezioni analizzate risultano rappresentate graficamente in nota integrativa mediante grafici che rappresentano:

- GRAFICO 1: ANDAMENTO DELL'INDICE EURIBOR 6 MESI: STORICO E PREVISIONALE

- GRAFICO 2: ANDAMENTO CDS REP. ITALIANA A 5 ANNI

L'ente ha poi analizzato il Fair Value Derivati, il Fair Value Passività sottostanti e i Flussi di Cassa attesi e il tasso Costo finale sintetico, esponendo le rispettive tabelle rappresentative.

Riguardo agli eventi finanziari attesi negli anni 2025/2026/2027 l'ente ha dedotto che "In riferimento alla rischiosità della Repubblica Italiana, le quotazioni dei Credit Default Swap, negli ultimi anni, hanno subito una consistente discesa, ciò comporta una minore rischiosità collegata al Componente di Credito anche per effetto dell'avvicinarsi della scadenza. Il Rating della Repubblica Italiana alla data di analisi 13/12/2024) risulta pari a Baa3 per Moody's, confermato ad un livello pari a BBB da Standard & Poor's e da Fitch Rating."

Concludendo con la determinazione del tasso costo Finale sintetico per il 2025, 2026 e 2027 rispettivamente pari al 2.63%, 2,48% e 2.33%.

Il punto 24 del Pcel n. 2 prevede che la rilevazione dei flussi finanziari conseguenti l'esistenza di contratti "derivati" in relazione al sottostante indebitamento debba avvenire nel rispetto del principio dell'integrità del bilancio. Pertanto, dovranno trovare separata contabilizzazione i flussi finanziari riguardanti il debito originario rispetto ai saldi differenziali attivi o passivi rilevati nel bilancio a seguito del contratto "derivato".

Il collegio invita l'Ente a porre particolare attenzione ed a monitorare, stante la caratteristica dell'operazione e le oscillazioni dei tassi, costantemente le perdite derivanti dall'operazione e la conseguente congruità degli stanziamenti in quanto potrebbe generare passività potenziali e conseguente squilibrio.

## SPESE di PERSONALE

In nota integrativa è stato inserito un elenco delle spese di personale disaggregato per missioni e programmi relativi al macroaggregato 101 che riporta gli stanziamenti relativi alla spesa del personale. Alla pag. 206 degli allegati all'emendamento art. 2 al ddl 49 sono riportati i totali così evidenziati:

- per l'anno 2025 per euro 194.058.931,67
- per l'anno 2026 per euro 193.917.612,87
- per l'anno 2027 per euro 193.917.612,87

Nonostante lo scorso anno, in sede di rilascio del parere al bilancio di previsione 2024/2026 il collegio avesse raccomandato la predisposizione di una nota sia a preventivo che a rendiconto da redigersi dal Settore personale in merito ai conteggi dettagliati per il rispetto dei limiti di spesa, anche non ultimo in collaborazione con gli uffici preposti alla redazione delle bozze di DDL per preventivo e rendiconto, trattandosi soprattutto a preventivo di un atto propedeutico all'autorizzazione della spesa, anche per quest'anno in nota integrativa si rileva l'assenza di tali informazioni. Né gli importi, pur se distinti per missioni e programmi, possono sopperire alla mancanze delle informazioni richieste ed indispensabili alla valutazioni richieste al collegio.

L'entrata in vigore dello schema tipo di PIAO introdotto dall'art. 6 del DL 80/2021 convertito con la Legge n. 6 agosto 2021 - n. 113 e meglio individuato con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 132 del 30 giugno 2022 e successive modifiche che consente di esporre gli obiettivi programmatici e strategici della performance, anche con riferimento alla strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, alle strategie di reclutamento e formazione delle risorse umane; entrato ufficialmente in vigore il 22 settembre 2022. Il PIAO – a norma dell'art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001 - quale nuovo strumento ricomprende e sostituisce una serie di atti programmatori che vengono soppressi – non abrogati - e vengono ricompresi nel PIAO stesso, quindi assorbiti, tra cui in particolare:

- Piano dei Fabbisogni del personale e il Piano delle azioni concrete;
- Piano per la Razionalizzazione e l'utilizzo delle dotazioni strumentali;
- Piano delle performance;
- Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- Piano organizzativo del lavoro agile;
- Piano delle azioni positive.

E' stato adottato dall'ente Regione il PIAO 2024/2026 con Deliberazione della Giunta Regionale 31 gennaio 2024, DGR 4-8114/2024/XI avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" unitamente agli allegati.

E' stato adottato dal Consiglio regionale il PIAO del Consiglio regionale 2024-2026 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 31 gennaio 2024, modificato con DUP n. 75 del 28 marzo 2024, DUP n. 114 del 25 giugno 2024 e DUP n. 220 del 20 novembre 2024 relativamente alla sezione 3.3 Piano triennale del fabbisogno di personale;

In data 29 gennaio 2025 è stato adottato dal Consiglio regionale il PIAO del Consiglio regionale 2025-2027 con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 21 del 29 gennaio 2025 avente ad oggetto "Piano integrato di attività e organizzazione del Consiglio regionale 2025/2027. Approvazione";

Stante la carenza in nota integrativa delle informazioni minime relative alla spesa del personale ed alla impossibilità, in assenza degli atti programmatori per il 2025/2027, di effettuare una valutazione di congruità sugli stanziamenti in bilancio, il collegio ha formulato richiesta alla dirigente del Personale volta ad acquisire attestazione del settore competente circa la corrispondenza delle previsioni di spesa e la congruenza con gli atti programmatori, la Dirigente del personale, con molta disponibilità e collaborazione, ha fatto pervenire celermente relazione, agli atti del collegio, con la quale ha comunicato che la delibera della Giunta avente ad oggetto il PIAO per le annualità 2025-2027 era in corso di adozione, e quindi definita nelle attestazioni dei limiti di spesa ivi previste. Ha perciò comunicato le attestazioni dei limiti di spesa riportate nel PIAO 2025/2027 in corso di approvazione.

In particolare sono stati prodotti i limiti di spesa ai sensi dell'art. 1 c.557 e seguenti della L. 296/2006 come di seguito:

LIMITI DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 E SEGUENTI LEGGE 296/2006

	impegni GIUNTA media triennio	GIUNTA	GIUNTA	GIUNTA
	2011 - 2013	2025	2026	2027
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (inclusi comandati in entrata)	119.444.168,67	132.900.173,00	132.900.173,00	132.900.173,00
risparmio per cessazioni comprensivo di oneri 2024		-2.638.771,00	-2.638.771,00	-2.638.771,00
risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2025		-1.985.952,00	-3.466.897,00	-3.466.897,00
risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2026			-1.614.717,00	-3.378.340,00
risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2027				-1.666.552,00
maggior costo assunzioni Piano 2024-2026 (anno 2024 comprensivo di oneri)		1.824.969,00	1.824.969,00	1.824.969,00
maggior costo assunzioni Piano 2025-2027 (anno 2025-2026-2027 comprensivo di oneri)		3.192.791,00	7.847.805,00	10.631.271,00
produttività/risultato neo assunti 2024 su 2025 con oneri		1.023.805,00	1.023.805,00	1.023.805,00
produttività/risultato neo assunti 2025 su 2026 con oneri			2.539.786,00	2.539.786,00
produttività/risultato neo assunti 2026 su 2027 con oneri				999.089,00
Spese per collaborazioni coordinate e continuative	1.070.729,33			
Operai forestali	10.949.419,50	14.010.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00
Spese connesse ai servizi di mensa per il personale regionale (C.C.N.L. vigenti)	4.464.514,17	3.325.954,00	3.325.954,00	3.325.954,00
Contributi per la realizzazione delle iniziative del circolo dei dipendenti della Regione - Legge 537/93 art. 9.	260.590,00	220.400,00	220.400,00	220.400,00
Spese inerenti le procedure concorsuali (cancelleria, affitto locali, gettoni componenti commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza, ecc.)	-	361.914,00	361.914,00	361.914,00
Coperture assicurative contrattuali a favore del personale (art. 24 del D. LGS. 50/2016)	163.333,33	350.650,00	350.650,00	350.650,00
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	29.306.533,33	35.401.731,00	35.401.731,00	35.401.731,00
Personale comandato a rimborso di cui macroaggregato 109	- 778.476,94			
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ex L.R. 7/2018 e ex L.R. 23/2015		-27.500.000,00	-27.500.000,00	-27.500.000,00
Arretrati CCNL 2019-2021		-1.773.245,00	-1.873.245,00	-1.873.245,00
<b>Totale</b>	<b>164.880.811,40</b>	<b>158.714.419,00</b>	<b>162.813.567,00</b>	<b>163.165.937,00</b>

Ed i limiti di spesa del D.L. 34 del 30/04/2019

LIMITI DI SPESA AI SENSI D.L. n. 34 del 30/04/2019 - D.M. 03/09/2019

	GIUNTA	GIUNTA	GIUNTA
	2025	2026	2027
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato (inclusi comandati in entrata)	132.900.173,00	132.900.173,00	132.900.173,00
risparmio per cessazioni comprensivo di oneri 2024	-2.638.771,00	-2.638.771,00	-2.638.771,00
risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2025	-1.985.952,00	-3.466.897,00	-3.466.897,00
risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2026		-1.614.717,00	-3.378.340,00
risparmio cessazioni comprensivo di oneri 2027			-1.666.552,00
maggior costo assunzioni Piano 2024-2026 (anno 2024 comprensivo di oneri)	1.824.969,00	1.824.969,00	1.824.969,00
maggior costo assunzioni Piano 2025-2027 (anno 2025-2026-2027 comprensivo di oneri)	3.192.791,00	7.847.805,00	10.631.271,00
produttività/risultato neo assunti 2023 su 2024 con oneri	1.023.805,00	1.023.805,00	1.023.805,00
produttività/risultato neo assunti 2024 su 2025 con oneri		2.539.786,00	2.539.786,00
produttività/risultato neo assunti 2026 su 2027 con oneri			999.089,00
Operai forestali	14.010.000,00	14.110.000,00	14.110.000,00
Spese connesse ai servizi di mensa per il personale regionale (C.C.N.L. vigenti)	3.325.954,00	3.325.954,00	3.325.954,00
Contributi per la realizzazione delle iniziative del circolo dei dipendenti della Regione - Legge 537/93 art. 9.	220.400,00	220.400,00	220.400,00
Spese inerenti le procedure concorsuali (cancelleria, affitto locali, gettoni componenti commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza, ecc.)	361.914,00	361.914,00	361.914,00
Coperture assicurative contrattuali a favore del personale (art. 24 del D. LGS. 50/2016)	350.650,00	350.650,00	350.650,00
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	35.401.731,00	35.401.731,00	35.401.731,00
<b>Totale</b>	<b>187.987.664,00</b>	<b>192.186.802,00</b>	<b>192.539.182,00</b>
<b>TETTO LIMITE DI SPESA</b>	<b>276.346.524,32</b>		

Ha riportato inoltre che l'ente:

- ai sensi della norma, ha individuato il cap. 196400/2025 sul quale sono state previste le risorse necessarie a far fronte agli oneri per i rinnovi contrattuali del personale del comparto e della dirigenza;
- La spesa per l'anno 2025 è stata stimata considerando la spesa dell'anno 2024 depurata delle cessazioni del 2024 per la quota parte pagata e del risparmio per le cessazioni previste nel 2025;
- Analogamente ha proceduto a rideterminare il costo degli assunti nel corso del 2024 prevedendolo come maggior spesa sul 2025 per la quota non pagata nel 2024, nonché a determinare il costo delle assunzioni previste per l'anno 2025 in base alla programmazione definita dal PIAO 2025-2027;
- a seguito di quanto disposto dalla Legge finanziaria 2025 (L.207/2024) che ha elevato da 65 a 67 anni il limite di età ordinamentale, equiparandolo al limite previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia, l'Amministrazione ha riportato la necessità di mantenere un margine di spesa per garantire il mantenimento in servizio di coloro che, pur raggiungendo i 65 anni d'età, rimarranno nei ruoli dell'Ente almeno fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, non potendo più risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al compimento del precedente limite ordinamentale.

Nelle more della chiusura della presente relazione, come riferito dagli uffici, è stato adottato in data 31 gennaio 2025 dall'ente Regione il PIAO 2025/2027 la cui delibera è in corso di pubblicazione e pertanto non è ancora ad oggi consultabile dal collegio.

Il collegio rammenta, per il futuro, la necessità che le iscrizioni degli stanziamenti per il personale siano supportati da idonea attestazione del settore competente sulla corrispondenza delle previsioni di spesa e la congruenza con gli atti programmatori.

Ricorda che la verifica degli equilibri prospettici in tema assunzionale, oltre che in sede di predisposizione dei documenti programmatori fondamentali (PIAO, bilancio di previsione, assestamento e ogni variazione), deve esservi anche ogni qualvolta fattori esogeni interni ed esterni non preventivati e sopravvenuti richiedano un rafforzamento dei controlli sul bilancio e sugli equilibri dell'ente, atteso che il parametro della sostenibilità finanziaria è un parametro flessibile e dinamico.

Il collegio, infine, stante l'adozione in itinere degli atti programmatori, e la necessità della verifica degli equilibri prospettici in tema assunzionale, invita l'ente a non procedere alle assunzioni fino a quando non verrà completata l'adozione di tutti gli atti programmatori e finché non saranno effettuate tutte le verifiche degli equilibri prospettici.

<b>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE</b>
-------------------------------------

L'Ente ha adottato una gestione della spesa sanitaria alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", il quale prevede *"l'istituzione, presso le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, di uno specifico centro di responsabilità, denominato Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) presso la Regione. Tale centro di responsabilità ha l'obbligo della tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale, atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola Regione, lo Stato, le altre Regioni/Province autonome, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate airispettivi servizi sanitari regionali"*.

Rispetto alle criticità operative rilevate in precedenti annualità l'ente ha migliorato l'organizzazione contabile ed ha adeguato il sistema delle rilevazioni aziendali superando le criticità degli anni passati. Il collegio ha avuto a disposizione la documentazione per i controlli trimestrali con la GSA, ai sensi del D. Lgs 118/2001 art. 22, il collegio è in linea con le verifiche correnti. Quanto alle certificazioni, risultano effettuate al 2022 ed è in attesa di ricevere la documentazione per procedere alla certificazione della annualità 2023. Il collegio evidenzia che in nota integrativa non

risultano rappresentate informazioni esaustive in merito alla sanità, nonostante il “bilancio” della sanità rappresenti oltre il 70% delle risorse regionali; risultano riportate le sole informazioni relative al fondo sanitario.

Nella relazione al bilancio 2024/2026 il collegio aveva rilevato che, *“pur prendendo atto che il Bilancio di Previsione 2024/2026 è redatto secondo le disposizioni del D.gs. n. 118/2011 per Missioni e Programmi, che gli stanziamenti di spesa corrente e di investimento del perimetro sanitario, assegnati alla Direzione A14 Sanità, sono collocati nella Missione: 13 “Tutela della Salute e Sanità”, le informazioni in nota integrativa risultano scarse e pertanto non si rinvergono elementi utili a verificare la congruità delle risorse assegnate agli Enti del SSR, seppur in sede di assegnazione provvisoria, l'esattezza del perimetro sanitario, nè sono riportati quadri di sintesi riepilogativi delle assegnazioni a titolo di fondo sanitario. Il collegio ha chiesto informazioni aggiuntive al settore competente che, con molta disponibilità e collaborazione, ha riscontrato tale richiesta”.*

Stante la carenza di informazioni in nota integrativa, anche per quest'anno, il collegio ha formulato richiesta al dirigente del settore volta ad avere informazioni aggiuntive. Il dott. Baratta con molta disponibilità e celermente ha fatto pervenire in data 31/01/2025 relazione contenente informazioni di dettaglio riguardo al Fondo Sanitario Indistinto, al Fondo Sanitario Quota vincolata, al Pay Back, alle Risorse extra Fondo vincolato, ai fondi Regionali che di seguito vengono riportate sommariamente.

## **FONDO SANITARIO INDISTINTO**

L'articolo 1 comma 273 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 incrementa di euro 1.302 milioni per l'anno 2024, 5.015 per il 2026 e 5.734 milioni per il 2027 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Tali incrementi si aggiungono a quelli già previsti dalle precedenti leggi di bilancio.

L'articolo 1 comma 217 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 aveva incrementato di euro 3.000 milioni per l'anno 2024, 4.000 milioni per l'anno 2025 e 4.200 milioni a decorrere dall'anno 2026 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Tali incrementi si aggiungono a quelli previsti dall'art 1 comma 258 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 ed a quelli previsti dall'art 1 comma 535 della legge 29 dicembre 2022, n.197 oltreché dalle altre normative che hanno integrato ulteriormente il livello del finanziamento.

L'ente ha rappresentato in nota integrativa la ricostruzione del livello di finanziamento nazionale (in mln€), dalla quale si rileva che il Fondo sanitario toccherà nel 2025 quota 136,5 mld, che saliranno a 140,5 mld nel 2026 e a 141,2 mld nel 2027.

In data 28 novembre 2024 con Intesa CSR 228 è stato approvato il riparto del Fondo sanitario 2024.

Per il Piemonte sono previsti, per quanto riguarda la quota indistinta, i seguenti stanziamenti di entrata:

- Capitolo 10010 IRAP euro 1.696.812.154,94
- Capitolo 10446 Addizionale IRPEF euro 1.021.482.885,06
- Capitolo 16575 Compartecipazione IVA euro 6.545.789.346,00

per un totale complessivo di euro 9.264.084.386,00

L'ente ha pertanto riportato di aver valutato prudenzialmente, per quanto riguarda la quota indistinta del Fondo sanitario di essersi attenuto per le annualità 2025/2027 agli stanziamenti previsti nel bilancio 2024, rinviando l'esatta iscrizione sulla base dei dati delle Intese annuali in sede di Conferenza Stato Regioni.

Poiché per le regioni ogni anno vengono approvati specifici riparti di risorse vincolate inserite nel Fondo sanitario, e lo stanziamento può essere definito solo in quella fase, l'ente ha confermato per il 2025/2027 gli importi stanziati per il 2024 rinviando al momento della quantificazione da parte del ministero l'esatta iscrizione sul capitolo di entrata e di spesa vincolata. Tanto sia relativamente ai farmaci innovativi che agli importi della quota vincolata del Fondo sanitario 2024 destinati sul lato delle spese in via prioritaria alle borse di studio mmg, ai progetti di piano sanitario nazionale, al superamento OPG, al potenziamento dell'assistenza sanitaria, allo sconto farmacie con fatturato inferiore ad euro 150.000. In particolare, dalla relazione del dirigente è stato riportato il dettaglio del fondo sanitario indistinto come appresso:

livello di assistenza	sotto livello		criteri riparto
Prevenzione	5,00%		popolazione non pesata
Distrettuale	51,00%	Medicina di base	7,00%
		Farmaceutica	11,78% del fondo
		Specialistica	13,30%
		Territoriale	18,92%
Ospedaliera	44,00%		50% popolazione non pesata 50% popolazione pesata

Le principali voci di spesa sono le seguenti:

- Oneri per la mobilità passiva: euro 305.749.302,00
- spese per l'ordinario funzionamento delle aziende sanitarie 8.813.085.727,53
- Stanziamenti destinati ai sensi del dl 34/20: euro 87.167.841,00 di cui:
  - euro 6.124.550,00 per il potenziamento personale ospedaliero comma 5 secondo periodo;
  - euro 19.435.651,00 per il potenziamento personale ospedaliero commi 1 e 7;
  - euro 25.131.702,57 per il potenziamento territorio ADI comma 4;
  - euro 35.350.937,44 per il potenziamento territorio infermieri comma 5;
  - euro 1.125.000,00 per il potenziamento territorio Centrali operative territoriali comma 8;
- Stanziamenti destinati alla gestione dell'emergenza sanitaria: euro 155.599.400,00;
- Stanziamento destinato ai trasferimenti ad ARPA Piemonte euro 48.500.000,00;
- Stanziamento per interventi di lotta alle zanzare: euro 1.500.000,00;
- Stanziamenti destinati alle spese dirette per servizi a supporto del sistema sanitario.

Nelle more della legislazione vigente in materia di liste di attesa è stato confermato anche il relativo stanziamento previsto nell'esercizio 2024. A seguito di puntuale definizione si procederà, nel corso della gestione, all'eventuale variazione compensativa all'interno delle voci del Fondo sanitario indistinto.

Per quanto riguarda la spesa per investimento sono confermati gli importi ex art. 20 legge 67/88 per euro 50.000.000,00. Analogamente, per il FONDO SANITARIO QUOTA VINCOLATA, nella relazione prodotta al collegio sono riportate le informazioni seguenti:

- "L'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662 prevede che il CIPESS su proposta del Ministro della Salute d'Intesa con la Conferenza Stato Regioni possa vincolare quote del Fondo sanitario Nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.
- il CIPESS su proposta del Ministro della Salute d'Intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvede a ripartire tra le Regioni con specifiche Intese, le quote vincolate.
- nelle more dei vari atti di riparto, lo stanziamento dei relativi capitoli è stato pertanto quantificato sulla base del valore finale dell'anno 2024. Nel corso della gestione verranno accertate ed impegnate le risorse in coerenza con i suddetti atti di riparto.

Le principali voci che insistono su tali capitoli sono relative a:

Obiettivi di piano

Sanità penitenziaria

Formazione MMG

Superamento Ospedali psichiatrici giudiziari

Potenziamento assistenza territoriale di cui al DM Salute 23 dicembre 2022

Farmaci innovativi

Relativamente alle iscrizioni in bilancio degli importi del PAY BACK si riporta che "Le principali tipologie di pay back sono così riassumibili:

- A) Pay-Back 5% - Disciplinato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e ss.mm.ii., l'istituto del pay-back 5% relativo alla spesa farmaceutica consente alle aziende farmaceutiche di chiedere ad AIFA la sospensione della riduzione del prezzo del 5% per le specialità medicinali di cui esse sono titolari dietro versamento (pay-back) del relativo controvalore su appositi conti correnti indicati dalle Regioni.
- B) Pay-Back 1.83% - Provvedimento di attribuzione dell'onere a carico delle aziende farmaceutiche, calcolato sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali dispensati a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in regime di erogazione convenzionale, introdotto ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.L.78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 30 luglio 2010, n.122, e ulteriormente modificato sulla base di quanto disposto dall'art. 2, comma 12-septis, del D.L. 29 dicembre 2010, n.225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 2011, n.10. e e ss.mm.ii.
- C) Pay- Back ripiano sfondamento acquisti diretti L'articolo 1 comma 580 della legge 30 dicembre 2018, n.145 prevede quanto segue: Le aziende farmaceutiche titolari di AIC ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC, ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma al 50 per cento secondo il criterio pro capite e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sfioramento fatto registrare. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento.

L'AIFA in data 10 dicembre 2024 ha approvato la propria deliberazione con il monitoraggio dello sfondamento della spesa farmaceutica per l'anno 2023. Nelle more della documentazione ufficiale relativa alla ripartizione tra le regioni delle quote di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023 attribuite ad ogni azienda farmaceutica titolare di AIC unitamente alla determinazione finale, non è stato possibile per le aziende farmaceutiche provvedere nel 2024 al pagamento alle regioni di quanto dovuto.

A seguito di quanto sopra riportato nell'esercizio 2024, a fronte uno stanziamento di euro 165.000.000,00 sono stati accertati ed impegnati solamente euro 29.817.635,49 corrispondenti all'effettivo incasso. Le stime indicative di introito relativamente al ripiano sfondamento per l'anno 2023 ammontano per il Piemonte a circa 120 milioni.

Per le RISORSE EXTRA FONDO VINCOLATO, nella relazione prodotta al collegio sono riportate le informazioni seguenti

- A) "Nel bilancio di previsione 2025-2027 sono state stanziare nelle rispettive annualità le risorse statali o europee in attuazione di specifici decreti ministeriali o sulla base di progetti europei già approvati. A titolo esemplificativo si rilevano:
- Progetto europeo PRO-SATIF GO Convenzione sottoscritta in data 15 febbraio 2024 con l'Autorità di gestione del Programma di cooperazione INTERREG VI-A France-Italia ALCOTRA ,FESR L'obiettivo del progetto, in cui la Regione Piemonte ha ruolo

di capofila, è elaborare una proposta normativa comune sui diritti dei pazienti, la riservatezza dei dati, l'accesso alle cartelle cliniche, gli aspetti amministrativi, giuridici, economici e sanitari, connessi alla mobilità transfrontaliera.

- Progetto europeo SUPERBE Accordo di Partenariato sottoscritto in data 9 settembre 2024 tra l'Università di Scienze Applicate di Monaco capofila e la Regione Piemonte. L'obiettivo del progetto è di rafforzare la capacità delle autorità locali, regionali e degli stakeholder nello sviluppare strategie e piani di adattamento ai cambiamenti climatici in ambiente urbano.
- Piano oncologico nazionale 2023-2027 Decreto ministeriale 8 novembre 2023;
- Fondo nazionale alzheimer e demenze : Decreto 5 settembre 2024;
- PNRR Missione 6 componente C1 Investimento 1.2 "Casa come primo luogo di cura e telemedicina" Decreto 23 gennaio 2023;
- PNC per la realizzazione dei subinvestimenti del progetto Salute, ambiente e biodiversità: Decreto legge 6 maggio 2021, n.59/ Atto aggiuntivo all'Accordo Operativo, già sottoscritto per la realizzazione degli interventi di fase P1, per l'attuazione degli interventi di fase P2-P4 per un importo complessivo di euro 20.550.163,14 firmato dalla Regione con l'Istituto Superiore di Sanità .
- Progetti di ricerca finalizzata in ambito sanitario: iscrizioni in base a diverse convenzioni sottoscritte tra Regione Piemonte ed il Ministero della Salute.

Nel bilancio 2025-2027 sono inoltre state confermate le risorse in entrata e spesa destinate:

- all'introito delle sanzioni amministrative in sanità pubblica in attuazione del d.lgs 758/96;
- all'introito delle tariffe versate dagli operatori del settore alimentare per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi, alimenti ed alle norme sulla salute e il benessere animale ai sensi del D.Lgs 194/2008 ,del D.Lgs 32/2021 e del Regolamento CE853/2004;
- all'introito da parte dei comuni delle risorse da destinare in spesa per interventi alla lotta alle zanzare.

I suddetti importi, allo stato attuale solamente stimati, verranno accertati ed impegnati sulla base degli effettivi incassi avvenuti nell'anno".

Il collegio raccomanda all'ente di monitorare l'andamento degli incassi e di addivenire a tempestive variazioni, anche al fine del monitoraggio costante degli equilibri.

Quanto alla iscrizione delle somme per FONDI REGIONALI nella relazione prodotta al collegio sono riportate le informazioni seguenti:

- a) nel ddl sono confermate per il triennio 2025-2027 le risorse destinate:
  - all'incentivazione delle forme di associazionismo in attuazione della legge regionale 9 marzo 2021, n.5;
  - agli interventi per il diabete materno infantile Legge 7 aprile 2000, n. 34;
  - agli interventi in favore delle persone affette da fibromialgia, legge 19 dicembre 2023, n.34
  - per il cofinanziamento regionale (5%) agli interventi finanziati dall'art 20 della legge 67/88.

In aggiunta a tali risorse sono inoltre stati stanziati dei fondi a garanzia dell'equilibrio del sistema sanitario regionale

Per quanto riguarda le spese di INVESTIMENTO sono confermati, anche per le annualità 2025-2027 gli importi ex art 20 legge 67/88 per euro 50.000.000,00. Si tratta di un importo indicativo iscritto in entrata e spesa destinato all'introito ed al relativo utilizzo delle risorse statali destinate agli interventi di edilizia sanitaria finanziati dalla suddetta legge. I relativi importi vengono accertati ed impegnati nel corso dell'esercizio sulla base di specifici atti statali.

Nel ddl emendato di bilancio sono state inoltre previste le quote annuali statali già iscritte sul bilancio pluriennale 2024-2026 destinate al rilancio degli investimenti ai sensi dell'art 1 comma 95 l. 145/2018 e dell'art. 1 comma 14 l. 160/2019.

Analogamente nel ddl emendato è prevista inoltre la quota statale 2025 di PNRR riconducibile alla linea di attività M6C2. 1.3.1 Adozione ed utilizzo Fascicolo Sanitario Elettronico per il potenziamento dell'infrastruttura digitale.



## OSSERVAZIONI SUGLI EMENDAMENTI

Il collegio osserva che purtroppo la metodologia adottata dall'ente è ancora una volta tornata alle consuetudini iniziali che il collegio ha cercato in corso di mandato di suggerire e portare l'ente a superarle.

Anche quest'anno il collegio si è dovuto esprimere non sul solo DDL iniziale, bensì sugli allegati consistenti nell'emendamento E-1 presentato quale allegato 2 come meglio indicato in premessa (E-1) per attestare la presenza degli allegati minimi di legge e poi – a causa dell'evidenziazione della squadratura delle partite di giro sulla variazione che sarà presentata in aula anticipata al collegio denominato nella presene relazione emendamento 2 (E-2). Resta inoltre da effettuare la modifica anche delle partite, seppur anno 2026 e 2027 per poter attestare la coerenza con il bilancio triennale del Consiglio.

Si rimanda nuovamente alla struttura l'invito a richiedere all'ente, che seppur con emendamenti, sia consegnato al collegio un documento "fermo" che consenta di emettere allo stesso una relazione che permetta al Consiglio di poter beneficiare di un contributo all'analisi della legge di bilancio in approvazione cercando a tal fine, in un rapporto trasparente, di non discostarsi in maniera significativa, salvo le modifiche normative in itinere e/o sopraggiunte, dal documento che approda definitivamente in aula per l'approvazione. Questo permetterebbe di non vanificare il lavoro del collegio e significativo il proprio parere perché aderente al disegno di legge definitivamente approvato.

## OSSERVAZIONI e RACCOMANDAZIONI

L'organo di revisione, evidenziando che il bilancio di previsione è sicuramente l'atto di programmazione più importante in quanto traduce le volontà politiche in scelte di indirizzo e distribuzione delle risorse, non può prescindere dal ricordare che anche quest'anno tale documento è redatto in una situazione ancora di grande criticità non solo regionale, ma nazionale ed internazionale e nel prendere atto delle risultanze, al fine di conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione e, richiamando tutte le premesse, riporta quanto segue in modo riassuntivo di quanto meglio dettagliato nel corpo del parere.

Riguardo al presente bilancio, pur avendo rilevato un anticipo nella calendarizzazione dell'iter di legge che in parte ha reso difficoltoso il recepimento delle disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2024 avvenute solo con il successivo allegato 2 di emendamento all'art. 2 del DDL 49, il collegio ha affrontato molte difficoltà nella stesura della relazione. Dell'esito il collegio ha dato dettagliatamente riscontro nei singoli paragrafi.

### **in merito all'iter di predisposizione del bilancio – individuazione delle risorse e degli obblighi di spesa:**

- al fine di una attenta si richiamano le importanti osservazioni sulle modalità di predisposizione del DDL di bilancio come da paragrafo precedente e premessa iniziale che si invita ad attenzionare; inoltre il collegio richiama in generale i settori alla applicazione puntuale del principio di unicità del bilancio nonostante composto da tre annualità provvedendo in ogni variazione e iter di legge a rendere conformi le obbligazioni e le variazioni in entrata su tutto il triennioanalisi in fase di stanziamenti iniziali si ribadisce l'importanza che vengano coinvolti tutti i Responsabili di settore nella valutazione delle risorse a disposizione dell'ente, al fine di addivenire alla certezza dell'attendibilità della parte entrate del bilancio. La mancata individuazione di singoli Responsabili di procedimento crea problematiche sulla gestione delle entrate per il corretto flusso informativo della riscossione ordinaria (accertamenti in base alla scadenza e rilevamento dei residui) nonché sulla previsione effettuata a monte in sede di previsioni di bilancio legate anche ai contratti e obbligazioni in essere di competenza dei singoli Settori; si ribadisce la necessità di una formalizzazione dei flussi informativi soprattutto nella fase previsionale;

- Si evidenzia infatti che sia la parte dell'entrata, la cui precisa previsione permette una programmazione dell'azione amministrativa necessaria alle scelte politiche degli amministratori, ma anche la precisa responsabilità dei singoli Dirigenti di settore per parte spesa permettono di addivenire ad un bilancio attendibile ed affidabile.

Si chiede pertanto ai singoli Direttori di far pervenire da parte dei singoli responsabili di Entrate e Spese la ufficializzazione delle richieste e delle possibili entrate da accertare al Settore Bilancio ritenendo comunque non sostitutiva la dichiarazione che gli uffici acquisiscono periodicamente per il Collegio ai fini della verifica degli equilibri (quinquennali) prospettici di bilancio di cui all'art. 33 del DI 34/2019;

#### **in merito ai documenti:**

- riguardo al **piano delle alienazioni e valorizzazioni** dei beni della Regione il collegio rileva che ogni anno detto documento, seppur propedeutico al bilancio, viene redatto solo in una fase successiva; per il 2023 lo stesso è stato deliberato con DGR 25-7789 del 23 novembre 2023; si chiede che lo stesso formi parte degli allegati al bilancio di previsione e che per il futuro venga redatto nei tempi corretti da parte dell'ufficio preposto;
- in merito alla **nota integrativa**, essendo un documento di estrema importanza data la sua finalità illustrativa ed informativa nel processo di programmazione dell'ente, si richiede che alla stessa venga attribuita maggiore importanza. Si rileva inoltre la necessità che la stessa venga ampliata relativamente al perimetro della sanità, ai dati e limiti sul personale, inserendo dettagliatamente i trasferimenti annuali al Consiglio della Regione per il proprio funzionamento nonché dando evidenza dei trasferimenti verso le partecipate anche al fine del controllo degli eventuali profili legati agli aiuti di Stato;
- in generale **sul documento di bilancio**, prendendo atto della scelta fatta dall'ente si rinvia al paragrafo precedente da attenzionare – *osservazioni sugli emendamenti*;
- in relazione agli **accantonamenti previsti nell'avanzo presunto** si rinvia in sede di rendiconto essendo non ancora disponibile ad oggi a DGR redatta in data 31 gennaio 2025 per l'approvazione dell'avanzo presunto definitivo con la verifica delle somme accantonate e vincolate di cui all'art. 42 comma 8 del D.Lgs 118/2011;
- si richiama la struttura per il futuro ad attenzionare le comunicazioni che pervengono dal Consiglio; ai fini della **coerenza di dei due bilanci annualità 2026 e 2027** si ritiene che sia necessario effettuare un emendamento aggiuntivo per rendere coerenti tutte le annualità chiedendo per il futuro;

#### **in merito ai dati relativi al personale**

- si evidenzia che nonostante da alcuni esercizi sia stato mosso rilievo circa la mancanza in nota integrativa degli elementi per valutare la congruità degli stanziamenti ed il rispetto delle norme in materia di personale, anche per quest'anno si rileva l'assenza di tali informazioni nei documenti ufficiali, tanto più che il PIAO per le annualità di competenza il bilancio è in corso di pubblicazione. Nonostante siano state formulate richieste aggiuntive all'ufficio personale, non essendo stato possibile avere ancora a disposizione la DGR di adozione del PIAO, il collegio non è in condizione di esprimere, ad oggi, un giudizio compiuto di congruità sugli stanziamenti dedicati. Si ricorda che, propedeuticamente allo stanziamento in bilancio delle spese di personale, venga sempre ufficialmente comunicato dai Responsabili al settore bilancio il calcolo dei limiti di spesa. Tali dati inoltre non possono essere i medesimi nel triennio e, trattandosi di programmazione, vanno attentamente valutati;
- si rammenta altresì la necessità che le iscrizioni degli stanziamenti per il personale siano supportati da idonea attestazione del settore competente che riporti la corrispondenza delle previsioni di spesa e la congruenza con gli atti programmatori;
- Infine si ricorda la verifica degli equilibri prospettici in tema assunzionale, oltre che in sede di predisposizione dei documenti programmatori fondamentali (PIAO, bilancio di previsione, assestamento e ogni variazione), anche ogni qualvolta fattori esogeni

interni ed esterni non preventivati e sopravvenuti richiedano un rafforzamento dei controlli sul bilancio e, sugli equilibri dell'ente, atteso che il parametro della sostenibilità finanziaria è un parametro flessibile e dinamico; si raccomanda di non addivenire a nuove assunzioni senza le necessarie verifiche e attestazioni conseguenti;

**in merito alle partecipate:**

- tenuto conto della complessità per la Regione Piemonte della sfera delle **partecipate** ed, avendo comunque assistito all'accoglimento di molti suggerimenti del collegio e ad un miglioramento organizzativo dell'ufficio di riferimento, si rinnova la raccomandazione di monitorare ed acquisire periodicamente i dati contabili esercitando una attività di stimolo e controllo verso le stesse allo scopo di ottenere costantemente informazioni aggiornate anche tramite periodici confronti con i rispettivi organi di controllo. A tal fine si ribadisce il suggerimento, pur avendo preso atto del sistema dei controlli in essere e della loro implementazione avvenuta nel 2022 e 2023, di addivenire alla predisposizione del regolamento ove indicare gli obblighi di rendicontazione economico-patrimoniale di periodo – almeno semestrale - asseverati dagli organi di controllo delle partecipate, verifiche di periodo in merito alla conoscenza del collegio sindacale e dell'OdV in merito alle attività svolte nelle società a partecipazione pubblica, del RPCT anche eventualmente attraverso l'ORECOL, e tutti i tempi e gli elementi per la raccolta delle informazioni del rispetto degli obblighi previsti dal TUSP - D.Lgs. n. 175/2016;
- rispetto agli **stanziamenti del fondo perdite società partecipate** inserito ad oggi nel prospetto dell'avanzo presunto sarà necessario verificarlo in corso d'anno in seguito all'approvazione dei bilanci anno 2024 e, soprattutto, sarà indispensabile valutarlo anche in allineamento all'orientamento prudenziale della giurisprudenza contabile (Corte dei conti per la regione Veneto che, con Deliberazione n. 485/2018/PRSE/Verona, evidenziava la notevole responsabilità connessa alla gestione delle risorse pubbliche e rimarcava la necessità di innalzare, prudenzialmente, anche agli accantonamenti per le partecipate indirette);

**in merito al monitoraggio e altri controlli:**

- raccomanda un monitoraggio più attento delle voci più significative dell'ente con particolare riferimento alla tassa automobilistica, al recupero coattivo della stessa nonché delle partite inerenti la fiscalità regionale tributaria. Si rende necessario altresì un monitoraggio sull'andamento delle spese generali del primo periodo influenzate da pesanti aumenti e, tenuto conto del particolare momento, si chiede di effettuare un primo controllo in generale a breve con confronto con il collegio;
- in relazione alle somme previste in c/capitale per PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza - il collegio raccomanda di monitorare i carichi amministrativi al fine di non vanificare l'efficacia degli interventi pianificati, come peraltro raccomandato dalla Sezione Autonomie la quale ha dedicato una sezione apposita nei questionari per gli organi di revisione mirata a controllare l'impatto del PNRR sulle Regioni e il Ministero che ha predisposto il manuale delle procedure di controllo per i contributi agli investimenti della finanza locale. – per quanto sarà applicabile anche per gli enti territoriali.

**CONCLUSIONI**

Il collegio, tenuto conto del contenuto dell'art. 39 comma 4 del D.Lgs 118/2011 che riporta che *“a seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio la giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio, puo' limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti di ciascuno degli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali stanziamenti, non possono essere assunte obbligazioni giuridiche”* chiede di effettuare periodicamente, a partire dalla conclusione dell'iter di legge di bilancio, tali valutazioni da parte della Giunta tenendo conto di eventuali eventi successivamente accaduti anche relativi ad entrate che hanno necessità di un monitoraggio a breve nonché delle disposizioni inserite dalla Legge Finanziaria 2024 e 2025.

L'organo di revisione, in relazione a quanto sopra esposto, richiamati l'articolo 72 del D. Lgs. 118/2011, l'art. 20 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 123/2011 e l'articolo 40-quater della L.R. 7/2001, ritiene che le risultanze del bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027 siano tendenzialmente in equilibrio – con le eccezioni inserite nella relazione e tenendo conto degli emendamenti e variazioni considerate ai fini di detto parere - e le relative previsioni appaiono coerenti, congrue ed attendibili per quanto campionato ed attenzionato dal collegio; tenuto conto degli accantonamenti di parte competenza, pur rilevando che il parere è stato rilasciato su un documento ancora non avendo dovuto considerare un emendamento (E-1) e una presentazione di variazione che avverrà in aula (E-2) e non del solo DDL.. Il collegio raccomanda, comunque, un momento di verifica degli equilibri straordinari a maggio 2025 ed un costante e attento monitoraggio della gestione assumendo, ove necessarie e senza indugio, le adeguate misure correttive, affinché sia mantenuto l'equilibrio di bilancio, riponendo una verifica attenta della parte spese.

Sulla base della documentazione messa a disposizione, con le premesse inserite relative all'assunto in merito alla documentazione pervenuta dall'ente per l'espressione del presente parere, con la dovuta premessa **e condizione imprescindibile** dell'accoglimento dell'emendamento – allegato 2 convenzionalmente indicato quale emendamento 1 (E-1) nel testo del presente parere e perentoriamente anche di quello qui richiamato quale emendamento 2 (E-2) a correzione dell'errore inerente lo squilibrio delle partite di giro, il collegio esprime **parere favorevole** all'adozione del DDL 49 relativo al bilancio 2025-2026 comprensivo degli emendamenti convenzionalmente denominati E-1 ed E-2, che dovranno essere obbligatoriamente approvati come sottoposti al collegio come così sarà necessario l'allineamento nel triennio delle risorse del bilancio della Regione e del Consiglio ai fini della coerenza degli stessi.

IL COLLEGIO DEI REVISORI – 5 febbraio 2025

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

-

  
Dott. Boraschi Pietro (Componente)